

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)	»	7
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	8
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	9
GIUSTIZIA (II)	»	43
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	49
DIFESA (IV)	»	58
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	64
FINANZE (VI)	»	75
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	83
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	90
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	108
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	109
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	129
AFFARI SOCIALI (XII)	»	150
AGRICOLTURA (XIII)	»	164

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-L'Alternativa c'è: Misto-L'A.C'È; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-Ncl-USEI-R-AC; Misto-Facciamo Eco-Federazione dei Verdi: Misto-FE-FDV; Misto-Azione+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A+ E-RI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-MAIE-PSI: Misto-MAIE-PSI.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	186
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	193
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	»	194
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	196
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	»	202
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	203

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente 3

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione della senatrice Paola Taverna) (doc. IV-ter, n. 22) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 3

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente Ingrid BISA.

La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni del Presidente.

Ingrid BISA, *presidente*, comunica che, in data 7 luglio 2021, il deputato Ferri ha fatto pervenire alla Presidenza della Camera, che l'ha trasmessa alla Giunta, un'ulteriore nota integrativa della documentazione già precedentemente inviata, anch'essa corredata di allegati. Tutta la documentazione relativa alla questione sollevata dall'onorevole Ferri è depositata presso la segreteria della Giunta.

(La Giunta prende atto).

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di ci-

tazione della senatrice Paola Taverna) (doc. IV-ter, n. 22).

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 7 luglio 2021.

Ingrid BISA, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità che scaturisce da un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri, pendente presso il tribunale di Roma, sezione 18^a civile (atto di citazione della senatrice Paola Taverna) (Doc. IV-ter, n. 22). Ricorda inoltre che nella seduta del 12 maggio 2021 la relatrice, deputata Eva Lorenzoni, ha illustrato la vicenda alla Giunta e, a seguito dell'audizione dell'interessato nella seduta del 23 giugno scorso, nella seduta del 7 luglio scorso ha formulato la sua proposta nel senso della insindacabilità.

Eva LORENZONI (LEGA), *relatrice*, richiama le considerazioni esposte nella seduta del 7 luglio e rinnova pertanto la sua proposta nel senso della insindacabilità.

Eugenio SAITTA (M5S) ricorda che le offese non possono essere ricomprese nel-

l'istituto dell'insindacabilità e fa presente che, nel caso in esame, non vi è comunque nessuna connessione tra le frasi contestate e l'attività parlamentare svolta dal deputato Ruggieri. Ritiene inoltre che, contrariamente a quanto sostenuto dal deputato Ruggieri, l'oggetto della trasmissione televisiva non fosse lo *status* dei parlamentari; si trattava invece di una trasmissione riferita a casi di specifici parlamentari, tra i quali era compresa la senatrice Taverna. Dalla visione del video della trasmissione si evince poi chiaramente che le espressioni del deputato Ruggieri non erano riferite al parlamentare europeo Giarrusso, presente in studio, bensì alla senatrice Taverna, in quanto le espressioni ingiuriose erano state declinate al femminile. Pertanto, non essendovi alcun nesso funzionale con l'attività parlamentare e considerato che, per costante giurisprudenza costituzionale, l'insulto non è mai coperto da insindacabilità, annuncia il voto contrario del gruppo di appartenenza alla proposta della relatrice.

Catello VITIELLO (IV) fa presente che a prescindere dalle valutazioni nel merito di quanto dichiarato dall'on. Ruggieri – in cui comunque non ravvisa offese, a fronte di espressioni impersonali sulla cui continenza non vi è dubbio – l'oggetto della trasmissione televisiva era un peculiare aspetto dello *status* del parlamentare. In tale ambito, l'on. Ruggieri discuteva dei rimborsi delle spese dei parlamentari, che costituiscono una delle voci dell'indennità parlamentare, tematica di per sé stessa collegata all'esercizio delle funzioni parlamentari. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo di Italia Viva sulla proposta della relatrice.

Carlo SARRO (FI) dichiara il voto favorevole di Forza Italia sulla proposta della relatrice. Rileva che la sequenza televisiva visionata ha evidenziato come nelle frasi contestate, pronunciate nel corso di un acceso dibattito e comunque prive di portata offensiva, si riscontra l'utilizzo di forme dialettiche espresse impersonalmente per confutare le opinioni, non solo della senatrice Taverna, ma anche dell'on. Giarrusso,

in relazione a campagne politiche condotte intensamente dal Movimento 5 Stelle. Richiama l'esigenza di definire cosa si intenda per esercizio della funzione parlamentare e quali limiti si pongano a tale esercizio e ricorda, in proposito, che in taluni casi la Giunta ha di recente ravvisato, anche in assenza di un atto tipico, l'esistenza del nesso funzionale e che tale criterio ermeneutico non deve pertanto essere interpretato in modo rigidamente formalistico.

Alfredo BAZOLI (PD), pur esprimendo apprezzamento per gli interventi dei colleghi, osserva tuttavia che non appare possibile superare l'obiezione – già avanzata nella precedente seduta – sul tenore e sul contenuto delle affermazioni dell'on. Ruggieri. È vero che la Giunta ha stabilito non essere sempre strettamente necessario, a determinate condizioni, un collegamento diretto ed espresso delle dichiarazioni con l'attività parlamentare; sottolinea tuttavia che – in tutti i precedenti nei quali è stata deliberata l'insindacabilità – vi era un collegamento quanto meno indiretto, di natura oggettiva, con l'attività parlamentare. La Giunta non può spingersi a ritenere insindacabili gli insulti, persino qualora fossero pronunciati in Aula. Nel caso in esame, l'on. Ruggieri ha evidentemente sconfinato nell'insulto e non vi sono dubbi sul fatto che le espressioni ingiuriose fossero indirizzate alla senatrice Taverna, come dimostra la visione della trasmissione televisiva. In conclusione, dichiara il voto contrario del gruppo PD sulla proposta della relatrice.

Manuela GAGLIARDI (CI) annuncia il voto favorevole di Coraggio Italia alla proposta della relatrice. Dall'esame della trasmissione televisiva si evince infatti che l'on. Ruggieri si è chiaramente espresso su un tema parlamentare, nell'esercizio delle proprie funzioni di deputato, come dimostra la domanda, posta dal conduttore della trasmissione, riferita alle spese dell'on. Ruggieri stesso.

Gianluca VINCI (FDI) annuncia il voto favorevole alla proposta della relatrice da

parte del gruppo di appartenenza. Osserva, in particolare, che sulla materia oggetto della trasmissione l'on. Ruggieri non avrebbe potuto presentare atti tipici, come ad esempio un'interrogazione, trattandosi di una questione di esclusiva competenza parlamentare; ritiene quindi che le affermazioni dell'on Ruggieri possano essere ricondotte funzionalmente allo svolgimento della funzione di deputato.

Ingrid BISA, *presidente*, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta della relatrice nel senso che ai fatti

oggetto della richiesta sia applicabile la prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta della relatrice, deliberando, pertanto, nel senso che ai fatti oggetto del procedimento si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione e dando mandato alla relatrice di predisporre il documento per l'Assemblea.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Covid-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo. Esame emendamenti Doc. XXII, n. 42-A

6

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 28 luglio 2021.

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Covid-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo.

Esame emendamenti Doc. XXII, n. 42-A.

Il Comitato si è riunito dalle 9.15 alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

IV (Difesa) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari (*Deliberazione di variazione del programma*) 7

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

(Deliberazione di variazione del programma).

Gianluca RIZZO, *presidente*, comunica che è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla variazione del programma dell'indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

Ricorda, infatti, che i singoli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei

gruppi delle citate Commissioni, hanno convenuto sull'opportunità di integrare il programma della suddetta indagine, nel senso di includere i rappresentanti dei Vigili del fuoco e i rappresentanti di Sport e Salute S.p.A., tra i soggetti da ascoltare.

Le Commissioni riunite Difesa e Cultura sono, pertanto, chiamate nella seduta odierna a procedere alla relativa deliberazione.

Non essendovi obiezioni, pone, pertanto, in votazione la proposta di deliberazione di integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano all'unanimità.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, on. Claudio Durigon, sulle prospettive di Italia Trasporto Aereo Spa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	8
--	---

AUDIZIONI

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente della X Commissione Martina NARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.30.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, on. Claudio Durigon, sulle prospettive di Italia Trasporto Aereo Spa.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Stefano FASSINA (LEU), Federica ZANELLA (LEGA), Davide GARIGLIO (PD), Antonio PENTANGELO (FI) e Bernardo MARINO (M5S).

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina NARDI, *presidente*, ringrazia, anche a nome della presidente della IX Commissione, il Sottosegretario Durigon per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc. XXII, n. 56 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	34
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	35
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	37
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	20
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	39
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: <i>a)</i> Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, e relativo Protocollo; <i>b)</i> Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187. C. 3039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia. C. 3043 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	41
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. C. 3044 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	42
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	33

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.35.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

Doc. XXII, n. 56.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, la proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 56 Baldelli, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

Stefano CECCANTI (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del testo in esame, rileva come l'articolo 1, comma 1, preveda l'istituzione della Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e ne definisca al comma 2 i compiti, consistenti:

nello svolgimento di indagini sulle forme più ricorrenti di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con specifico riferimento alle clausole vessatorie, all'utilizzo improprio dei dati personali, a truffe, alle pubblicità ingannevoli, al riporzionamento e all'obsolescenza programmata e ad altri fenomeni assimilabili, nonché alla qualità dei servizi pubblici essenziali;

nel monitoraggio dello stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti e della sua efficacia anche in relazione all'impianto sanzionatorio e nell'analisi delle

principali iniziative e attività dei soggetti associativi operanti nel settore consumeristico di livello nazionale e locale, anche acquisendone le proposte operative.

Il comma 3 prevede che la Commissione presenti una relazione alla Camera, annualmente o al termine dei propri lavori.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, che la Commissione sia composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

La Commissione, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo, è convocata per la propria costituzione dal Presidente della Camera entro dieci giorni dalla nomina dei componenti.

Ai sensi del comma 3 la Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si prevede l'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera relative alla costituzione delle Commissioni permanenti.

L'articolo 3 concerne i poteri e i limiti della Commissione, prevedendo in via generale, al comma 1, che la Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Peraltro, si prevede al comma 2 che la Commissione non possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo.

Si prevede, altresì, al comma 3 che per le audizioni a testimonianza si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale, relative a varie fattispecie di delitti contro l'attività giudiziaria, fra cui calunnia e falsa testimonianza.

Il comma 4 rinvia alle norme vigenti per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario, precisando che è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

L'articolo 4 prevede, ai commi da 1 a 3, la facoltà della Commissione di acquisire copie di atti e documenti relativi a inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché di acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

La Commissione, ai sensi del comma 6, può altresì acquisire copie di atti o documenti custoditi, prodotti o comunque acquisiti da organi e uffici della pubblica amministrazione.

Ai sensi dei commi 1 e 3 alla Commissione non possono essere opposti vincoli di segretezza, fermo restando, ai sensi del comma 5, l'obbligo della Commissione medesima di garantire il mantenimento del regime di segretezza laddove previsto.

Ai sensi del comma 7 la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, fermo restando che devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

L'articolo 5 concerne l'obbligo del segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per i componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio.

L'articolo 6 riguarda l'organizzazione dei lavori della Commissione, prevedendo, al comma 1, l'adozione di un regolamento interno.

Il comma 2 prevede la pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la facoltà della Commissione medesima di deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Il comma 3 disciplina la facoltà della Commissione di avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, rinviando al regolamento interno adottato ai sensi del comma 1 la definizione del numero massimo di collaborazioni.

Il comma 4 prevede che per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione

fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.

Il comma 5 stabilisce che la Commissione curi l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Il comma 6 concerne le spese per il funzionamento della Commissione, le quali, nel limite massimo di 50 mila euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

L'articolo 7 prevede che la Commissione sia istituita per la durata della XVIII legislatura.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva innanzitutto come, in base all'articolo 82, primo comma, della Costituzione, « Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse ».

In questo caso si tratta di una Commissione di inchiesta non bicamerale, per cui non si procede all'approvazione di una legge, bensì di una « delibera istitutiva », per la quale è richiesta la sola approvazione della Camera.

Per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'articolo 140 del Regolamento della Camera stabilisce che per l'esame delle proposte di inchiesta si segua il procedimento previsto per le proposte di legge.

Per la nomina dei componenti, il secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione debba rispecchiare la proporzione dei gruppi.

Poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni, nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno.

Al riguardo rammenta che da tempo si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del Regolamento della Camera, per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno. La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la

data di presentazione della relazione o assegna un termine finale ai lavori stessi.

L'articolo 82, secondo comma, della Costituzione stabilisce inoltre che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (secondo il cosiddetto principio del parallelismo). I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase « istruttoria » delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni. La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'articolo 24 della Costituzione, riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata. La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti. Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia

chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli-B, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e modificato dal Senato, recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, rileva anzitutto come il provvedimento riprenda – ulteriormente aggiornandolo – il contenuto della proposta di legge della scorsa legislatura C. 302, la quale era stata approvata dalla Camera in prima lettura, senza poi terminare il suo *iter* presso il Senato (A.S. 2811).

Dato che il provvedimento è in discussione alla Camera in seconda lettura, ai sensi dell'articolo 70, secondo comma, del Regolamento, segnala come l'esame abbia ora a oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti. Va inoltre rilevato come il testo non sia stato modificato in sede referente dalla XIII Commissione.

Segnala quindi come il Comitato permanente per i pareri della I Commissione – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 5 dicembre 2018, espresse sul provvedimento un parere favorevole con un'osservazione (recepita nel testo) – sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, il quale si compone di 21 articoli, soffermandosi soprattutto sulle modifiche apportate dal Senato, rileva come l'articolo 1, modificato dal Senato, ne definisca oggetto e finalità.

Il testo unificato disciplina innanzitutto, al comma 1, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato, com-

presa l'aggregazione tra i produttori e gli altri soggetti della filiera;

c) le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, compresa la semplificazione amministrativa, e i mezzi finanziari per il sostegno alla ricerca e alle iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale, nonché la promozione dell'utilizzo di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni;

d) l'uso di un marchio nazionale che contraddistingua i prodotti ottenuti con il metodo biologico, realizzati con materie prime coltivate o allevate in Italia.

Ai sensi del comma 2, la produzione biologica (la modifica del Senato ha, in parte, riformulato la definizione delle finalità di tale tipologia di produzione) è definita come un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

Il comma 3 – sul quale la modifica del Senato è intervenuta in relazione all'equi-

parazione di alcuni metodi di produzione agricola all'agricoltura biologica – stabilisce che ai fini della proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica.

Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo.

L'articolo 2, non modificato dal Senato, reca le definizioni di: « produzione biologica »; « prodotti biologici » e di « aziende » con metodo biologico.

L'articolo 3, modificato solo nella nuova denominazione del Ministro, designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (precedentemente si faceva riferimento al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento.

L'articolo 4, non modificato al Senato, individua nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le autorità locali chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione biologica.

L'articolo 5 (modificato solo per aggiornare, al comma 1, la nuova denominazione del MIPAAF e, al comma 3, del Ministro della transizione ecologica, che nomina uno dei componenti del Tavolo tecnico) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica, prevedendone la composizione. A questo Tavolo è affidato il compito di:

a) delineare indirizzi e definire le priorità del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica;

b) esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica;

c) proporre attività di promozione del biologico;

d) individuare strategie per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico.

Le modalità di funzionamento del suddetto Tavolo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Ai partecipanti allo stesso non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

L'articolo 6 (modificato nei riferimenti normativi relativi alla disciplina dell'Unione europea) istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana.

Al riguardo si prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede, al comma 1, l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (come richiesto dall'osservazione contenuta nel parere approvato dal Comitato pareri in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera), del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 2 elenca gli obiettivi cui sono rivolti gli interventi del predetto Piano, tra i quali ricorda, in particolare, i seguenti:

1) agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito non superiore a 7.000 euro;

2) sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico;

3) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informa-

zione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva;

4) monitorare l'andamento del settore;

5) sostenere e promuovere i distretti biologici (questa lettera è stata introdotta dal Senato);

6) favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane;

7) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione;

8) stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione;

9) incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia;

10) promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate;

11) valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche;

12) promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l'incremento della fertilità del suolo, l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente.

Il comma 3 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

L'articolo 8, modificato dal Senato, prevede, al comma 1, l'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Piano nazionale delle sementi biologiche, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo tecnico e con il supporto scientifico del CREA. Al riguardo la norma è stata modificata dal Senato per quanto riguarda l'adozione, con decreto, del Piano nazionale sopra citato, nonché il coinvolgimento, ai fini dell'adozione dello stesso decreto, della Conferenza Stato-Regioni.

Il Piano è finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il Piano ha durata triennale ed è volto a promuovere il miglioramento genetico partecipativo al fine di selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori e che si adattino alle diversità ambientali, climatiche e colturali.

L'articolo 9 – modificato dal Senato – al comma 1 istituisce – presso il MIPAAF – il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo, nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca (il coinvolgimento di tale Ministro è stato intro-

dotto dal Senato), al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*).

Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano, ai sensi del comma 3, entro trenta giorni dalla trasmissione.

Ai sensi del comma 4, la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge n. 488 del 1999, come sostituito dal comma 5 dell'articolo, il cui contenuto è stato modificato dal Senato per l'inserimento di alcuni riferimenti normativi della predetta disposizione.

Il suddetto contributo è corrisposto in rate semestrali da versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata, con le modalità stabilite con decreto del Ministro (delle politiche agricole alimentari e forestali), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. In caso di omissione del versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo.

Con il predetto decreto sono altresì definite, ai sensi del comma 6, le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

Inoltre, dalla data di entrata in vigore della proposta di legge, ai sensi del comma 7, il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999) è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 8, è autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 10 – non modificato dal Senato – prevede strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica, che lo Stato sostiene, consistenti nella facoltà di stipulare contratti di rete, costituire cooperative e sottoscrivere contratti di filiera tra gli operatori del settore. Ciò al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici.

L'articolo 11 – modificato solo formalmente in relazione a due denominazioni – disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione, come già accennato, di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

L'articolo 12 – modificato dal Senato – regola la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle regioni (al riguardo il Senato ha espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).

L'articolo 13 – modificato solo formalmente in relazione ad una denominazione – disciplina i distretti biologici, intendendosi come tali – fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2001, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo – anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi:

la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia;

la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero sia comprendente aree appartenenti a più comuni.

I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici. Sono inoltre indicate le finalità dei medesimi distretti biologici.

L'articolo 14 – modificato dal Senato – regola le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica.

In particolare è previsto, al comma 1, che, al fine di riordinare le relazioni contrattuali, il MIPAFF riconosce le organizzazioni che perseguono scopi quali, ad esempio, il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, nonché la valorizzazione dei prodotti biologici.

Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica. Nel testo sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i

quali quello di rappresentare una quota dell'attività economica pari ad almeno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazionale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25 per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei non aderenti la stessa organizzazione.

Parimenti, esse possono chiedere l'istituzione di contributi obbligatori (al riguardo il Senato ha espunto la previsione, al comma 8, in base alla quale tali contributi obbligatori siano disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscano prelievo fiscale).

Le regole devono aver avuto almeno l'85 per cento del consenso degli interessati. Il MIPAAF decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori; in caso positivo, le stesse regole si applicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti all'organizzazione (in mancanza di una decisione espressa, la richiesta s'intende rigettata).

L'articolo 15 – non modificato dal Senato – regola gli accordi-quadro da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti biologici, prevedendo un corrispettivo a favore dei produttori pari almeno ai costi medi di produzione.

L'articolo 16 – modificato dal Senato – prevede che il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (la previsione dell'intesa è stata introdotta dal Senato), istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici, ai sensi del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera.

L'articolo 17 – non modificato dal Senato – disciplina il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori biologici da parte delle regioni o del MIPAAF (quando

sono associate organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse), secondo criteri che vengono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Sono altresì indicati i requisiti richiesti alle organizzazioni perché le stesse possano essere riconosciute.

L'articolo 18 – modificato dal Senato con l'inserimento di alcuni riferimenti normativi – reca disposizioni sulle sementi biologiche.

In particolare esso prevede che per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 (regolamento che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022) relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Tale materiale può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) 2018/848.

Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento.

Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge n. 194 del 2015, secondo le disposizioni del decreto legislativo n. 20 del 2021 (recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri), fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della suddetta Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018.

L'articolo 19 – introdotto dal Senato – reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica.

Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare

biologica, di cui al decreto legislativo n. 20 del 2018;

b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza, mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;

c) rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori, mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali;

d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari, mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

Tali decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Qualora dai decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari com-

petenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui sopra e con le predette procedure, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

L'articolo 20 – non modificato dal Senato – reca alcune abrogazioni.

L'articolo 21 – non modificato dal Senato – reca la clausola di salvaguardia, prevedendo che le disposizioni del provvedimento si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, intervenga in via principale sulla disciplina della produzione con metodo biologico e sia riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalle materie « agricoltura » e « tutela dell'ecosistema ».

Sulla materia dell'agricoltura, riconducibile alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, incidono inoltre le materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea » – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e la richiamata materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) ed s).

Vengono altresì in rilievo, per taluni profili, le materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e la materia « formazione profes-

sionale », anch'essa di competenza residuale regionale.

In tali casi, di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria « una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (*ex plurimis*, richiama le sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003).

Le disposizioni su cui è intervenuto il Senato nel corso dell'*iter* parlamentare prevedono tale coinvolgimento degli enti territoriali a seguito delle modifiche introdotte, tra le quali occorre richiamare quelle all'articolo 7, in materia di Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, all'articolo 8, in tema di Piano nazionale delle sementi biologiche, all'articolo 16, in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, nonché all'articolo 19, che prevede una nuova delega legislativa includendo il parere della Conferenza Stato-regioni nella procedura di delega che riguarda la materia dei controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, riconducibile a diversi ambiti di competenza legislativa statale e regionale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI) ritiene opportuno sottoporre all'attenzione del Comitato alcune questioni che ritiene meritevoli di attenzione da parte della relatrice, attenendo a parti modificate dal Senato sulle quali la Camera sarebbe legittimata ad intervenire.

Fa riferimento, in particolare, al comma 3 dell'articolo 1, laddove si prevede che sia equiparato ai metodi di produzione biologici il metodo dell'agricoltura biodinamica. Al riguardo, richiama, anzitutto, la condizione posta dal Comitato per la legislazione – nel suo parere espresso su tale provvedimento in data 7 luglio 2021 – con la quale esso richiede che, sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione, sia approfondita la formulazione del predetto articolo 1, comma 3, alla luce dell'assenza di una definizione di agri-

coltura biodinamica nella legislazione primaria, che pure contiene sporadici riferimenti all'agricoltura biodinamica (come nella legge n. 96 del 2010 e nel decreto-legge n. 357 del 1994).

Richiamando inoltre la nota informativa sintetica predisposta dall'ufficio legislazione straniera della Biblioteca della Camera dei deputati, osserva che non si rinvencono disposizioni normative specifiche sull'agricoltura biodinamica in diversi Paesi europei, tra i quali richiama, in particolare, la Spagna.

Dopo aver osservato altresì che alcune perplessità sull'equiparazione tra agricoltura biologica e biodinamica sono state espresse anche dall'Accademia nazionale dei Lincei, ritiene opportuno che la relatrice includa un riferimento a tali questioni nella sua proposta di parere.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, pur ritenendo che le questioni testé poste siano meritevoli di attenzione, ritiene non vi siano margini temporali adeguati per svolgere adeguati approfondimenti, che, peraltro, riguarderebbero, a suo avviso, profili di merito rientranti nell'ambito di competenza della Commissione Agricoltura.

Stefano CECCANTI (PD) auspica che la relatrice possa valutare di fare riferimento ad alcune delle questioni poste dal deputato Magi quantomeno nelle premesse della sua proposta di parere, eventualmente attraverso un mero richiamo al parere espresso al riguardo dal Comitato per la legislazione.

Conny GIORDANO (M5S), *relatrice*, alla luce del presente dibattito, riformula la sua proposta di parere, nel senso di includere, nelle premesse, un riferimento alla circostanza che, in sede di elaborazione del parere, si è tenuto conto del parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 7 luglio 2021.

Riccardo MAGI (MISTO-A-+E-RI), nel prendere atto dello sforzo compiuto dalla relatrice, fa notare che le questioni da lui poste nell'odierno dibattito attengono a que-

stioni dirimenti – peraltro a suo avviso rientranti nella competenza del Comitato permanente per i pareri della I Commissione – che avrebbero meritato quantomeno la formulazione di una specifica osservazione. Dichiara in ogni caso che si rimetterà alle determinazioni che saranno assunte al riguardo dal Comitato.

Fausto RACITI, *presidente*, dopo aver osservato che la proposta di parere della relatrice, così come riformulata, rappresenta una forma di mediazione equilibrata e condivisibile, avverte che la porrà ora in votazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata (*vedi allegato 3*).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura.

C. 2666 CNEL.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 2666 – d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro – recante ratifica ed esecuzione Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione.

Evidenzia anzitutto come la relazione introduttiva della proposta evidenzi che l'iniziativa legislativa esercitata dal CNEL è volta a portare all'attenzione del Governo e del Parlamento i temi trattati nella Convenzione n. 184, a 19 anni dall'adozione della Convenzione medesima, la quale è infatti in vigore a livello internazionale dal 20 settembre 2003, ed è stata sinora ratificata da 18 Stati.

Con la ratifica della Convenzione OIL n. 184, lo Stato italiano assumerà l'impegno ad attuare politiche nazionali, orientate alla promozione della salute e della sicurezza nel settore agricolo, e ad adottare adeguati strumenti di ispezione che possono essere affidati, in via ausiliaria, anche ad altri ambiti di governo territoriale.

Quanto al contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, che si compone di un preambolo e di 29 articoli, l'articolo 1 è dedicato a delimitare il campo di applicazione della Convenzione, ovvero il novero delle attività agricole e forestali, inclusi l'allevamento di animali e insetti, nonché la lavorazione primaria di prodotti agricoli e animali.

Completano l'elenco l'uso e la manutenzione di macchinari, strumenti e impianti agricoli, ivi incluse attività quali l'immagazzinamento o il trasporto effettuato in un'azienda agricola direttamente collegata alla produzione.

L'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione della Convenzione tanto l'agricoltura di sussistenza, quanto i processi industriali che utilizzano prodotti agricoli come materie prime, con i servizi correlati. È altresì escluso lo sfruttamento industriale delle foreste.

L'articolo 3 consente l'esclusione dall'applicazione della Convenzione o di parti di essa di alcune aziende agricole o categorie limitate di lavoratori, in caso insorgano particolari problemi.

L'autorità competente di una Parte della Convenzione può procedere in tal senso dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, e dovrà provvedere alla progressiva copertura di tutte le aziende e di tutte le categorie dei lavoratori.

Inoltre, nel primo rapporto sull'applicazione della Convenzione che ciascuna delle Parti dovrà presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'OIL, ciascuna delle Parti menzionerà tali esclusioni, fornendone motivazione. Nei rapporti successivi si dovrebbero indicare le misure volte ad estendere gradualmente le disposizioni della Convenzione anche ai lavoratori che ne erano stati esclusi.

In base all'articolo 4, comma 1, le Parti della Convenzione definiscono, pongono in essere e riesaminano periodicamente una politica nazionale coerente in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura.

La definizione di tale politica avviene alla luce delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

Il comma 2 prevede che la legislazione nazionale dovrà designare l'autorità competente responsabile dell'attuazione di questa politica; definire i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori; istituire meccanismi di coordinamento tra le autorità competenti e gli organismi del settore agricolo.

Il comma 3 conferisce all'autorità competente la facoltà di prevedere misure correttive e sanzioni, inclusa anche la sospensione o limitazione delle attività agricole che presentano rischio imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

L'articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane.

A livello regionale o locale le attività ispettive potranno essere affidate anche ad istituzioni private sotto il controllo del governo.

Gli articoli 6 e 7 concernono gli obblighi a carico dei datori di lavoro: in particolare, la legislazione nazionale o l'autorità competente dovranno far sì che il datore di lavoro effettui appropriate valutazioni dei rischi e adotti misure di prevenzione e protezione per garantire che, in tutte le molteplici attività a base agricola, i luoghi di lavoro, i macchinari, i prodotti chimici e le attrezzature siano sicuri e soddisfino gli standard prescritti. I datori di lavoro dovranno inoltre curare che i lavoratori ricevano una formazione appropriata, tenendo anche conto dei livelli di istruzione e delle differenze linguistiche, e ad essi vengano impartite istruzioni comprensibili in materia di salute e sicurezza sul luogo di

lavoro, con particolare riguardo alle misure protettive da adottare.

Il datore di lavoro dovrà altresì interrompere con effetto immediato ogni operazione che presenti un rischio imminente e grave per la sicurezza e la salute, evacuando i lavoratori in modo appropriato.

L'articolo 8 elenca i diritti e gli obblighi dei lavoratori agricoli, che dovrebbero essere informati e consultati su questioni di sicurezza e salute, inclusi i rischi associati alle nuove tecnologie, partecipare all'applicazione e al riesame delle misure appropriate per garantire sicurezza e salute e poter scegliere rappresentanti competenti negli organi deputati, sottrarsi al pericolo che il loro lavoro rappresenta quando abbiano fondati motivi di temere un rischio imminente e grave per la loro sicurezza e salute, senza subire ritorsioni per questi comportamenti.

D'altra parte i lavoratori agricoli e i loro rappresentanti dovranno rispettare le misure di sicurezza e salute prescritte, in cooperazione con i datori di lavoro. Le modalità per l'esercizio dei diritti e degli obblighi di cui in precedenza sono stabilite dalla legislazione nazionale, dall'autorità competente e dai contratti collettivi di lavoro.

Gli articoli 9 e 10 concernono la sicurezza nell'uso di macchinari e attrezzature, e prevedono che la legislazione nazionale o l'autorità competente debbano assicurare che macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, strumenti manuali siano conformi alle norme di sicurezza riconosciute e siano adeguatamente installati e mantenuti.

I datori di lavoro dovrebbero garantire che i lavoratori abbiano compreso le informazioni sulla sicurezza fornite, in ordine a macchinari e attrezzature, da produttori e fornitori.

Si dovrà altresì prevedere l'utilizzazione di macchine e attrezzature agricole solo per gli scopi di progettazione, salvo che un uso diverso non sia stato ritenuto sicuro in base alla legge e alla prassi nazionale. Macchinari e attrezzature dovranno inoltre essere utilizzati solo da persone qualificate.

L'articolo 11 riguarda la movimentazione e il trasporto di oggetti e prevede che l'autorità competente, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, stabilisca le norme di sicurezza in materia.

In nessun caso un lavoratore potrà essere costretto o anche autorizzato a movimentare o trasportare manualmente un carico di peso o natura tali da metterne in pericolo la sicurezza.

Gli articoli da 12 a 14 riguardano la gestione dei prodotti chimici e degli agenti biologici in agricoltura.

Al riguardo si prevede che ciascuna delle Parti, tramite le rispettive autorità competenti, provvede a un sistema appropriato che fornisca criteri per l'importazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti chimici utilizzati in agricoltura, nonché per il loro eventuale divieto o limitazione d'uso. L'autorità competente dovrà inoltre garantire che i produttori, i trasportatori e gli smaltitori di prodotti chimici utilizzati in agricoltura rispettino gli standard di sicurezza e salute, fornendo altresì informazioni appropriate nella/e lingua/e ufficiale/i del paese.

Si dovrà altresì curare l'allestimento di un sistema adeguato per raccogliere, riciclare o smaltire in sicurezza rifiuti chimici e contenitori vuoti di essi, prevenendone l'uso per altri scopi.

Sarà anche necessario inserire nella legislazione nazionale o nelle decisioni dell'autorità competente misure preventive e protettive, a livello di ciascuna azienda agricola, per ciò che concerne l'uso di prodotti chimici e la manipolazione dei relativi rifiuti. Infine, la legislazione nazionale dovrebbe limitare al minimo i rischi di infezioni, allergie o avvelenamenti connessi alla manipolazione di agenti biologici. Inoltre, le attività relative al bestiame dovranno rispettare gli standard di salute e sicurezza nazionali.

L'articolo 15 prevede la conformità ai requisiti di sicurezza tanto della costruzione, quanto della manutenzione e riparazione degli impianti agricoli, mentre l'articolo 16 concerne i lavoratori giovani, stabilendo, al comma 1, in 18 anni l'età mi-

nima per svolgere un lavoro agricolo che per la sua natura rischi di pregiudicare la sicurezza e la salute dei giovani lavoratori. Le tipologie di lavoro di cui al comma 1 sono determinate dalla legislazione nazionale di ciascuna delle Parti o dall'autorità competente designata, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

È tuttavia prevista una deroga, in quanto, sempre dopo consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, la legislazione nazionale o l'autorità competente possono autorizzare l'esecuzione di un lavoro agricolo quale previsto al comma 1 dall'età di 16 anni, a condizione di fornire in anticipo un'adeguata formazione e nella piena protezione della sicurezza e della salute dei giovani.

Gli articoli 17 e 18 prevedono l'adozione di misure per garantire rispettivamente che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai lavoratori permanenti; e per assicurare le speciali esigenze delle lavoratrici agricole in relazione alla gravidanza, all'allattamento e alle funzioni riproduttive.

Ai sensi dell'articolo 19 la procedura concertativa tra l'autorità competente e le organizzazioni datoriali e dei lavoratori interessati, ovvero la legislazione nazionale, dovranno garantire la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi; e inoltre stabilire norme minime di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda.

L'articolo 20 stabilisce la necessaria conformità alla legislazione nazionale e ai contratti collettivi dell'orario di lavoro, del lavoro notturno e dei periodi di riposo dei lavoratori agricoli, mentre l'articolo 21 concerne la copertura degli infortuni e delle malattie sul lavoro: tale copertura dovrà essere almeno equivalente a quella di cui godono i lavoratori di altri settori.

Gli articoli da 22 a 29 recano le clausole finali della Convenzione.

In particolare, le ratifiche di essa saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, la cui registrazione renderà la Convenzione vincolante a tutti gli effetti.

L'entrata in vigore della Convenzione è prevista dodici mesi dopo la registrazione delle ratifiche di due Parti.

La denuncia della Convenzione sarà possibile dopo 10 anni dalla data di entrata in vigore iniziale di essa, con effetto un anno dopo la registrazione da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro — che funge a tutti gli effetti da Depositario della Convenzione.

In tale ambito l'articolo 27 prevede che l'Organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro sottoporrà alla Conferenza generale dell'OIL, ogniqualvolta lo ritenga necessario, un rapporto sull'applicazione della Convenzione, valutando se includere anche la richiesta di una sua revisione totale o parziale.

Quanto al contenuto della proposta di legge di ratifica, che si compone di 2 articoli, l'articolo 1 e l'articolo 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione n. 184 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concernente la sicurezza e la salute nel settore dell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, e relativo Protocollo; b) Convenzione sul

quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187.

C. 3039 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3039, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, segnala innanzitutto come la relazione introduttiva che correda il provvedimento rilevi che l'introduzione dei tre strumenti internazionali in questione nel nostro ordinamento trovi la propria ratio nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, come anche nella promozione di un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre tramite un'azione progressiva, con la partecipazione di tutte le parti interessate e coordinata sia a livello di impresa che a livello nazionale.

La strategia complessiva che emerge dai tre strumenti internazionali prevede: la formulazione, la messa in atto e la revisione periodica di una politica nazionale nella materia; la promozione del dialogo sociale tra i datori di lavoro, i lavoratori e le rispettive organizzazioni rappresentative; la definizione delle funzioni, responsabilità e obblighi, nonché dei diritti di tutti i soggetti interessati; lo sviluppo e la diffusione di conoscenze e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione n. 155, che si compone di un preambolo e di 30 articoli, la parte prima

(composta dagli articoli da 1 a 3) stabilisce l'ambito di applicazione della Convenzione e le definizioni dei termini chiave in essa utilizzati.

In particolare, l'articolo 1 prevede l'applicabilità della Convenzione a tutte le branche di attività economica; tuttavia una delle Parti della Convenzione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, potrà escludere totalmente o parzialmente specifiche branche di attività economica, se rilevi in tali settori sostanziali problematiche in ragione dell'applicazione della Convenzione.

Peraltro tali esclusioni dovranno essere da ciascuna delle Parti indicate, con le relative motivazioni, in occasione del suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione – descrivendo altresì le misure adottate per assicurare una protezione sufficiente dei lavoratori nelle branche di attività economica escluse. Negli ulteriori rapporti quella Parte illustrerà tutti i progressi compiuti verso un'applicazione più piena della Convenzione.

L'articolo 2 stabilisce l'applicabilità della Convenzione a tutti i lavoratori impiegati nelle branche di attività economica coperte dalla Convenzione. Anche in questo caso una delle Parti della Convenzione potrà escludere totalmente o parzialmente alcune limitate categorie di lavoratori, fermo restando l'obbligo, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione, di illustrare e motivare le esclusioni operate.

La parte seconda (composta dagli articoli da 4 a 7) contiene i principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro.

Particolarmente rilevante è l'articolo 4, in base al quale ciascuna delle Parti della Convenzione, ai sensi del comma 1, alla luce della situazione e della prassi nazionale, e consultandosi con le organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà definire, applicare e riesaminare periodicamente una politica nazionale coerente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di ambiente di lavoro.

Tale politica nazionale, ai sensi del comma 2, avrà lo scopo di prevenire infortuni e danni alla salute risultanti dall'attività lavorativa, riducendo al minimo le cause di rischio, nella misura in cui ciò sia realizzabile e ragionevole.

L'articolo 5 elenca i grandi ambiti di azione dei quali la politica nazionale elaborata da ciascuna delle Parti dovrà tenere conto nella misura in cui essi influiscono sull'ambiente di lavoro e, conseguentemente, sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Sulla scorta dell'articolo 6 la politica nazionale di ciascuna delle Parti dovrà precisare funzioni e responsabilità delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro, dei lavoratori e di altre persone interessate, considerando la complementarità di tali responsabilità, nonché le condizioni e la prassi nazionale.

Ai sensi dell'articolo 7, la situazione in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori dovrà essere oggetto periodicamente di un esame complessivo e di un esame relativo a specifici settori, per identificare i maggiori problemi e i mezzi più efficaci per risolverli, nonché valutare i risultati.

La parte terza (composta dagli articoli da 8 a 15) elenca le azioni a livello nazionale.

In base agli articoli da 8 a 10 ciascuna delle Parti, in consultazione con le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, dovrà adottare le misure necessarie per dare effetto all'articolo 4: l'azione delle Parti potrà avvenire per via legislativa, regolamentare o con ogni altro metodo conforme alle condizioni e alla prassi nazionale.

Il controllo sull'applicazione delle normative relative alla salute e sicurezza dei lavoratori dovrà avvalersi di un sistema ispettivo adeguato, e dovrà prevedere appropriate sanzioni in caso di infrazione. Peraltro, alla dimensione sanzionatoria andrà affiancata una serie di misure di assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori, che ne favoriscano l'ottemperanza ai rispettivi obblighi di legge.

In base all'articolo 11 le autorità competenti dovranno sempre meglio assicurare

alcune funzioni in ottemperanza della Convenzione, a partire dalla definizione delle condizioni di progettazione, costruzione e adattamento delle imprese, oltre alla sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro.

Si dovranno altresì definire i procedimenti lavorativi da vietare, limitare o sottoporre ad autorizzazione o controllo, nonché le sostanze e agenti rispetto ai quali l'esposizione dei lavoratori è vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo.

Si dovranno inoltre instaurare procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali, come anche all'avvio di inchieste nel caso di situazioni gravi.

Le autorità competenti dovranno altresì assicurare la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate, oltre che sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e su altri danni alla salute al lavoro correlati.

Infine, si dovrà curare l'introduzione o, se già esistenti, lo sviluppo, di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici in relazione ai rischi che possono comportare per la salute dei lavoratori.

L'articolo 12 riguarda gli obblighi in capo a coloro che progettano, fabbricano, importano o cedono macchinari, materiali o sostanze ad uso professionale.

In base all'articolo 13 un lavoratore ritiratosi da una situazione di lavoro che giudicava presentasse un pericolo imminente e grave per la propria vita o la propria salute dovrà essere protetto contro provvedimenti ingiustificati.

Ai sensi dell'articolo 14 si dovranno inoltre adottare misure per favorire l'inclusione delle questioni di sicurezza, di salute e di ambiente lavorativo nei programmi educativi e formativi a tutti i livelli, incluso l'insegnamento tecnico superiore, nonché nel settore medico.

L'articolo 15 contiene gli obblighi in capo a ciascuna delle Parti di adottare disposizioni — dopo aver consultato le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori — volte ad assicurare il coordinamento necessario tra le

diverse autorità ed organismi incaricati dell'attuazione della parte sostanziale della Convenzione. Compatibilmente con le condizioni e le prassi nazionali si dovrebbe poi giungere fino all'istituzione di un organo centrale di coordinamento.

La parte quarta (composta dagli articoli da 16 a 21) elenca le azioni a livello dell'impresa.

L'articolo 16 stabilisce gli obblighi dei datori di lavoro al fine di assicurare che luoghi di lavoro, macchinari, materiali e procedimenti lavorativi, come anche sostanze e agenti chimici, fisici e biologici da impiegare nei procedimenti stessi non presentino rischi per la salute della sicurezza dei lavoratori. A tale scopo i datori di lavoro dovranno se del caso fornire indumenti e attrezzature di protezione appropriati.

Ai sensi dell'articolo 17, qualora diverse imprese operino simultaneamente sullo stesso luogo di lavoro esse dovranno collaborare nell'apprestamento di adeguate condizioni di sicurezza.

In base all'articolo 18, se necessario, i datori di lavoro dovranno anche prevedere misure per fronteggiare situazioni di emergenza ed infortuni con interventi e attrezzature di primo soccorso.

L'articolo 19 prevede, tra l'altro, la cooperazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'adempimento degli obblighi posti in capo al datore di lavoro. A tale scopo i rappresentanti dei lavoratori riceveranno un'informazione sufficiente sulle misure di sicurezza adottate a loro vantaggio: essi potranno valutare tali misure anche alla luce dell'adeguata formazione che avranno precedentemente ricevuto in ordine alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Nell'esaminare le proprie condizioni di salute e sicurezza sul lavoro i lavoratori o i loro rappresentanti potranno anche richiedere il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa. In ogni caso, il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli ritenga pericolosa per la propria vita o salute, e fino all'adozione di appropriate misure il datore di lavoro non

potrà chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività.

L'articolo 21 stabilisce che le misure per la salute e la sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore.

La parte quinta (composta dagli articoli da 22 a 30) contiene le clausole finali.

L'articolo 22 anzitutto stabilisce che la Convenzione non comporta la revisione di alcuna Convenzione o Raccomandazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Gli articoli 23, 26 e 27 identificano nel Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro il depositario della Convenzione, delle cui vicende sarà debitamente informato anche il Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione.

L'articolo 25 prevede che ciascuna delle Parti che abbia ratificato la Convenzione potrà denunciarla dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale, con effetto un anno dopo.

L'articolo 28, infine, prevede che il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà ogniqualvolta lo riterrà necessario alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della Convenzione, considerando altresì l'eventualità di proporre alla Conferenza generale una sua revisione totale o parziale.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo del 2002 alla Convenzione n. 155, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, esso si compone di un preambolo e di 12 articoli ed ha lo scopo fondamentale di migliorare i metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, oltre alla loro armonizzazione a livello mondiale.

Dopo una serie di definizioni dei termini fondamentali impiegati nel testo (di cui all'articolo 1), la seconda parte del Protocollo (composta dagli articoli da 2 a 5) è dedicata ai meccanismi di registrazione e di dichiarazione.

L'articolo 2 prevede che l'autorità competente, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative, dovrà, tramite leggi o regolamenti, fissare e riesaminare periodi-

camente regole e procedure riguardanti la registrazione e la dichiarazione degli infortuni sul lavoro, ovvero delle malattie professionali e di eventi pericolosi collegati all'attività professionale.

Per quanto concerne la registrazione degli infortuni e delle malattie professionali, l'articolo 3 stabilisce che le regole e le procedure in questo ambito dovranno definire le responsabilità dei datori di lavoro, con particolare riguardo: alla registrazione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché all'astensione da misure disciplinari o di ritorsione nei confronti di un lavoratore che abbia segnalato un infortunio o una malattia professionale; alle informazioni da registrare; alla durata di conservazione delle stesse; alle misure volte ad assicurare la riservatezza dei dati personali e medici conformemente alla normativa nazionale in vigore.

Allo stesso modo, nei confronti della dichiarazione degli infortuni e delle malattie professionali secondo l'articolo 4 si stabilisce una responsabilità dei datori di lavoro nei confronti delle autorità competenti o di altri organismi preposti.

Verrà inoltre fissato a livello di regole il tempo utile per la dichiarazione degli infortuni.

Per quanto concerne le statistiche nazionali la parte terza (composta dagli articoli 6 e 7) stabilisce che ciascuna Parte del Protocollo, in base alle dichiarazioni e ad altre informazioni di cui disponga, dovrà pubblicare statistiche annuali a livello nazionale relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e ad altri eventi pericolosi nell'ambiente di lavoro. Tali statistiche dovranno essere organizzate compatibilmente con i più recenti sistemi internazionali pertinenti, a partire da quelli patrocinati dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

Le disposizioni finali (di cui alla parte quarta, composta dagli articoli da 8 a 12) stabiliscono che il Protocollo potrà essere denunciato alle stesse condizioni della Convenzione n. 155, mentre la denuncia di quest'ultima comporterà automaticamente la denuncia del Protocollo in esame.

In tale ambito gli articoli 10 e 11 specificano le funzioni del depositario, ovvero del Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, anche nei confronti delle Nazioni Unite.

Per quanto riguarda il contenuto della Convenzione n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006, che si compone di un preambolo e di 14 articoli, essa fornisce ulteriori indicazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali di prevenzione, con particolare attenzione alla revisione periodica delle politiche delle misure adottate da ciascuna delle parti.

L'articolo 1 contiene le definizioni dei termini fondamentali impiegati nel prosieguo della Convenzione: in particolare si stabilisce che « sistema nazionale » significa l'infrastruttura che fa da quadro principale per l'attuazione della politica nazionale e dei programmi nazionali di sicurezza e salute sul lavoro. D'altra parte, l'espressione « programma nazionale » significa ogni programma nazionale che includa gli obiettivi da realizzare in un calendario predefinito, nonché i mezzi destinati a valutare i progressi.

L'articolo 2 fissa gli obiettivi della Convenzione n. 187: ogni Parte di essa s'impegna a promuovere il miglioramento continuo della sicurezza e della salute sul lavoro in funzione preventiva – con particolare riguardo alla prevenzione delle morti sul lavoro – mediante l'elaborazione di una politica nazionale, di un sistema nazionale e di un programma nazionale, quali precedentemente definiti, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative.

In tal senso l'articolo 3 prevede che ciascuna delle Parti, nell'elaborare la propria politica nazionale, dovrà sviluppare una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, inclusiva della diffusione di informazioni, dello strumento delle consultazioni e di elementi di formazione.

L'articolo 4 riguarda il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, che ciascuna delle Parti deve stabilire, sviluppare e riesaminare periodicamente.

Tale sistema nazionale dovrà includere in particolare:

la legislazione e i contratti collettivi;

una o più autorità o uno o più organismi responsabili;

meccanismi che assicurino il rispetto della normativa nazionale, compresi i sistemi ispettivi;

la promozione a livello di impresa della cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i rappresentanti sindacali.

Il sistema nazionale potrà altresì includere:

uno o più organi consultivi nazionali;

servizi di informazione e di consulenza;

offerta di formazione;

servizi sanitari sul lavoro;

la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro;

un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e malattie professionali;

disposizioni che facilitino la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale deputati alla copertura degli infortuni e delle malattie professionali;

meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle microimprese, nelle piccole e medie imprese e nell'economia informale.

L'articolo 5 riguarda il programma nazionale, finalizzato: a promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale di prevenzione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; a contribuire alla protezione dei

lavoratori eliminando o riducendo al minimo i rischi e i pericoli; a promuovere la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Tale programma dovrà essere elaborato e riesaminato sulla scorta di un'analisi della situazione nazionale, e dovrà prevedere obiettivi, scopi e indicatori di progresso. Il programma, inoltre, dovrà ricevere ampia diffusione e, nella misura possibile, il sostegno delle più alte autorità nazionali.

Per quanto riguarda gli articoli da 6 a 14, contenenti le clausole finali, è anzitutto stabilito, all'articolo 6, che la Convenzione non comporta la revisione di alcuna Convenzione o Raccomandazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

Gli articoli 7, 10 e 11 identificano nel Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro il depositario della Convenzione, delle cui vicende sarà debitamente informato anche il Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione.

L'articolo 9 prevede che ciascuna delle Parti che abbia ratificato la Convenzione potrà denunciarla dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale, con effetto un anno dopo.

L'articolo 12 prevede che il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenterà ogniqualvolta lo riterrà necessario alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della Convenzione, considerando altresì l'eventualità di proporre alla Conferenza generale una sua revisione totale o parziale.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, esso si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, come di consueto l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione OIL n. 155 e del relativo Protocollo del 2002; nonché della Convenzione OIL n. 187.

L'articolo 3 reca, al comma 1, una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica dei predetti strumenti internazionali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai sensi del comma 2 le amministrazioni interessate svolgono le attività conseguenti al recepimento nell'ordinamento italiano dei

tre strumenti internazionali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia.

C. 3043 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3043, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA), *relatore*, rileva preliminarmente come l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e la Bolivia vada a sostituire un precedente Accordo culturale firmato dai due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, nonché quello scientifico firmato a

Roma il 3 giugno 2002, ma non ratificato, allo scopo di rafforzare i rapporti nei suddetti campi, in modo da contribuire allo sviluppo del Paese, accrescere i legami di amicizia già esistenti e rafforzare i rapporti bilaterali.

L'Accordo, composto di 20 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico e una base finanziaria necessari per lo sviluppo dei settori che vanno dalla cultura alle scienze applicate, dallo sport alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale e di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le necessarie procedure.

Un aspetto qualificante dell'Accordo è inoltre costituito dall'esigenza di far rispettare le legislazioni nazionali vigenti, nonché i vincoli internazionali sottoscritti dai due Paesi, avvalendosi della collaborazione fra le reciproche amministrazioni, per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi.

Con l'Accordo si intende dare poi avvio a una maggiore collaborazione anche in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo sostenibile. Con la ratifica dell'Accordo si potranno implementare nuove forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, dello sport e dei diritti umani e dare ulteriore stimolo a quelle esistenti come, ad esempio, nel settore della collaborazione interuniversitaria, migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue e culture e favorire la collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni archivistiche, biblioteche e musei. L'Accordo impegna inoltre le Parti alla collaborazione reciproca nei settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle arti visive e dell'ambito radiotelevisivo, nonché ad impedire e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte.

Venendo all'articolato, l'articolo 1 esplicita l'impegno delle Parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico e a migliorare la conoscenza

e la diffusione delle rispettive lingue, culture e valori tradizionali.

L'articolo 2 riguarda la collaborazione tra le istituzioni accademiche e di formazione e le istituzioni scolastiche, anche attraverso lo scambio di docenti e ricercatori, l'avvio di ricerche congiunte e l'attivazione di cattedre e dottorati.

L'articolo 3 promuove la collaborazione tra archivi, biblioteche e musei, anche con lo scambio di materiale, banche dati ed esperti.

L'articolo 4 favorisce la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo e promuove progetti multilaterali che possono essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.

L'articolo 5 prevede che le Parti favoriscano le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici e ne facilitino il funzionamento.

Gli articoli 6 e 7 rafforzano la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni e ordinamenti scolastici, per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio, al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori.

L'articolo 8 prevede che le Parti offrano borse di studio a studenti, specialisti e laureati, mediante la stipula di programmi di esecuzione *ad hoc*.

L'articolo 9 riguarda la collaborazione in campo editoriale mediante la promozione di traduzioni, mostre e fiere del libro e la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte.

L'articolo 10 stabilisce che le Parti favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni, anche attuando le disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e pro-

mozione delle diversità delle espressioni culturali.

L'articolo 11 promuove i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi attraverso lo scambio di informazioni, materiali ed esperti.

L'articolo 12 prevede la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia e della Convenzione internazionale UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, e a tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviane e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

L'articolo 13 promuove lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative.

L'articolo 14 stabilisce che le Parti favoriscono lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e incoraggiano iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.

L'articolo 15 è relativo alla promozione della cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali.

L'articolo 16 riguarda la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale.

L'articolo 17 stabilisce che ciascuna Parte faciliti, nell'osservanza delle rispettive legislazioni, la circolazione, la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori nell'ambito delle attività indicate nell'Accordo.

L'articolo 18 è relativo alla protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe le Parti che, se necessario, si possono consultare per facilitare nuove norme o accordi in materia. Le informazioni scientifiche e tecnologiche derivanti dalla cooperazione fra le Parti non saranno divulgati a terze parti senza consenso. Viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati, sempre nel rispetto dell'Accordo.

L'articolo 19 istituisce una Commissione mista, da convocare alternativamente nelle capitali dei due Paesi (ogni anno o quando si ritiene opportuno), a cui sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione dei rispettivi programmi esecutivi pluriennali e la valutazione sull'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 20 precisa che l'Accordo sostituisce i precedenti accordi in materia del 1953 e del 2002, permettendo comunque il completamento dei programmi ancora in esecuzione, e disciplina entrata in vigore, durata, modifica e denuncia dell'Accordo nonché la composizione delle controversie.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 5 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria quanto ad alcune disposizioni dell'Accordo, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per quanto concerne le restanti disposizioni, rinviando nel contempo a un provvedimento legislativo ad hoc l'individuazione della copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20.

L'articolo 5 reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno

successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali.

C. 3044 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3044, approvato dal Senato, recante Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, nell'illustrare il provvedimento, rileva anzitutto come il Protocollo oggetto del disegno di legge in esame, firmato il 16 novembre 2009, rappresenti – come evidenziato anche nella relazione introduttiva al disegno di legge – il culmine di oltre 20 anni di lavoro a livello intergovernativo in seno al Consiglio d'Europa in tema di partecipazione democratica a livello locale, iniziato con la firma della Carta europea delle autonomie locali.

La Carta, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, obbliga le Parti ad applicare le regole fondamentali per garantire l'indipendenza politica, amministrativa e finanziaria degli enti locali, prevedendo che il principio dell'autonomia locale sia riconosciuto dal diritto nazionale e protetto dalla Costituzione, permettendo agli enti locali di essere eletti con suffragio universale. La Carta è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439.

Il Protocollo addizionale del 2019 stabilisce che alla Carta europea delle autonomie locali sia aggiunta una nuova dimensione, prevedendo di garantire mediante uno strumento giuridico internazionale il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale.

In particolare, le Parti contraenti sono invitate a adottare i provvedimenti necessari per facilitare l'esercizio di tale diritto e renderlo effettivo e garantire che il diritto dei cittadini alla partecipazione non comprometta le norme etiche di integrità e trasparenza dell'esercizio dell'autonomia e delle responsabilità delle collettività locali.

Per quanto riguarda il contenuto del Protocollo, esso è composto di 7 articoli, preceduti da un preambolo, che sottolinea come il diritto alla partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici costituisca uno dei principi democratici comuni a tutti i Paesi membri del Consiglio d'Europa, indica l'opportunità di arricchire la Carta con disposizioni che garantiscano tale diritto e richiama quali presupposti giuridici, la Carta europea delle autonomie locali, fatta a Strasburgo il 15 ottobre 1985, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'accesso ai documenti ufficiali, fatta a Tromsø il 18 giugno 2009.

L'articolo 1 del Protocollo stabilisce il diritto di partecipare agli affari delle comunità locali e prevede che gli Stati contraenti garantiscano a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione il diritto di

partecipare agli affari delle collettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze di una collettività locale. I singoli Paesi sono tenuti a disciplinare tale diritto con legge, senza discriminare in maniera ingiustificata persone o gruppi, ma la legge può prevedere misure specifiche adeguate a determinate situazioni o categorie di persone. Formalità, condizioni o restrizioni all'esercizio del diritto di partecipazione agli affari di una comunità locale devono essere disciplinati dalla legge ed essere compatibili con gli obblighi internazionali sottoscritti. Qualsiasi altra formalità, condizione o restrizione deve essere necessaria al funzionamento di un regime democratico, alla sicurezza pubblica in una società democratica e al rispetto degli obblighi internazionali.

L'articolo 2 indica le misure per l'attuazione del diritto a partecipare e stabilisce che le Parti contraenti adottino tutte le misure necessarie a permettere l'esercizio effettivo del diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, sia conferendo a queste ultime le necessarie competenze, sia definendo le opportune procedure, eventualmente diverse in relazione alle differenti esigenze delle varie collettività. È previsto, inoltre, che le comunità locali siano consultate per quanto possibile nei processi di pianificazione relativi alle misure da adottare per permettere l'effettivo esercizio del diritto di partecipare alla gestione degli affari pubblici.

L'articolo 3 riguarda le collettività cui si applica il Protocollo e prevede che venga applicato a tutte le categorie di collettività locali sul territorio degli Stati, facendo salva la possibilità, al momento del deposito della ratifica, di stabilire eventuali limitazioni o esclusioni dal campo di applicazione. Può inoltre includere altre categorie di comunità locali o regionali nel suo campo di applicazione, mediante notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

L'articolo 4 prevede la possibilità per gli Stati parte di indicare l'ambito territoriale di applicazione del Protocollo; tale scelta potrà successivamente essere estesa ad ogni altro territorio, mediante dichiarazione in-

viata al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Gli articoli 5, 6 e 7 riguardano, rispettivamente, la firma ed entrata in vigore del Protocollo, la denuncia del medesimo e le notifiche.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 4 reca l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Fausto RACITI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 7 luglio scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare l'ulteriore proroga di un anno del termine dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori, già previsto per aprile 2021. Il predetto termine sarebbe pertanto prorogato ad aprile 2022.

La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti (Doc XXII, n. 56).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti (Doc. XXII, n. 56);

rilevato come la Commissione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, abbia il compito di indagare sulle forme più ricorrenti di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi e di monitorare lo stato di

attuazione e l'efficacia della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

segnalato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290 e abb.-B, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificate dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli-B, recante « Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico »;

rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame abbia ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti e come pertanto il Comitato sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, intervenga in via principale sulla disciplina della produzione con metodo biologico, riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalle materie « agricoltura » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema »;

osservato come sulla materia dell'agricoltura, riconducibile alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, incidano inoltre le materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea » – tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 – « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e la richiamata ma-

teria « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) e s), della Costituzione;

segnalato come vengano altresì in rilievo, per taluni profili, le materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia « formazione professionale », anch'essa di competenza residuale regionale;

ricordato che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria « una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003);

preso atto favorevolmente delle disposizioni su cui è intervenuto il Senato nel corso dell'iter parlamentare, che prevedono tale coinvolgimento degli enti territoriali a seguito delle modifiche introdotte, tra le quali occorre richiamare quelle all'articolo 7, in materia di Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, all'articolo 8, in tema di Piano nazionale delle sementi biologiche, all'articolo 16, in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, nonché all'articolo 19, laddove si prevede una nuova delega legislativa includendo il parere della Conferenza Stato-regioni nella procedura di attuazione della delega che riguarda la ma-

teria dei controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, riconducibile a diversi ambiti di competenza legislativa statale e regionale;

rilevato in particolare come, all'articolo 7, sia stata recepita l'osservazione, contenuta nel parere approvato dal Comitato pareri in occasione dell'esame in prima

lettura alla Camera dal Senato, che chiedeva di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290 e abb.-B, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificate dal Senato).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda, C. 410 Cenni, C. 1314 Parentela e C. 1386 Golinelli-B, recante « Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico »;

rilevato come, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame abbia ad oggetto soltanto le modificazioni apportate dal Senato e gli eventuali emendamenti ad esse conseguenti e come pertanto il Comitato sia chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;

rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento, nel testo risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, intervenga in via principale sulla disciplina della produzione con metodo biologico, riconducibile ad una pluralità di materie, a partire dalle materie « agricoltura » e « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema »;

osservato come sulla materia dell'agricoltura, riconducibile alla competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, incidano inoltre le materie « rapporti dello Stato con l'Unione europea » — tenuto conto che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello europeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007 — « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e la richiamata ma-

teria « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), e), l) e s), della Costituzione;

segnalato come vengano altresì in rilievo, per taluni profili, le materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia « formazione professionale », anch'essa di competenza residuale regionale;

ricordato che nei casi di concorrenza e intreccio di competenze, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, è necessaria « una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovvero sia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà » (si richiamano, tra le altre, le sentenze n. 7 del 2016, n. 6 del 2004 e n. 303 del 2003);

preso atto favorevolmente delle disposizioni su cui è intervenuto il Senato nel corso dell'iter parlamentare, che prevedono tale coinvolgimento degli enti territoriali a seguito delle modifiche introdotte, tra le quali occorre richiamare quelle all'articolo 7, in materia di Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, all'articolo 8, in tema di Piano nazionale delle sementi biologiche, all'articolo 16, in materia di intese di filiera per i prodotti biologici, nonché all'articolo 19, laddove si prevede una nuova delega legislativa includendo il parere della Conferenza Stato-regioni nella procedura di attuazione della delega che riguarda la ma-

teria dei controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, riconducibile a diversi ambiti di competenza legislativa statale e regionale;

rilevato in particolare come, all'articolo 7, sia stata recepita l'osservazione, contenuta nel parere approvato dal Comitato pareri in occasione dell'esame in prima lettura alla Camera dal Senato, che chiedeva di prevedere il coinvolgimento della

Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici,

tenuto conto del parere espresso dal Comitato per la legislazione nella seduta del 7 luglio 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura (C. 2666 CNEL).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2666, d'iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione »;

evidenziato come, con la ratifica della Convenzione OIL n. 184, lo Stato italiano assumerà l'impegno ad attuare politiche nazionali, orientate alla promozione della salute e della sicurezza nel settore agricolo,

e ad adottare adeguati strumenti di ispezione che possono essere affidati, in via ausiliaria, anche ad altri ambiti di governo territoriale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, e relativo Protocollo; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187 (C. 3039 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3039, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 »;

evidenziato come l'introduzione dei tre strumenti internazionali in questione nel nostro ordinamento trovi la propria *ratio* nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché nella promozione di un ambiente di

lavoro sempre più sicuro e salubre tramite un'azione progressiva, con la partecipazione di tutte le parti interessate e coordinata sia a livello di impresa sia a livello nazionale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia (C. 3043 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3043, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 »;

evidenziato come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia volto a rafforzare i rapporti bilaterali nei campi culturale, scientifico e tecnologico, in modo da contribuire

allo sviluppo del Paese e ad accrescere i legami di amicizia;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali (C. 3044 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3044, approvato dal Senato, recante « Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009 »;

evidenziato come il Protocollo acceda alla Carta europea delle autonomie locali firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 30 dicembre 1989, n. 439, e sia volto a garantire il diritto della persona a partecipare alla gestione degli affari delle col-

lettività locali, consistente nel diritto di adoperarsi per determinare o influenzare l'esercizio delle competenze e delle responsabilità dell'autorità locale;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc XXII, n. 56 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali Esame emendamenti C. 3179-A ed abb.	46
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	47
---	----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.45.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

Doc XXII, n. 56.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Mario PERANTONI (M5S), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede consultiva, della proposta di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 56 Baldelli, recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti » come risultate dalle proposte emendative approvate in sede referente. Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, si è convenuto di procedere nella seduta odierna all'esame del provvedimento e alla prescritta deliberazione.

Nel passare ad illustrare il contenuto del testo al nostro esame, che si compone

di sette articoli, fa presente che mi soffermerò in particolare sui profili di competenza della Commissione Giustizia.

Preliminarmente evidenzia che l'articolo 1 istituisce la Commissione d'inchiesta con il compito tra l'altro di indagare sulle forme più ricorrenti di truffe o di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, quali le clausole vessatorie dei contratti, l'utilizzo improprio dei dati personali, la pubblicità ingannevole ed altri fenomeni assimilabili, nonché di monitorare lo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, verificandone l'efficacia anche in relazione al piano sanzionatorio, al fine di individuare eventuali misure correttive anche di carattere legislativo.

Sottolinea che, mentre l'articolo 2 regola la composizione della Commissione d'inchiesta, composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, l'articolo 3 ne prevede poteri e limiti, disponendo che la stessa proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (comma 1) e vietandole di adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale (comma 2). In proposito, rammenta che l'articolo 133 del codice di procedura penale prevede che il giudice possa ordinare l'accompagnamento coattivo del testimone, del perito, della persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, del consulente tecnico, dell'interprete o del custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, se omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti. Il giudice può, inoltre, condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. Il comma 3 dell'articolo 3 del testo in esame

prevede che per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applichino le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. Ricordo che le disposizioni del codice penale testé richiamate sono relative a delitti contro l'attività giudiziaria: il rifiuto di uffici legalmente dovuti (articolo 366), la simulazione di reato (articolo 367), la calunnia (articolo 368), l'autocalunnia (articolo 369), la simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione (articolo 370), il falso giuramento della parte (articolo 371), le false informazioni al pubblico ministero (articolo 371-*bis*), le false dichiarazioni al difensore (articolo 371-*ter*), la falsa testimonianza (articolo 372), la falsa perizia o interpretazione (articolo 373), la frode processuale (articolo 374), le false dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria (articolo 374-*bis*), la frode in processo penale e depistaggio (articolo 375), la ritrattazione (articolo 376), l'intralcio alla giustizia (articolo 377), l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis*), il favoreggiamento personale e reale (articoli 378-379), la rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (articolo 379-*bis*), il patrocinio o consulenza infedele (articolo 380), le altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico (articolo 381), il millantato credito del patrocinatore (articolo 382), l'interdizione dai pubblici uffici (articolo 383), le circostanze aggravanti per il caso di condanna (articolo 383-*bis*), i casi di non punibilità (articolo 384), la punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero (articolo 384-*bis*). Il successivo comma 4 dispone che per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applichino le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Circa la richiesta di atti e documenti, rileva che l'articolo 4 attribuisce alla Commissione d'inchiesta, tra le altre facoltà, quella di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri

organismi inquirenti, anche se coperti da segreto (comma 1) e dispone che sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provveda ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale e che possa trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa (comma 2). La Commissione ha altresì facoltà di acquisire copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari (comma 3), mentre, ai sensi del comma 4, quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione. Si prevede, inoltre, che la Commissione garantisca il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti dal segreto (comma 5). Ai sensi del comma 6, la Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta. Si prevede inoltre che la Commissione stabilisca quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Si prevede che debbano essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 7).

Rammenta che l'articolo 5 dispone, al comma 1, in merito all'obbligo del segreto per i componenti della Commissione d'inchiesta, per il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabori con la Commissione o compia o concorra a compiere atti di inchiesta, oppure ne venga a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Il comma 2 prevede che la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti. L'articolo 6 disciplina l'organizzazione interna della Commissione d'inchiesta, mentre l'articolo 7 dispone che la stessa sia istituita per la durata della XVIII legislatura.

Ciò premesso, non rilevando profili critici in relazione alle competenze della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario PERANTONI (M5S), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione, il testo della proposta di legge C. 290 ed abbinate-B recante « Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico », già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e da ultimo con modificazioni dal Senato. Ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri si è convenuto di procedere nella seduta odierna all'esame del provvedimento e alla prescritta deliberazione. Rammenta, preliminarmente, che il provvedimento in esame, che riprende il contenuto della proposta di legge della scorsa legislatura AC 302, la quale era stata approvata dalla Camera in prima lettura, senza poi terminare il suo iter presso il Senato (Atto Senato n. 2811), non ha subito ulteriori modificazioni nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Agricoltura e che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, si compone di 21 articoli.

Nell'esaminare le modifiche apportate dal Senato, fa presente di soffermarsi esclusivamente sui profili di stretta competenza della Commissione giustizia.

In particolare, evidenzia che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto l'articolo 19 con il quale si prevede una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica. Ai sensi del comma 1 di tale articolo, si stabilisce che il Governo eserciti la delega entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, attraverso l'adozione di uno o più decreti legislativi con i quali si provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica; adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati; rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente. Ricorda che il comma 2 prevede che i medesimi decreti legislativi debbano definire le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio, al fine della tutela dei consumatori e che il comma 3 precisa che i citati decreti legi-

slativi devono essere adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora dai decreti legislativi di cui al comma 1 derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Il comma 3 prevede, inoltre, che gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, siano trasmessi alle Camere al fine dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei medesimi decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei già illustrati principi e criteri direttivi.

Ciò premesso, nel rammentare che già nel corso dell'esame in prima lettura da parte della Camera la Commissione Giustizia aveva espresso, il 5 dicembre 2018, parere favorevole sul testo unificato che le era stato sottoposto, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 28 luglio 2021.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

Esame emendamenti C. 3179-A ed abb.

Il Comitato si è riunito dalle 13.55 alle 14.20, dalle 15.35 alle 15.40 e dalle 18.30 alle 18.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.

C. 2435 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, in qualità di membro del Comitato dei nove sulla proposta di legge C. 3179 A ed abbinata, recante « Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali », nel far presente che sono in corso interlocuzioni con la Commissione Bilancio riguardanti il parere espresso dalla stessa Commissione sul provvedimento, chiede di procedere all'esame in sede referente dopo la riunione del Comitato dei nove che si svolgerà alle ore 15.30, allo scopo di consentire ai componenti di tale Comitato di esaminare le questioni sollevate.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel sottolineare che probabilmente i gruppi di maggioranza non sono ancora addivenuti ad un accordo sul disegno di legge di delega in materia penale, suggerisce che gli stessi potrebbero associarsi alla richiesta dell'onorevole Varchi di sospendere la seduta.

Mario PERANTONI, *presidente*, non ravvisando obiezioni alla richiesta dell'onorevole Varchi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta per consentire lo svolgimento delle necessarie interlocuzioni con la Com-

missione Bilancio in ordine all'AC 3179-A in materia di equo compenso.

La seduta termina alle 14.35.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 18.40.

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello.

C. 2435 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta della giornata odierna.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, chiede la sospensione della seduta per trenta minuti.

Il sottosegretario Francesco Paolo SISTO ritiene sufficiente una sospensione di quindici minuti.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ribadisce la propria richiesta di sospensione per trenta minuti.

Mario PERANTONI, *presidente*, sospende la seduta fino alle 19, riservandosi, ove necessario, di disporre un'ulteriore sospensione.

La seduta, sospesa alle 18.45, riprende alle 19.10.

Giulia SARTI (M5S), *relatrice*, anche a nome del relatore Vazio, chiede alla presidenza di sospendere la seduta per ulteriori 30 minuti, non essendo i relatori ancora nelle condizioni di esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Maria Carolina VARCHI (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il suo gruppo ha, nella serata odierna, un impegno politico. Sottolineando che per la sola enunciazione da parte dei relatori dei pareri sulle singole proposte emendative presentate si dovrebbe impiegare almeno un'ora, prende atto della richiesta della relatrice e chiede alla presidenza come intenda procedere per il prosieguo dell'esame. In particolare, chiede se sia o meno prevista una seduta notturna nella giornata odierna e se sia confermato l'avvio dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea per venerdì 30 luglio prossimo. Evidenziando, quindi, come a suo avviso non vi siano le condizioni per procedere nei lavori in modo ordinato, ribadisce la massima disponibilità di Fratelli di Italia e invita il presidente ad interloquire con i gruppi al fine di individuare una corretta modalità per la prosecuzione dei lavori.

Mario PERANTONI, *presidente*, nel far presente di non essere in grado al momento di affermare con certezza se questa sera la Commissione verrà convocata per una seduta notturna o meno, ritiene di non poter al momento fare altro che rinviare la seduta di trenta minuti. Sottolinea che alla ripresa, qualora i relatori non saranno ancora in grado di formulare i pareri, le decisioni relative alle modalità e ai tempi per il prosieguo dei lavori potranno essere assunte all'interno di una eventuale riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 19.15, riprende alle 19.45.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, fa presente che sono in corso importanti interlocuzioni con il Ministero, in particolare sui temi più sensibili del provvedimento, quali quello dell'improcedibilità e della prescrizione, al fine di raggiungere una posizione condivisa e di procedere con i lavori, nel senso auspicato dalla maggioranza dei gruppi. Chiede quindi che la seduta venga rinviata alla giornata di domani.

Andrea COLLETTI (MISTO-L'A.C'È), nel dichiarare di non volersi opporre alla richiesta del relatore, sottolinea tuttavia la ristrettezza dei tempi disponibili per l'esame in Commissione del provvedimento, essendo previsto l'inizio dell'esame in Assemblea per venerdì 30 luglio. Ricorda inoltre che il ritardo nell'inizio dell'esame degli emendamenti presentati in Commissione è imputabile all'insipienza della maggioranza e che tale ritardo non deve andare a detrimento dei tempi che devono essere concessi alle opposizioni.

Mario PERANTONI, *presidente*, propone di convocare la seduta prima dell'avvio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, ritiene che anche le prime ore della mattinata di domani potranno essere necessarie per definire l'intesa e svolgere le necessarie interlocuzioni con i gruppi.

Mario PERANTONI, *presidente*, in considerazione della richiesta dei relatori, avverte che la Commissione sarà convocata nella giornata di domani nella prima pausa utile dei lavori dell'Assemblea.

La seduta termina alle 19.50.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazioni nella composizione della Commissione	49
7-00664 Grande: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afgane dopo il ritiro del contingente internazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	50
7-00684 Palazzotto: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.	
7-00698 Orsini: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.	
7-00699 Delmastro Delle Vedove: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.	
7-00703 Quartapelle Procopio: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.	
7-00704 Lupi: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) ..	52
7-00688 Fassino: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.	
7-00696 Ehm: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19 (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	53
7-00700 Orsini: Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua (<i>Discussione e rinvio</i>)	54
INTERROGAZIONI:	
5-06362 Delmastro Delle Vedove: Sulla detenzione di un connazionale negli Emirati Arabi Uniti	54
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	56
5-06470 Ehm: Sul caso di una cittadina italiana condannata in Marocco per oltraggio all'Islam.	
5-06500 Zoffili: Sul caso di una cittadina italiana condannata in Marocco per oltraggio all'Islam	55
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Piero FASSINO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega-Salvini Premier, a far data dal 27 luglio scorso, ha cessato di far parte della Commissione l'onorevole Simone Billi.

Coglie l'occasione per ringraziare il collega per la collaborazione e l'assiduità assicurata.

7-00664 Grande: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afgane dopo il ritiro del contingente internazionale.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Marta GRANDE (M5S), illustrando la risoluzione in titolo, sottolinea che essa impegna il Governo ad adoperarsi affinché le autorità afgane promuovano la protezione dei diritti umani, ed in particolare delle donne, nonché a supportare, in ambito multilaterale, ogni utile iniziativa per scongiurare che siano vanificati i progressi – *in primis*, l'accesso delle donne a istruzione e lavoro – realizzati grazie alla missione internazionale a cui l'Italia ha partecipato. Nel ricordare che il contingente internazionale ha avuto tra i suoi obiettivi quello di fare rispettare la Costituzione entrata in vigore nel 2003, sottolinea che le notizie che giungono in questi giorni dall'Afghanistan sembrano confermare le più fosche previsioni, già emerse in un incontro con una delegazione di parlamentari afgane svolto nel 2013, nel corso del quale erano stati evidenziati tutti i rischi connessi ad una nuova avanzata dei talebani e al rischio assai concreto di conseguente erosione dei diritti e delle libertà fondamentali. Sottolineando la necessità che il Parlamento italiano assuma un impegno concreto e tempestivo a sostegno delle donne afgane, auspica che possa essere ricostituito rapidamente l'intergruppo di solidarietà Italia-Afghanistan.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO, ringraziando la deputata Grande per l'iniziativa assunta, segnala che il 22 luglio scorso la Farnesina ha ospitato un importante incontro di tutti gli inviati speciali per l'Afghanistan nell'ambito del processo di stabilizzazione e pacificazione intra-afghana, inclusi quelli di Unione europea e Stati Uniti. Ribadendo che l'obiettivo prioritario del Governo italiano è il mantenimento di condizioni di sicurezza, quanto meno a Kabul e nelle aree più vulnerabili

del Paese, preannuncia che a breve sarà organizzata una riunione congiunta tra una delegazione di parlamentari afgane e senatrici italiane, che potrebbe essere estesa anche alla partecipazione di deputate della Camera dei deputati.

Evidenziando che la Cooperazione italiana allo sviluppo continua ad essere presente e attiva sul territorio, ribadisce che il ritiro delle truppe non determina un disimpegno definitivo del nostro Paese. Al contrario, dopo il ritiro del contingente della *Resolute Support Mission* della NATO si intende proseguire l'impegno a sostegno della società civile, senza volere con ciò omettere di riconoscere le gravi difficoltà determinate dal sopravvento dei talebani.

Laura BOLDRINI (PD), associandosi all'apprezzamento per l'iniziativa della collega Grande, che rappresenta un buon punto di partenza, sottolinea l'esigenza improcrastinabile di un bilancio sugli esiti della presenza ventennale del contingente internazionale in Afghanistan. Ritene che l'obiettivo iniziale della missione era la lotta contro il terrorismo ed un regime fondamentalista, quello talebano, che lo proteggeva. Si voleva abbattere il regime islamista e liberare la società civile dall'oppressione dei talebani sia evidentemente fallito, dal momento che, dopo una fase di relativa pacificazione e di riconquista della libertà fondamentali, le donne afgane oggi rischiano di essere nuovamente sottoposte a violenze e soprusi inaccettabili. Ringrazia la Presidente della Commissione Difesa del Senato, senatrice Pinotti, per l'iniziativa di dialogo assunta e per averla coinvolta, insieme alla collega Ehm. Rappresenta che le donne afgane contattate – parlamentari, giornaliste, attrici della società civile – sono letteralmente terrorizzate per la prospettiva di regressione che le attende, considerato che i talebani hanno confermato la loro tristemente nota agenda politica. Allo stato, la maggior parte dei distretti sono controllati dai talebani, inclusa Herat, ed è già venuta meno la mobilità cui gli afgani si erano abituati grazie alla presenza internazionale. A suo avviso, l'errore drammatico di aver riportato i talebani al tavolo negoziale è largamente imputabile all'Am-

ministrazione Trump anche se è il Presidente Biden ad avere assunto l'iniziativa del ritiro. Pur esprimendo apprezzamento per l'approvazione di un atto di indirizzo che ponga l'accento sulla tutela dei diritti delle donne, auspica che Governo e Parlamento continuino a monitorare con attenzione gli sviluppi in corso in Afghanistan, nella consapevolezza dei rischi di un'ulteriore deterioramento della situazione.

Piero FASSINO, *presidente*, precisando che l'intera Commissione – ed egli personalmente – condivide le gravi preoccupazioni della collega Boldrini e ribadendo che anche a suo avviso il ritiro del contingente internazionale, imposto dal ritiro statunitense, costituisce un grave errore, si impegna a chiedere al Ministro Di Maio e al Ministro Guerini la disponibilità ad un confronto sugli esiti della missione in Afghanistan, peraltro già concordata in sede di comunicazioni sulla Deliberazione relativa alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

Yana Chiara EHM, (MISTO), ringraziando la collega Grande l'iniziativa assunta, preannuncia la presentazione di una sua risoluzione sul tema, rilevando la necessità di confrontarsi su un testo più aggiornato all'effettiva evoluzione della situazione sul campo. Esprimendo gratitudine e apprezzamento per le attività svolte dai nostri militari in Afghanistan, rileva che gli accordi di Doha del 2020 non hanno portato alla svolta auspicata, lasciando invece terreno libero all'avanzata dei talebani. Segnala che da maggio ad oggi si sono registrati un aumento generalizzato delle violenze in tutto il Paese ed un preoccupante incremento degli sfollati. Evidenziando che la progressiva riconquista da parte dei talebani coincide con la graduale reintroduzione di inaccettabili restrizioni alla libertà personale, in particolare a quella delle donne, rileva l'opportunità che l'atto di indirizzo approvato dalla Commissione preveda impegni più concreti.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) sottoscrive la risoluzione presentata dalla col-

lega Grande, che ringrazia per l'iniziativa meritoria. Considerato che l'intervento della collega Ehm lascia presagire un rinvio della discussione ad altra seduta, preannuncia alcune proposte di riformulazione dell'atto di indirizzo in titolo.

Vito COMENCINI (LEGA) si associa alle osservazioni dei colleghi circa la rilevanza del tema, sottolineando che l'*escalation* in corso costituisce una minaccia per tutte le minoranze, incluse quelle religiose, ed in particolare per la minoranza cristiana, da sempre perseguitata in Afghanistan, a prescindere dalla presenza dei talebani. Replacando alle considerazioni della collega Boldrini, sottolinea che un bilancio oggettivo della missione deve tener conto anche dell'impegno dei militari italiani, alcuni dei quali hanno sacrificato la propria vita. Inoltre, sottolinea che la nuova ascesa dei talebani non è imputabile al Presidente Trump, bensì ad una catena di errori commessi dalla comunità internazionale. Infine, auspica che possa presto essere finalmente organizzata la cerimonia per il rientro del contingente italiano, già preannunciata dal Ministro Guerini, per dare il giusto riconoscimento all'operato dei nostri militari.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO invita a valutare come dato nuovo rispetto alla fase precedente al 2001 la volontà espressa dai talebani di essere oggi riconosciuti come attori legittimi della comunità internazionale. È un elemento che offre una leva su cui incidere per inserire nell'agenda dei negoziati i diritti umani.

Piero FASSINO, *presidente*, invita le colleghe Grande ed Ehm a cooperare per la redazione di un testo unitario, da approvare auspicabilmente all'unanimità entro la prossima settimana.

Andrea ORSINI (FI), esprimendo apprezzamento per il testo presentato dalla collega Grande, conferma fin da ora la disponibilità di Forza Italia a convergere anche su un testo condiviso.

Piero FASSINO, *presidente*, sottolinea che tale disponibilità conferma la comune con-

sapevolezza della gravità della situazione e del contributo essenziale fornito dal contingente italiano al tentativo di stabilizzazione del Paese.

Laura BOLDRINI (PD), replicando alle osservazioni del collega Comencini, precisa che, sebbene l'Amministrazione Trump non sia l'unica responsabile degli attuali successi dei talebani, è inconfutabile che li abbia elevati al rango di parte negoziale, rafforzandone indirettamente il ruolo.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00684 Palazzotto: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00698 Orsini: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00699 Delmastro Delle Vedove: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00703 Quartapelle Procopio: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

7-00704 Lupi: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che trattandosi di atti di indirizzo vertenti tutti sulla medesima materia, in assenza di obiezioni, la discussione avrà luogo in modo congiunto. Auspica, altresì, che anche in questo caso si possa addivenire alla formulazione di un testo condiviso.

Andrea ORSINI (FI), senza entrare nel merito della risoluzione a sua prima firma, dichiara la disponibilità di massima a convergere su una risoluzione unitaria, preci-

sando, tuttavia, che la proposta avanzata dal collega Palazzotto ha un'impostazione diversa, e per molti versi opposta ed inconciliabile con quella del suo gruppo. Prevedendo un esercizio di formulazione assai difficile, si appella, dunque, al Presidente affinché lo sforzo di mediazione non comporti effetti dilatori e l'atto di indirizzo possa essere approvato entro la prossima settimana.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) precisa che la sua risoluzione è stata depositata in un periodo antecedente alle manifestazioni di protesta della società civile cubana e non è stata riformulata. Evidenzia che il suo intento, nel chiederne la calendarizzazione, è stato quello di integrare il dibattito di questa Commissione sui recenti accadimenti con questioni che non possono essere omesse o eluse, con riferimento alle gravi sofferenze patite dalla popolazione cubana a causa dell'*embargo*. Non a caso, segnala che proprio negli ultimi giorni il Messico, rompendo il veto statunitense, ha mandato due navi cariche di medicinali, considerando che ad esempio a Cuba mancano le siringhe per effettuare i vaccini contro il Covid-19.

Piero FASSINO, *presidente*, pur riconoscendo la diversa impostazione delle proposte di risoluzione in titolo, intravede la possibilità di convergere, da un lato, sulla censura della repressione attuata dalle autorità cubane nei riguardi della società civile, con le ripetute violenze e gli arresti di molti *leader* dei movimenti di opposizione; dall'altro, sul riconoscimento che sia il Parlamento europeo sia Governi europei di diverso colore politico hanno assunto una posizione critica rispetto all'*embargo*, sostenendo che la fine del blocco economico e commerciale potrebbe agevolare il processo di democratizzazione del Paese.

Concordando sulla necessità di assicurare una approvazione tempestiva dell'atto di indirizzo, ribadisce l'opportunità che i firmatari delle diverse proposte di risoluzione convergano su un testo condiviso.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

7-00688 Fassino: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.

7-00696 Ehm: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.

(Discussione congiunta e rinvio).

La Commissione inizia la discussione congiunta delle risoluzioni in oggetto.

Piero FASSINO, *presidente*, illustrando la proposta di risoluzione a sua firma, evidenzia che essa nasce dalle sollecitazioni pervenute dai Comitati degli italiani all'estero (Com.It.es.) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), volte a valutare l'opportunità di rinviare le elezioni dei Com.It.es. stessi, prevista per il 3 dicembre 2021, alla luce dell'evoluzione della pandemia e della persistenza di talune restrizioni in diversi Paesi. Sulla base di questi presupposti, si impegna il Governo a verificare se sussistano le condizioni per svolgere le elezioni nella data fissata e, nel caso si ritenga di confermarla, di adottare in ogni caso procedure semplificate atte a garantire la più ampia partecipazione in sicurezza.

Elisa SIRAGUSA (MISTO), in qualità di cofirmataria della proposta di risoluzione in titolo, ne illustra il contenuto evidenziando che essa muove in una direzione opposta, essendo finalizzata a non rinviare ulteriormente la data del 3 dicembre, fissata dal MAECI una volta valutata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie a svolgerle. Appare pertanto superfluo chiedere al Governo una nuova valutazione della situazione. A suo avviso, deve prevalere il diritto democratico dei connazionali residenti all'estero di poter votare i propri rappresentanti in seno ai Com.It.es., il cui mandato quinquennale di rinvio in rinvio è stato di fatto esteso a sette anni, tenuto conto che tali elezioni sono già state rinviate di un anno e che la democrazia non può essere sospesa a tempo indeterminato. Inoltre, per quanto sia impossibile preve-

dere l'effettiva evoluzione della pandemia nei prossimi mesi, occorre tener presente che il voto viene espresso posta, limitando al minimo i rischi di contagio. Infine, invita a valutare con grande attenzione il fatto che la sollecitazione sul rinvio sia pervenuta dal CGIE, che potrebbe avere un evidente conflitto di interessi nel richiedere il rinvio e quindi, di fatto, la proroga del proprio mandato.

Ravvede, invece, elementi di condivisione tra le due risoluzioni sul tema della sperimentazione del voto elettronico, da limitare a qualche sede, e sull'esigenza di una campagna informativa che rilanci il ruolo degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero, oggi poco conosciuti dai nostri connazionali.

Piero FASSINO, *presidente*, sottolinea che la Farnesina ha già indicato la data delle elezioni: pertanto, il primo impegno della risoluzione, volto ad impegnare l'Esecutivo a non adottare iniziative per rinviare ulteriormente le consultazioni elettorali, appare del tutto ultroneo.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ritenendo che vi fosse un accordo politico sulla risoluzione n. 7-00688 Fassino ed esprimendo perplessità per la decisione di alcuni colleghi della maggioranza di sottoscrivere la proposta di risoluzione presentata dalla collega Siragusa, propone di organizzare un apposito ciclo istruttorio per approfondire il tema.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO ritiene che vi siano i presupposti per pervenire ad un testo condiviso.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), sottoscrivendo la risoluzione n. 7-00688 Fassino, evidenzia la necessità di garantire l'introduzione di procedure semplificate, in particolare con riferimento alla presentazione delle candidature e alla raccolta delle firme, dato che al momento è necessario recarsi personalmente nelle sedi consolari con evidenti problemi legati alle misure di prevenzione del contagio.

Erasmus PALAZZOTTO (LEU) ritiene che si debba fare il possibile per rinviare le elezioni del 3 dicembre prossimo, considerato che la Farnesina avrà già effettuato le proprie valutazioni sulla possibilità di tenere le elezioni in sicurezza. La decisione sulla data è un fatto tecnico, in carico alla Direzione Generale Italiani nel mondo, del tutto estranea a considerazioni di tipo politico; pertanto, a suo avviso non è opportuno procedere oltre nell'esame delle proposte di risoluzione, che dovrebbero entrambe essere ritirate.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), invitando la collega Quartapelle a non drammatizzare eccessivamente il problema della raccolta delle firme, concorda con l'auspicio che si possa convergere su un testo unitario, in analogia con gli atti di indirizzo precedentemente discussi.

Elisa SIRAGUSA (MISTO) ribadisce che le modalità per la raccolta firme possono essere modificate semplificando il sistema ed utilizzando strumenti informatici, senza con ciò arrivare alla misura estrema del rinvio delle elezioni.

Piero FASSINO, *presidente*, preso atto dell'assenza di un largo consenso su nessuna delle due risoluzioni in titolo, propone di lavorare ad un testo unificato circoscritto sui soli aspetti tecnico-organizzativi delle elezioni, accantonando la questione connessa alla data di svolgimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00700 Orsini: Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Andrea ORSINI (FI), sebbene meno noto rispetto al caso cubano, sottolinea la necessità di tematizzare la crisi in corso Nicaragua, caratterizzata da una violenta re-

pressione dell'opposizione democratica, con arresti arbitrari e ripetute violazioni dei diritti fondamentali, rispetto alle quali è necessario che l'Italia assuma una posizione ferma, al pari di altri *partner* della comunità internazionale. Peraltro, ricorda che il regime sandinista di Ortega continua ad offrire ospitalità ad una brigatista, Alessio Casimirri, condannato in via definitiva in Italia a sei ergastoli, a conferma del clima ideologico che caratterizza la leadership politica di tale Paese.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), preannunciando la presentazione di una proposta di risoluzione vertente su analoga materia, si dichiara disponibile a lavorare per l'elaborazione di un testo condiviso.

Piero FASSINO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Piero FASSINO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 15.05.

5-06362 Delmastro Delle Vedove: Sulla detenzione di un connazionale negli Emirati Arabi Uniti.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo, esprimendo perplessità sulla scelta di non convocare immediatamente l'Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti per chiedere che siano rispettati pienamente i diritti alla difesa del nostro connazionale, a partire dal diritto a

nominare un proprio avvocato e a presentare istanza per la detenzione domiciliare.

A suo avviso, l'atteggiamento ostativo delle autorità emiratine, associato al divieto di sorvolo per i nostri mezzi aerei di rientro dall'Afghanistan, appare riconducibile alle recenti restrizioni alle esportazioni di armi italiane nella regione e dunque sembra configurare una rappresaglia contro il nostro Paese, di cui sta pagando le spese il nostro connazionale. A maggior ragione, la convocazione dell'Ambasciatore emiratino sarebbe più che doverosa.

5-06470 Ehm: Sul caso di una cittadina italiana condannata in Marocco per oltraggio all'Islam.

5-06500 Zoffili: Sul caso di una cittadina italiana condannata in Marocco per oltraggio all'Islam.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno trattate congiuntamente.

Il Sottosegretario Manlio DI STEFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Yana Chiara EHM (MISTO), in qualità di presentatrice dell'interrogazione 5-06470, replicando, si dichiara soddisfatta della risposta del Governo, evidenziando che il caso ha colpito l'opinione pubblica per la

sproporzione tra le responsabilità della giovane connazionale e la dura condanna che le è stata inflitta. Auspica che il Governo continui a seguire con attenzione l'evoluzione della vicenda processuale, nella speranza di una revisione della sentenza in sede di appello.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione n. 5-06500, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo. Esprendo apprezzamento per l'attività delle strutture diplomatiche consolari in Marocco a tutela di una ragazza perfettamente integrata nel tessuto sociale del nostro Paese, invita il Governo a monitorare con attenzione eventuali casi analoghi, in cui il reato di blasfemia viene punito anche se commesso al di fuori del territorio in cui è previsto dai codici.

Piero FASSINO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06362 Delmastro Delle Vedove: Sulla detenzione di un connazionale negli Emirati Arabi Uniti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'arresto del Signor Andrea Giuseppe Costantino, negli Emirati con la compagna e la figlia minore per rinnovare il visto di residenza, è avvenuto il 21 marzo in un hotel di Dubai. Il Consolato Generale nella città emiratina è stato informato dalla compagna, secondo la quale un gruppo di poliziotti in borghese lo avrebbe arrestato per trasferirlo subito ad Abu Dhabi.

La nostra Ambasciata ha svolto numerosi passi formali e informali presso le Autorità di polizia e ha inviato diverse Note Verbali al Ministero degli Esteri. In parallelo, la Farnesina ha inviato altrettante Note Verbali all'Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma.

Il 21 maggio il Ministro Di Maio ha indirizzato una lettera al Ministro degli Esteri emiratino per richiedere la sua collaborazione ai fini di una rapida soluzione della vicenda.

Il 29 giugno, per la prima volta, le Autorità emiratine hanno fatto riferimento a contestazioni formali, quelle di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, oltre a indicare un numero di procedimento penale in una Nota Verbale trasmessa alla nostra Ambasciata ad Abu Dhabi.

Il Signor Costantino è attualmente recluso nel carcere di Al Wathba ad Abu Dhabi, dove ha potuto finora ricevere tre visite consolari il 20 aprile, l'8 giugno e il 7 luglio 2021. Ha partecipato alle visite il

nostro Ambasciatore ad Abu Dhabi. Il connazionale è apparso in buone condizioni di salute, sebbene evidentemente provato. Una nuova visita consolare è stata richiesta dalla nostra Ambasciata alle Autorità emiratine. Dal 27 maggio il Signor Costantino ha la possibilità di effettuare brevi comunicazioni telefoniche per rassicurare i familiari delle sue condizioni di salute.

Nei giorni scorsi l'Ambasciata ha formalizzato al Ministero degli Esteri di Abu Dhabi, su segnalazione del connazionale, una richiesta di approfondimenti diagnostici e di un'alimentazione più varia rispetto a quella sinora fornita dal carcere.

Fin dall'inizio della vicenda la Farnesina è in stretto contatto con i familiari e il legale del Signor Costantino, ricevuti dal Direttore Generale per gli Italiani all'estero Vignali il 19 maggio e il 4 giugno.

Il Direttore Generale Vignali si è inoltre recato in missione negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 5 luglio. Ha incontrato il suo omologo, il Sottosegretario aggiunto per gli affari consolari Falsai Lutfi, e altre importanti personalità locali.

Tutto questo nostro impegno non cesserà, per mantenere elevata l'attenzione sul caso e continuare a sensibilizzare le Autorità degli Emirati. Nell'ambito di questo sforzo, valuteremo accuratamente l'opportunità, evocata dall'interrogante, di convocare l'Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti a Roma.

ALLEGATO 2

Interrogazioni nn. 5-06470 Ehm e 5-06500 Zoffili: Sul caso di una cittadina italiana condannata in Marocco per oltraggio all'Islam.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La cittadina italo-marocchina Ikram Nzih, nata a Vimercate in provincia di Milano il 6 maggio 1998 e attualmente residente ad Avignone, è stata condannata in primo grado per offese alla religione a tre anni e mezzo di carcere e a una multa di 50 mila Dirham, circa quattromila settecento euro. Contro la sentenza i legali della connazionale hanno presentato appello. L'udienza è prevista nelle prossime settimane.

La Signora Ikram Nzih è stata fermata il 19 giugno al suo arrivo a Marrakech con l'accusa di aver pubblicato un *post* sulla piattaforma Facebook dai toni inopportuni nei confronti del popolo marocchino. Si tratterebbe, in particolare, di una parodia della Sura 108 cosiddetta *Al Kawthar*, la Sura dell'Abbondanza, definita nel *post* « il versetto del whisky ». La Signora ha dichiarato di non averlo scritto e di aver condiviso sul proprio profilo Facebook solo una foto raffigurante una pagina del Corano, il cui contenuto era stato alterato, rimuovendola dopo 15 minuti perché avvertita da altri della gravità del suo contenuto.

Alla notizia della condanna l'Ambasciata d'Italia a Rabat e il Consolato Ge-

nerale a Casablanca, anche tramite il Vice Console Onorario a Marrakech, si sono immediatamente attivati per acquisire informazioni sulla situazione della connazionale. Il Console Generale l'ha visitata in carcere due volte, il Vice Console Onorario una. Lo stesso Ambasciatore a Rabat, Armando Barucco, le ha prestato visita pochi giorni fa, il 23 luglio. Nel corso di tutte queste visite consolari la Signora Nzih è sempre apparsa in buone condizioni fisiche e psicologiche. Nelle prossime settimane il Consolato Generale a Casablanca continuerà a monitorarne lo stato di salute attraverso il proprio medico di fiducia.

Le nostre Rappresentanze diplomatico-consolari, in coordinamento con il Console Onorario a Marrakech, sono inoltre in contatto costante con la famiglia di Ikram e il suo legale, individuato grazie all'assistenza fornita dal Consolato Generale.

La Farnesina continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione. Garantiremo a Ikram Nzih tutta l'assistenza possibile nelle successive fasi del procedimento penale che la vede coinvolta, mantenendo un canale di comunicazione costante con i suoi familiari e l'avvocato.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	58
Variatione nella composizione della Commissione	58
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – parere favorevole</i>)	58
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	62
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	59
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variatione nella composizione della Commissione.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la deputata Wanda FERRO cessa di far

parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato Paolo Nicolò ROMANO.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021.

(Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

Giuseppina OCCHIONERO (IV), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), annunciando di avere tenuto conto dei contributi offerti al dibattito da tutti i gruppi.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ricorda come la Commissione, nel corso di vari provvedimenti, abbia più volte avanzato proposte al Governo volte a favorire la ripresa dell'economia italiana, così duramente provata dalla crisi provocata dalla pandemia del COVID-19. Pensa, ad esempio, alle osservazioni apposte alla proposta di parere sulle priorità del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nelle quali veniva dato ampio risalto a quei progetti di transizione ecologica anche nel settore della Difesa. Osserva, quindi, che la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2021 riprende tali proposte ed auspica che il Governo possa effettivamente svilupparle. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del M5S.

Salvatore DEIDDA (FDI) ribadisce la stima per l'operato della Difesa. Preannuncia, tuttavia, il voto di astensione del gruppo di Fratelli d'Italia, sottolineando come la Relazione del Governo non rechi indicazioni su come l'Italia e l'Unione europea intendono affrontare le impegnative sfide geopolitiche del prossimo futuro. Il nostro Paese sta perdendo sempre più posizioni nel contesto internazionale e il ritiro del contingente militare impegnato in Afghanistan ne è una testimonianza. Ritiene che sia necessario dotarsi di una Difesa all'altezza delle nuove sfide e minacce ed auspica, dunque, un salto di qualità che possa consentire all'Italia di non rimanere indietro.

Marica FANTUZ (LEGA) preannuncia il voto favorevole della Lega.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Stefania Pucciarelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

C. 3223 Governo.

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roger DE MENECH (PD) introduce l'esame del provvedimento rilevando che lo scorso 22 luglio il Consiglio dei ministri ha deliberato di prorogare lo stato di emergenza nazionale fino al 31 dicembre 2021 e ha stabilito, altresì, le modalità di utilizzo del *Green Pass* e nuovi criteri per la « colorazione » delle Regioni.

Osserva, quindi, che a seguito di tale delibera è stato emanato il decreto-legge n. 105 del 2021, composto di 14 articoli e un allegato. In sintesi, il provvedimento d'urgenza, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 prevede l'ulteriore proroga dello stato di emergenza nazionale, spostando dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 il termine di scadenza (articolo 1).

Viene, poi, modificato, all'articolo 2, il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni, assumendo come parametri princi-

pali, non più esclusivamente l'incidenza dei contagi, ma, bensì, anche il tasso di occupazione dei posti letto in area medica e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Evidenzia, poi, che l'articolo 3 prevede, a partire dal prossimo 6 agosto, la possibilità di svolgere alcune attività (come, ad esempio, le consumazioni al tavolo al chiuso, la partecipazione a spettacoli e competizioni sportive, visite a musei e mostre, frequentazione di piscine, palestre, centri benessere, sagre e fiere, convegni eccetera), solo se si è in possesso di certificazione verde COVID-19, la cui validità è diversa a seconda se sia stata rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino, la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2, oppure l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2.

L'articolo 4, invece, reca alcune modifiche alla disciplina per lo svolgimento degli spettacoli culturali dettata dal decreto-legge n. 52/2021 (cosiddetto decreto riaperture).

L'articolo 5, al fine di garantire la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti fino al 30 settembre 2021, prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 definisca, d'intesa con il Ministro della salute, un apposito protocollo con le farmacie, autorizzando una spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021.

L'articolo 6 proroga una serie tassativa di disposizioni – elencate nell'allegato 1 – strettamente legate al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica. Le disposizioni di competenza della Commissione difesa sono contenute ai numeri 3, 5 e 16 dell'allegato 1. In particolare, il numero 3 proroga, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 (articolo 73-bis, comma 1 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto Cura Italia). Il numero 5 proroga, invece, le misure che dispensano temporaneamente dal servizio in presenza il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche ai soli fini precauzionali in relazione all'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 e non computano alcuni periodi di assenza per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, collocando d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia (articolo 87, comma 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). Infine, il numero 16 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Si tratta di disposizioni introdotte da precedenti decreti-legge che hanno adottato le misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 e che sono state, da ultimo, prorogate dal decreto-legge n. 52 del 2021 fino al 31 luglio corrente.

Seppur non di stretta competenza della Commissione, segnala il numero 8 che proroga, sempre fino al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), incarico ricoperto dal 1 marzo 2021 dal Generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano la proroga di alcune disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, nonché di alcune misure a favore dei cosiddetti lavoratori fragili.

L'articolo 10, invece, contiene misure urgenti in materie di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria.

Infine, l'articolo 11, istituisce un fondo per i ristori alle sale da ballo, mentre l'articolo 12 reca le disposizioni transitorie

e finali e l'articolo 13 le disposizioni finanziarie.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere favorevole al termine del dibattito.

Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il relatore per l'accurata esposizione ed esprime apprezzamento per le misure che riguardano il comparto della Difesa. Ritiene, tuttavia che non sia possibile limitare l'esercizio di alcune attività qualora i tempi per la prenotazione dei vaccini vadano ben al di là del 6 agosto, data dalla quale sarà scattato l'obbligo del *Green Pass*. Tali difficoltà oggettive dovrebbero infatti indurre a prevedere l'obbligo del certificato verde solo per gli spostamenti tra i diversi Stati, altrimenti si rischierebbe di costringere i cittadini a effettuare i tamponi ogni due giorni, con notevoli disagi anche economici. Invita, quindi a riflettere, esprimendo comunque soddisfazione per il lavoro del Generale Figliuolo.

Antonio DEL MONACO (M5S) nutre perplessità sui tempi lunghi prospettati dal collega Deidda, osservando come le vaccinazioni stiano procedendo in maniera spedita e le autorità competenti stiano addirittura tentando di contattare chi ancora non si sia vaccinato. Concorda, invece, sul fatto che laddove non sia possibile assicurare la somministrazione del vaccino, debba comunque essere possibile effettuare gratuitamente i tamponi anti-covid.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminati, per le parti di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) e il Programma di lavoro della Commissione europea per l’anno 2021;

premessi che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea riferita all’anno 2021 evidenzia che il Governo intende favorire la massima sinergia tra i progetti inseriti nel programma della Commissione Europea e quelli legati all’attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), attraverso il quale l’Esecutivo intende dare ulteriore slancio alle riforme e agli investimenti necessari per raggiungere le sfide che l’Italia si è posta, tra cui ridurre l’impatto sociale ed economico della crisi pandemica, sostenere la transizione verde e digitale, innalzare il potenziale di crescita dell’economia e la creazione di occupazione;

in particolare, con riguardo ai temi di interesse della Commissione Difesa, il Governo conferma, alla scheda 2.1.15, l’impegno, anche con riguardo al comparto difesa e sicurezza, nella transizione energetica verso fonti rinnovabili, nell’efficientamento energetico del parco infrastrutturale e nell’adozione di tecnologie intelligenti volte all’efficienza e alla resilienza energetica in un alveo di sicurezza cibernetica;

alla scheda 2.2.13 viene, invece, evidenziato come il Governo sia impegnato

nel processo di innovazione tecnologica e transizione alla modalità digitale in tutte le articolazioni e settori di interesse del comparto difesa, mentre alla scheda 2.2.14 viene sottolineato come il Governo continuerà a garantire il sostegno istituzionale all’implementazione dei programmi di cooperazione multilaterale sia per rafforzare la base tecnologica ed industriale europea della difesa, sia per ridurre le dipendenze di settore e favorire una maggiore indipendenza in termini di sviluppo di tecnologie innovative e di capacità produttive;

rilevato come la partecipazione italiana ai programmi europei di cooperazioni industriali nel campo della difesa contribuirà all’ammodernamento dello Strumento militare e, più in generale, costituirà una leva strategica per la ripresa del sistema produttivo nazionale, di cui l’industria della difesa rappresenta uno dei settori trainanti e più altamente competitivi dell’economia nazionale ed un importante volano per la crescita del Sistema-Paese;

evidenziato, infine, con riguardo alle iniziative condotte nell’ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) dell’UE, che il Governo intende favorire lo sviluppo delle missioni dell’UE per assicurare all’Unione un ruolo di primo piano nella gestione delle crisi, attraverso l’implementazione dell’*European Peace Facility*, promuovere l’efficace applicazione degli strumenti volti al rafforzamento della difesa europea, quali la cooperazione rafforzata nell’ambito della difesa (PESCO) e la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), in complementarietà con i processi di pianificazione delle capacità mili-

tari della NATO e, infine, seguire con attenzione il processo di definizione della cosiddetta Bussola strategica (*Strategic Compass*), che dovrebbe costituire il principale documento politico-strategico con il quale orientare i processi di pianificazione e sviluppo delle capacità volti a favorire la resilienza e l'autonomia strategica dell'UE;

considerato che il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2021 (COM (2020) 690) indica che la Commissione continuerà a prodigare tutto il suo impegno per gestire la pandemia da Covid-19, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti in Europa e nel mondo, evidenziando al contempo l'opportunità offerta dal piano NextGenerationEU, insieme al bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi,

ma anche di realizzare e costruire un modo migliore di vivere per l'Europa di domani;

preso atto con favore degli impegni assunti nella scheda 3.6, dove il Governo esprime la volontà di rafforzare la posizione unitaria dell'UE sulle principali questioni internazionali, a partire dalla Libia, e di prestare la massima attenzione alla sicurezza e alla stabilità del Mediterraneo orientale, favorendo il dialogo tra le parti, in raccordo con i partner UE e NATO;

auspicato, altresì, che anche il Corno d'Africa e il Mozambico possano rappresentare una priorità nell'ambito delle politiche di rafforzamento della posizione unitaria dell'UE sulle principali questioni internazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	67
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Nuovo testo Doc. XXII, n. 56 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	65
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.

C. 522 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio 2021.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, al fine di ovviare ai rilievi espressi dalla Ragioneria generale dello Stato sull'articolo 5, che prevede benefici contributivi per le imprese in possesso della certificazione della parità di genere, propone una riformulazione del medesimo articolo 5, giacché il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui si prevede la riduzione a decorrere dal 2022, presenta le occorrenti disponibilità per il solo anno 2022 (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, affinché la relatrice possa formulare una proposta di parere sul provvedimento in oggetto sulla

base della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 56.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, composto da sette articoli, è stato adottato dalla Commissione attività produttive e reca l'istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, alla quale sono conferiti i seguenti compiti: indagare sulle forme più ricorrenti di truffe o di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, con particolare riguardo alle clausole vessatorie, anche nell'ambito dell'erogazione dei servizi pubblici essenziali; indagare sul riporzionamento, l'obsolescenza programmata nonché sulla qualità dei servizi pubblici essenziali che consentono l'esercizio della libertà di circolazione e della libertà di comunicazione e, infine, monitorare lo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Segnala che la Commissione, composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera, è istituita per la durata della XVIII Legislatura ed ha l'obbligo di presentare alla Camera dei deputati, annualmente o al termine dei suoi lavori, una relazione sui risultati dell'attività d'inchiesta, nonché facoltà di presentare relazioni su singoli temi.

Evidenzia che il testo prevede che la Commissione, nell'accertamento dei fatti, proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La stessa, inoltre, ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi-

smi inquirenti, anche se coperti da segreto; copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari e copie di atti e documenti custoditi, prodotti o acquisiti da organi o uffici della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'attività della istituenda Commissione, segnala che il comma 6 dell'articolo 6 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e che siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Pertanto, poiché il provvedimento in esame non è suscettibile di determinare effetti diretti sulla finanza pubblica, giacché i relativi oneri sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, propone di esprimere sullo stesso un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che il progetto di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

Segnala che, nel corso dell'esame presso il Senato, la Commissione Bilancio ha reso all'Assemblea parere non ostativo sul testo elaborato in sede referente (S. 988-A, seduta del 18 maggio 2021): in precedenza, infatti, la Commissione Bilancio aveva reso parere non ostativo sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

In merito alla soppressione dell'articolo 14, comma 8, ultimo periodo, relativo ai contributi obbligatori delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, non ha osservazioni da formulare per quanto concerne i profili di quantificazione.

Relativamente ai profili di quantificazione dell'articolo 19, che reca una delega al Governo in materia di controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto della previsione di una clausola di invarianza e dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base al quale qualora dai decreti legislativi derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i decreti stessi sono emanati solo successivamente all'entrata in vi-

gore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Tutto ciò premesso, formula sul provvedimento in esame una proposta di parere favorevole.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

ALLEGATO

**Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna
in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A.**

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

MEF - RGS - Prot. 209323 del 15/07/2021 - U



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO X

Prot. n.
Entrata prot. 203543/2021
Allegati: 2
Rif. nota n.

All'Ufficio Legislativo Economia
legislativo.economia@pec.mef.gov.it

e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

OGGETTO: A. C. 522 e abbinati recanti modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale – Relazione tecnica.

È stata esaminata la relazione tecnica relativa all'Atto Camera n. 522 e abbinati, recanti modifiche al Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

Al riguardo – nel ribadire i rilievi espressi in ordine al testo del provvedimento con nota n. 200330 del 6 luglio 2021 che, ad ogni buon conto, si allega alla presente – con riferimento specifico alla relazione tecnica si osserva quanto segue.

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità).

La proposta introduce modifiche in materia di predisposizione del rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private, estendendo la platea delle aziende assoggettate all'obbligo di predisposizione e introducendo, quale modalità di redazione del menzionato rapporto, la sola modalità telematica attraverso la compilazione di un modello

pubblicato sul sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.

La Consigliera e il Consigliere regionale di parità, che accedono attraverso identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla Consigliera o al Consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro, al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La relazione tecnica asserisce che gli adempimenti connessi all'implementazione dei sistemi informatici possono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, utilizzando le risorse iscritte sul capitolo di bilancio del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, denominato "Spese per lo sviluppo dei sistemi informativi per il lavoro" (cap. 7821), senza tuttavia indicare nel dettaglio le risorse da destinare all'attuazione della misura in esame. In assenza di tali elementi di dettaglio si esprime **parere contrario**.

Articolo 4 (Certificazione della parità di genere).

La proposta prevede, tra l'altro, l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, dei Consiglieri e delle Consigliere di parità, dei rappresentanti sindacali ed esperti individuati secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dello sviluppo economico.

La relazione tecnica afferma che il Comitato tecnico permanente opererà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, le riunioni potranno svolgersi in presenza presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri o a distanza e la segreteria del Comitato sarà assicurata dagli uffici del Dipartimento per le pari opportunità della medesima Presidenza nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio autonomo della stessa.

Sul punto occorrerebbe puntuale indicazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente che possono essere destinate all'istituzione e all'operatività del

citato Comitato, senza compromettere la realizzazione di interventi già programmati. In assenza non può che esprimersi **parere contrario**.

Infine, si rappresenta la necessità di specificare in norma che ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese, o altri emolumenti comunque denominati, allineando così la disposizione in esame alla relazione tecnica pervenuta a corredo.

Articolo 5 (Premialità di parità).


La proposta prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e nel limite di 50 milioni di euro annui, il riconoscimento di uno sgravio dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati in favore delle aziende che, al 31 dicembre dell'anno precedente, siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al d.lgs. n. 198/2006. Agli oneri derivanti, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La relazione tecnica ritiene che lo stanziamento risulti congruo per l'onere da coprire e assicura, altresì, che essendo la disposizione disegnata con un tetto di spesa, tenuto conto che la norma primaria rimanda a parametri da definire in successivo atto per l'attività di certificazione della parità di genere, che i medesimi parametri non potranno indurre effetti di superamento del tetto delle risorse già stanziare, e pertanto il loro utilizzo non è idoneo a pregiudicare il perseguimento delle ulteriori finalità già previste a legislazione vigente.

Al riguardo, nell'evidenziare che la quantificazione dell'onere non appare adeguatamente giustificata in relazione tecnica, anche con riguardo alla dimensione e al profilo, si ribadisce che la disposizione appare asistemica e non correttamente formulata, determina maggiori oneri a carattere strutturale a carico della finanza pubblica in termini di minori entrate contributive e con copertura inidonea, pertanto si esprime **parere contrario**.

Tanto premesso, si restituisce la relazione tecnica negativamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Relazione Tecnica C522 e abb.**Modifiche al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.****Art. 1 (Modifiche all'art.20 del codice delle pari opportunità).**

L'articolo 1 prevede la presentazione di una relazione biennale al Parlamento da parte della Consigliera o del Consigliere di Parità, conseguentemente la disposizione non presenta alcun profilo di carattere finanziario.

Art. 2 (Modifiche all'art.25 del codice delle pari opportunità).

La proposta normativa modifica l'art. 25 del codice delle pari opportunità, ampliando le ipotesi di discriminazione diretta ed indiretta previste dal medesimo articolo. Come il citato art. 25, le modifiche in questione hanno carattere ordinamentale e, pertanto, i relativi ed eventuali effetti sull'assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni non impattano sulla finanza pubblica, potendo essere attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 (Modifiche all'art.46 del codice delle pari opportunità).

Ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità, le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile su diversi temi tra cui il *gender pay gap*, la formazione, la promozione professionale etc.

In caso di inottemperanza si applicano sanzioni amministrative pecuniarie e nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

A partire dal 2016, è prevista la trasmissione telematica del rapporto attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Attualmente non è pubblicato l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto o di quelle che non lo hanno trasmesso, tuttavia, la proposta normativa prevede sia la trasmissione telematica del rapporto in via esclusiva, sia la pubblicazione degli elenchi aziendali da parte del Ministero del Lavoro.

La proposta in esame, inoltre, modifica la dimensione aziendale delle aziende tenute ad inviare la relazione abbassandola da 100 a 50 dipendenti e prevede la possibilità anche per le aziende al di sotto di tale soglia la possibilità di redazione del rapporto su base volontaria. Viene altresì introdotta la certificazione del rispetto dei parametri minimi di rispetto delle pari opportunità definite successivamente con uno o più decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

In merito agli effetti finanziari, fermo restando che l'estensione per le aziende dell'obbligo di redigere ogni 2 anni il rapporto è priva di ricadute sulla finanza pubblica, si assicura che anche gli adempimenti aggiuntivi possono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, e già gravanti sul capitolo 7821 "Sviluppo del sistema informativo" del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, senza determinare dunque ulteriori oneri e/o aggravii a carico della finanza pubblica.

Art. 4 (Certificazione della parità di genere).

L'art. 4, comma 3, prevede l'istituzione, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunità, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parità, da rappresentanti sindacali ed esperti individuati, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.

Ciò premesso, occorre tener conto come l'istituzione del Comitato tecnico permanente risponda alle indicazioni contenute nella componente n 1 della Missione n. 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Investimento 1.3: Sistema di certificazione della parità di genere), che prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità di un Tavolo di lavoro sulla "Certificazione di genere delle imprese".

Il Comitato tecnico permanente opererà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, le riunioni potranno svolgersi in presenza presso le sedi della Presidenza del Consiglio dei ministri o a distanza e la segreteria del Comitato sarà assicurata dagli uffici del Dipartimento per le pari opportunità della medesima Presidenza nell'ambito delle risorse disponibili del bilancio autonomo della stessa.

Pertanto, come potrà essere precisato anche nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità previsto dalla norma, per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese.

Art. 5 (Premialità di parità)

L'art. 5 inserisce la "premialità di parità" ovvero riconosce a decorrere dal 2022 ai datori di lavoro privati, in possesso della certificazione indicata e per ogni anno di validità della certificazione, uno sgravio contributivo pari all'1 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di

50 mila euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, assicurando il rispetto del limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui.

In base agli archivi dell'Inps, relativi alle imprese del settore privato non agricolo, nel 2019 il numero delle lavoratrici nelle realtà aziendali con un numero di addetti superiore ai 50 dipendenti è di 3,89 mln, il numero dei lavoratori 5,17 mln, mentre l'imponibile medio annuo è pari a circa 17.000 euro per le prime e 25.100 euro per i secondi.

Il *gender pay gap* complessivo, calcolato sull'imponibile previdenziale, è pari a circa il 37%.

In ordine alla stima dell'onere complessivo, ipotizzando che uno dei requisiti per l'erogazione dello sgravio sia che le aziende debbano avere una media retributiva totalmente allineata tra uomini e donne e che possano essere definiti ulteriori parametri più stringenti relativi alla conciliazione dei tempi vita-lavoro e alla progressione di carriera, si ritiene che lo stanziamento possa essere ritenuto congruo per l'onere da coprire. Si fa presente, inoltre, che essendo la disposizione disegnata con un tetto di spesa, tenuto conto che la norma primaria rimanda a parametri da definire in successivo atto per l'attività di certificazione della parità di genere, si assicura che i medesimi parametri non potranno indurre effetti di superamento del tetto delle risorse già stanziate, e pertanto il loro utilizzo non è idoneo a pregiudicare il perseguimento delle ulteriori finalità già previste a legislazione vigente.

Va evidenziato, altresì, che l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, ai fini dell'attuazione della misura, risulta giustificato proprio dalla circostanza che le risorse di detto Fondo sono prioritariamente destinate ad effettuare interventi come l'introduzione di sgravi contributivi concessi ai lavoratori e ai datori di lavoro, al fine di sostenere l'occupazione e, dunque, le condizioni di lavoro di alcune categorie, tra cui sono annoverabili le donne, che si trovano in una situazione di debolezza nel mercato del lavoro.

Art.6 (Equilibrio di genere negli organi delle società pubbliche)


Ci si rimette alle valutazioni delle altre Amministrazioni competenti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito positivo negativo

15/07/2021

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



m lps.29.REGISTRO UFFICIALE.U.0006800.27-07-2021



Al Ministero dell'Economia e Finanze
Ufficio Legislativo
Ufficio Coordinamento Legislativo
Ufficio coordinamento Ragioniere generale

Oggetto: AC 522 e abbinati - Pari opportunità tra uomo e donna - Riformulazione art.5 (Premialità di parità) e Relazione Tecnica.

Con riferimento al provvedimento in oggetto, al fine di ovviare ai rilievi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di verifica negativa della quantificazione degli oneri, si propone la seguente riformulazione della disposizione di cui all'art.5 (Premialità di parità), atteso che il Fondo sociale per occupazione e formazione ha disponibilità per l'anno 2022.

Riformulazione art.5 (Premialità di parità)

"All'art. 5, i commi da 1 a 3 sono sostituiti con i seguenti:

- 1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.*
- 2. L'esonero di cui al comma 1 è determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1.*
- 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione per 70 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."*

Relazione tecnica

L'art. 5 inserisce la "premialità di parità" ovvero riconosce per l'anno 2022 ai datori di lavoro privati, in possesso della certificazione indicata e per ogni anno di validità della certificazione, un esonero contributivo pari all'1 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 50 mila euro per l'anno 2022, riparametrato e applicato su base mensile, assicurando il rispetto del limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro annui per il medesimo anno 2022.

In base agli archivi dell'Inps, relativi alle imprese del settore privato non agricolo, nel 2019 il numero delle lavoratrici nelle realtà aziendali con un numero di addetti superiore ai 50 dipendenti è di 3,89 mln, il numero dei lavoratori 5,17 mln, mentre l'imponibile medio annuo è pari a circa 17.000 euro per le prime e 25.100 euro per i secondi.

Il *gender pay gap* complessivo, calcolato sull'imponibile previdenziale, è pari a circa il 37%.

In ordine alla stima dell'onere complessivo, ipotizzando che uno dei requisiti per l'erogazione dell'esonero contributivo sia che le aziende debbano avere una media retributiva totalmente allineata tra uomini e donne e che possano essere definiti ulteriori parametri più stringenti relativi alla conciliazione dei tempi vita-lavoro e alla progressione di carriera, si ritiene che lo stanziamento possa essere ritenuto congruo per l'onere da coprire. Si fa presente, inoltre, che essendo la disposizione disegnata con un tetto di spesa, tenuto conto che la norma primaria rimanda a parametri da definire in successivo atto per l'attività di certificazione della parità di genere, si assicura che i medesimi parametri non potranno indurre effetti di superamento del tetto delle risorse già stanziato, e pertanto il loro utilizzo non è idoneo a pregiudicare il perseguimento delle ulteriori finalità già previste a legislazione vigente.

Ai fine della copertura del limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 (minori entrate contributive) si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante una riduzione di 70 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo sociale per occupazione e formazione, attesa la natura e i riflessi contabili delle risorse del Fondo medesimo.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO
Cons. Alessandro Goracci



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	79

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020) 690 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.30.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compen-

sazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione.

C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione procederà all'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento. Invita quindi il

relatore e la rappresentante del Governo a esprimere i pareri di competenza.

Luca SANI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Marattin 1.1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Invita quindi i presentatori al ritiro di tutte le restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con il parere espresso dal relatore.

Luigi MARATTIN, *presidente*, accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.1 a sua prima firma.

Osserva quindi che l'emendamento, sostitutivo dell'articolo 1 del provvedimento, è finalizzato ad una sistematizzazione della disciplina in materia di compensazioni dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, rendendo stabile la possibilità di compensare le somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture e appalti. Sarà inoltre consentita la compensazione dei crediti derivanti da prestazioni professionali e verrà eliminata la condizione che il debito tributario da compensare debba essere inferiore o pari al credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione.

Segnala poi che l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 comporterà l'eliminazione della disciplina speciale, riconducendo integralmente l'istituto della compensazione dei crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione nell'ambito della disciplina ordinaria di cui all'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Sottolinea infine che la condizione che il debito tributario da compensare sia affidato all'agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione è volta a impedire il verificarsi di effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica, limi-

tando la compensazione a debiti sufficientemente risalenti.

Giulio CENTEMERO (Lega) sottoscrive l'emendamento Marattin 1.1, come riformulato, a nome di tutti i deputati del proprio gruppo.

Lucia ALBANO (Fdi), ritirando l'emendamento a sua prima firma 1.5, annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla nuova formulazione dell'emendamento Marattin 1.1, che accoglie lo spirito della proposta di legge C. 2361, presentata dall'onorevole Ferro, sia per quanto riguarda la stabilizzazione dell'istituto della compensazione, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei limiti di importo.

Chiede quindi chiarimenti in ordine alla previsione di cui al comma 1, lettera *b*), che limita la compensazione alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui essa è richiesta.

Luigi MARATTIN, *presidente*, evidenzia come la formulazione adottata, che limita la compensazione a debiti risalenti, consenta di evitare che possano verificarsi impatti negativi sugli equilibri di finanza pubblica.

Lucia ALBANO (Fdi) prende atto dei problemi di carattere finanziario evidenziati, che hanno purtroppo impedito di estendere la possibilità di compensazione ad ulteriori categorie di debiti tributari.

Raffaele TOPO (PD) sottoscrive l'emendamento Marattin 1.1, come riformulato, a nome di tutti i deputati del gruppo Partito Democratico.

Antonio MARTINO (FI) sottoscrive l'emendamento Marattin 1.1, come riformulato, a nome di tutti i deputati del gruppo Forza Italia.

Vita MARTINCIGLIO (M5S) ritira l'emendamento Cancellieri 1.6, di cui è cofirmataria, e sottoscrive l'emendamento Ma-

rattin 1.1, come riformulato, a nome di tutti i deputati del proprio gruppo.

Luca PASTORINO (LeU) sottoscrive l'emendamento Marattin 1.1, come riformulato.

Raffaele BARATTO (CI) ritira i propri emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 e sottoscrive l'emendamento Marattin 1.1, come riformulato, a nome del gruppo Coraggio Italia.

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) sottoscrive l'emendamento Marattin 1.1, come riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Marattin 1.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come testé modificato dalla proposta emendativa approvata, sarà trasmesso alle Commissioni I, V e X, ai fini dell'espressione del parere.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021
— Un'Unione vitale in un mondo fragile.
COM(2020) 690 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.

Doc. LXXXVI, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 27 luglio scorso.

Luca SANI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sui provvedimenti in esame, con un'osservazione volta a segnalare l'opportunità che il Governo, nell'ambito della definizione delle misure da adottare a livello europeo per il completamento dell'Unione bancaria e del mercato unico dei capitali, garantisca adeguata tutela e valorizzazione delle Banche di credito cooperativo.

Massimo UNGARO (IV), ringraziando il relatore per il lavoro svolto, evidenzia come negli ultimimesi sia stato preannunciato l'avvio di alcune nuove procedure di infrazione, dopo che negli anni precedenti i Governi in carica erano riusciti a ridurre il numero. In considerazione di quanto evidenziato, chiede di inserire nella proposta di parere un'ulteriore osservazione con la quale si invita il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative per prevenire e ridurre il numero di procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese.

Sottolinea come l'Italia sia uno dei più importanti membri dell'Unione e per tale motivo, oltre che per dimostrare la propria lealtà nei confronti di questa Istituzione, dovrebbe adoperarsi con ogni mezzo per evitare di incorrere in procedure di infrazione, che, tra l'altro, comportano rilevanti oneri finanziari a carico del Paese. Ricorda infatti come la riduzione delle procedure di infrazione realizzata nella scorsa legislatura abbia comportato un risparmio di circa un miliardo di euro.

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI) chiede all'onorevole Ungaro chiarimenti relativi alla possibilità per il Governo di limitare il numero delle procedure di infrazione che non sono state ancora aperte. Osserva infatti che il Parlamento potrebbe solo raccomandare al Governo di non deviare dalla normativa dell'Unione europea e di gestire adeguatamente le procedure in essere per accelerare la loro chiusura.

Massimo UNGARO (IV) evidenzia che alcune delle procedure che potrebbero essere aperte nei confronti dell'Italia hanno ad oggetto ritardi nel recepimento degli atti dell'Unione europea, come ad esempio nel settore agroalimentare e del diritto d'autore. Rileva che l'ampia maggioranza che sostiene il Governo in carica e che condivide una visione europeista deve dimostrare con i propri comportamenti la credibilità del nostro Paese di fronte all'Unione europea, esprimendo un deciso segnale politico in questa direzione.

Luca SANI (PD), *relatore*, si dichiara disponibile ad accogliere la richiesta avanzata dal collega Ungaro e chiede una breve sospensione della seduta per integrare la proposta di parere.

Luigi MARATTIN, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

Luca SANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Giulio CENTEMERO (Lega) annuncia l'astensione del gruppo Lega sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore e delibera di nominare il deputato Luca SANI quale relatore presso la XIV Commissione.

La seduta termina alle 14.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-410-1314-1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio scorso.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 27 luglio il relatore aveva preannunciato l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole.

Massimo UNGARO (IV), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancelleri e C. 3081 Alessandro Pagano).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1

1. Al comma 1 dell'articolo 28-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola « forniture » sono inserite le seguenti: « , prestazioni professionali »;

b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicem-

bre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. ».

2. Il comma 7-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2022.

1.1. (Nuova formulazione) Marattin, Ungaro, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Zennaro, Boccia, Buratti, Ciagà, Fragomeli, Sani, Topo, Angelucci, Cattaneo, Giacometto, Giacomoni, Martino, Porchietto, Alemanno, Cancelleri, Caso, Currò, Grimaldi, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Ruocco, Scerra, Troiano, Zanicelli, Pastorino, Baratto, Della Frera, Angiola.

ALLEGATO 2

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020) 690 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze,

esaminati congiuntamente il Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final), e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4)

preso atto che la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’UE nell’anno 2021, presentata dal Governo ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 234 del 2012, indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire con riguardo al processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell’UE, e che il Programma di lavoro per il 2021 della Commissione europea, presentato il 19 ottobre 2020, dal titolo « Un’Unione vitale in un mondo fragile », individua sei obiettivi prioritari: *Green Deal* europeo; un’Europa pronta per l’era digitale; un’economia al servizio delle persone; un’Europa più forte nel mondo; promozione del nostro stile di vita europeo; un nuovo slancio per la democrazia europea;

richiamate, con riferimento alle competenze della Commissione Finanze, le seguenti priorità individuate dalla Commissione europea:

la revisione della normativa europea sulla tassazione dei prodotti energetici, allo scopo di adeguare la tassazione delle energie alle esigenze di protezione ambientale e contrastare i fenomeni di delocalizzazione produttiva e concorrenza sleale di Paesi terzi, nell’ambito dell’obiettivo relativo al *Green Deal* europeo;

il raggiungimento – nell’ambito dell’obiettivo « Un’Europa pronta per l’era digitale » – di un accordo internazionale finalizzato a un sistema fiscale equo che fornisca entrate sostenibili a lungo termine, in assenza del quale la Commissione proporrà un prelievo sul digitale;

nel quadro dell’obiettivo « Un’economia al servizio delle persone », la necessità di compiere progressi nell’Unione dei mercati dei capitali e nell’Unione bancaria, intensificando la lotta contro il riciclaggio di denaro;

evidenziato inoltre che il Governo italiano, nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2021, indica tra le proprie linee di azione diversi interventi di competenza della Commissione Finanze:

l’istituzione di una capacità fiscale centralizzata, quale strumento anticiclico e strutturale che favorisca la crescita a lungo termine e rilanci gli investimenti pubblici, il cui scopo sarebbe anche quello di fornire beni pubblici europei e correggere i fallimenti di mercato nell’eurozona;

l’adozione di misure legislative in materia di *governance* societaria sostenibile, per promuovere un comportamento sostenibile e responsabile a lungo termine da parte delle imprese, e misure volte a compiere progressi in materia di finanziamento sostenibile, in particolare tramite l’istituzione di una norma UE per le obbligazioni verdi;

il contributo alla predisposizione del pacchetto IVA nell’era digitale, nonché ad

ulteriori iniziative riguardanti la medesima imposta;

l'impegno per l'approvazione della proposta di Regolamento in materia di sostegno finanziario alle attrezzature per il controllo doganale, al fine di pervenire ad una gestione integrata delle frontiere dell'Unione europea;

sottolineato infine che il Governo attribuisce assoluta importanza al completamento dell'Unione bancaria e del mercato unico dei capitali, che sia in grado di garantire un'allocazione ottimale delle risorse e di diversificare le fonti di finanziamento per le imprese e che, nel contempo, possa rappresentare un elemento di stabilizzazione idoneo a fronteggiare *shock* esterni, improvvisi e asimmetrici; nel breve termine, l'obiettivo è quello di vedere riconosciute l'importanza e la priorità di iniziative volte principalmente a migliorare l'ambiente regolamentare, in particolare per le piccole e medie imprese, in considerazione della loro peculiare rilevanza nell'economia nazionale, tutelando il ruolo di supporto allo sviluppo del tessuto economico del Paese assolto dall'industria bancaria;

richiamata in particolare, in tale ambito, la funzione fondamentale svolta in

Italia dalle Banche di credito cooperativo, che si caratterizzano per le finalità mutualistiche e il ruolo di servizio allo sviluppo inclusivo e partecipato delle economie locali, e che debbono pertanto essere adeguatamente tutelate e valorizzate nel quadro complessivo delle misure da adottare a livello europeo nell'ambito del completamento dell'Unione bancaria e del mercato unico dei capitali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di garantire adeguata tutela e valorizzazione delle Banche di credito cooperativo, nell'ambito della definizione delle misure da adottare a livello europeo per il completamento dell'Unione bancaria e del mercato unico dei capitali;

b) valuti il Governo l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza per prevenire e ridurre il numero delle procedure di infrazione aperte nei confronti del nostro Paese, specie con riferimento al ritardo nel recepimento degli atti dell'Unione europea, anche in considerazione dei costi che ad esse sono connessi.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato il testo della proposta di legge C. 290-410-1314-1386-B, recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

richiamato, per quanto di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 9 del provvedimento, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica;

visto, in particolare il comma 3 del citato articolo 9, che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali determini con proprio decreto la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche di cui all'articolo 8 e al finanziamento

dei programmi di ricerca e innovazione, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera d);

ritenuto opportuno che, nell'adozione di tale decreto, si tenga conto della sussistenza di disciplinari di certificazione a valenza pubblica delle tecniche agricole ammesse ai finanziamenti del citato Fondo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 9, comma 3, al fine di prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 3, tenga conto della sussistenza di disciplinari di certificazione a valenza pubblica delle tecniche agricole ammesse ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)</i>	83
ALLEGATO <i>(Parere approvato)</i>	88

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) <i>(Esame congiunto e rinvio)</i>	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio scorso.

Vittoria CASA, *presidente*, ricorda che il relatore ha svolto la relazione introduttiva nella seduta di ieri.

Federico MOLLICONE (FDI), dopo essersi espresso in senso favorevole sul provvedimento nel suo complesso, propone che nel parere che la Commissione esprimerà sia inserita un'osservazione volta a raccomandare l'introduzione di misure di sostegno finalizzate ad accelerare i processi di transizione ecologica e digitale per le imprese agricole, con specifico riferimento a quelle dedite alla piccola produzione di origine locale. Fa presente che tale indirizzo ricalca sostanzialmente un ordine del giorno da lui presentato e accolto dal Governo in sede di discussione della proposta di legge C. 2115 recante « Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale ».

Marco BELLA (M5S), *relatore*, ritenendo in linea di principio di poter accogliere la proposta del deputato Mollicone, chiede una breve sospensione dei lavori per potere valutare l'inserimento dell'osservazione all'interno della sua proposta di parere.

Vittoria CASA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, riprende alle 15.35.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Vittoria CASA.

La seduta comincia alle 15.40.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei documenti.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-FEDV), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare, per le parti di competenza, in vista del parere da esprimere alla XIV Commissione, due documenti programmatici riguardanti l'Unione europea: il Programma di lavoro della Commissione europea per l'anno in corso (COM(2020)690) e la Relazione programmatica predisposta dal Governo italiano sulla partecipazione del Paese all'Unione europea per lo stesso anno (DOC LXXXVI, n. 4).

Ricorda che i due documenti sono oggetto di esame congiunto alla luce del parere espresso dalla Giunta per il regolamento della Camera il 14 luglio 2010.

Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2021, presentato il 19 ottobre 2020, si struttura su sei tematiche: 1. Un *Green Deal* europeo; 2. Un'Europa pronta per l'era digitale; 3. Un'economia al servizio delle persone; 4. Un'Europa più forte nel mondo; 5. Promuovere lo stile di vita europeo; 6. Un nuovo slancio per la democrazia europea.

Il programma è corredato di quattro allegati. Il primo allegato elenca i provvedimenti oggetto di nuove iniziative della Commissione europea. Il secondo allegato elenca le iniziative cosiddette REFIT che la Commissione intende svolgere: ricordo che REFIT fa parte dell'iniziativa UE «Legiferare meglio» ed è il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione, pensato per garantire che la legislazione dell'Unione europea dia risultati ai cittadini e alle imprese in modo efficace, efficiente e a un costo minimo, attraverso la semplificazione della legislazione dell'Unione europea, l'eliminazione degli oneri superflui e l'adeguamento della normativa vigente. Il terzo allegato riporta le proposte prioritarie in sospenso. Il quarto allegato indica le proposte che la Commissione europea intende ritirare.

Nel programma di lavoro, la Commissione annuncia che si concentrerà nel 2021 su un duplice obiettivo. In primo luogo, continuerà a prodigare il suo impegno per gestire la crisi, proseguendo gli sforzi per trovare, finanziare e garantire un vaccino sicuro e accessibile per tutti. In secondo luogo, lavorerà intensamente con gli Stati membri per preparare e attuare i Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR) e che presenterà proposte ambiziose sulle nuove fonti di entrate per il bilancio dell'UE. Su questo, il programma evidenzia l'opportunità offerta dal piano Next Generation EU, insieme con il bilancio pluriennale UE 2021-2027, non solo di riparare i danni e di sostenere le persone più colpite dalla crisi, ma anche di realiz-

zare e costruire un modo migliore di vivere per l'Europa di domani.

Per quanto concerne la competenza della nostra Commissione, nel programma non sono indicate nuove priorità riguardanti l'istruzione e la formazione, né nuove priorità per il settore della cultura. Tuttavia, nell'ambito della terza tematica (Un'economia al servizio delle persone) il programma fa riferimento al Pilastro europeo dei diritti sociali quale bussola della ripresa dell'Europa e strumento per far sì che nessuno sia lasciato indietro. In particolare, la nuova garanzia europea per l'infanzia, annunciata negli orientamenti politici della presidente Von Der Leyen, mirerà a ridurre la povertà infantile e le disuguaglianze garantendo che tutti i bambini abbiano accesso a servizi di base come la sanità e l'istruzione.

Ricorda che il Piano d'azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2021)102 e allegati) è stato adottato dalla Commissione europea il 4 marzo 2021. Esso delinea le azioni, legislative e non, che la Commissione intende adottare, durante il suo mandato (entro la fine del 2024), per proseguire l'attuazione dei venti principi del Pilastro europeo dei diritti sociali e propone tre obiettivi principali in materia di occupazione, competenze e protezione sociale che l'UE deve conseguire entro il 2030, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: 1) almeno il 78 per cento della popolazione di età compresa tra i 20 e i 64 anni dovrebbe avere un lavoro; 2) almeno il 60 per cento degli adulti dovrebbe partecipare ogni anno ad attività di formazione; 3) ridurre di almeno 15 milioni il numero di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale (5 milioni dei quali dovrebbero essere bambini).

Inoltre, la Commissione intendere rendere una Comunicazione sull'approccio globale in materia di ricerca, innovazione, istruzione e gioventù.

Nell'ambito della quinta tematica (Promozione del nostro stile di vita europeo), nel programma la Commissione annuncia, in risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, l'istituzione di un'agenzia biomedica di ricerca e sviluppo avanzati (4° trimestre 2021).

La sesta tematica (Un nuovo slancio per la democrazia europea) prevede, tra l'altro, iniziative in materia di trasparenza e democrazia. La Commissione europea intende tra l'altro avviare un'iniziativa, anche legislativa, contro l'abuso del contenzioso nei confronti di giornalisti e difensori dei diritti (la Commissione dovrebbe presentare una proposta il 4° trimestre 2021).

La Commissione europea ribadisce poi il suo impegno per la costruzione di un'Unione dell'uguaglianza e per sostenere l'impegno dell'Europa a favore della protezione dei valori dell'UE nonché dell'inclusione e dell'uguaglianza in tutti i settori, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale. In tale contesto si inquadrano gli interventi per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, per il contrasto alla violenza di genere e per la tutela dei diritti dei minori, indicati tra le priorità della Commissione per il 2021. Tra le priorità indicate dalla nuova strategia rientra la parità di partecipazione, volta a proteggere efficacemente le persone con disabilità da qualsiasi forma di discriminazione e violenza, a garantire pari opportunità e accesso per quanto riguarda la giustizia, l'istruzione, la cultura, lo sport e il turismo, oltre che parità di accesso a tutti i servizi sanitari.

Passando alla Relazione programmatica del Governo italiano, ricorda che in questo atto sono indicati gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno di riferimento in sede di Unione europea. La relazione per il 2021 è stata trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, con un ritardo quindi di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il quale fissa il termine del 31 dicembre di ogni anno. Nella premessa del documento, è fatto presente che gli impegni sono stati « aggiornati alla luce degli indirizzi politici espressi dalla nuova compagine governativa, anche attraverso l'istituzione di nuove strutture e la ridefinizione delle competenze di quelle esistenti ».

Specifica che la relazione governativa è strutturata in quattro parti, a loro volta articolate, al loro interno, in macrotematiche: 1. Sviluppo del processo di integrazione europea; 2. Politiche strategiche; 3. Italia e dimensione esterna dell'UE; 4. Coordinamento nazionale delle politiche europee. Il contenuto delle varie parti è strutturato per schede che descrivono gli obiettivi, le azioni e i risultati attesi riconducibili ai vari interventi. Nella premessa è precisato che, per la complessità dell'azione governativa all'interno dell'Unione, le linee programmatiche, pur focalizzandosi principalmente sull'anno 2021, si riferiscono spesso a programmi con valore pluriennale, o già avviati nell'anno precedente.

Evidenziando che le informazioni riportate nella relazione sono amplissime, precisa che si limiterà a riportare alcuni punti.

Sottolinea che i temi di interesse della VII Commissione sono trattati soprattutto nella seconda parte, che è dedicata alle priorità italiane nel quadro delle politiche strategiche, quali: la sostenibilità ambientale e la crescita economica (2.1); l'innovazione e la digitalizzazione (2.2); la coesione sociale con riferimento alle politiche attive del lavoro e alle politiche educative per la transizione (2.3), nonché alla promozione dei valori comuni europei (2.4).

Nell'ambito delle politiche per la sostenibilità ambientale e la crescita economica, il Governo intende tra l'altro sostenere la transizione verde attraverso la prevenzione e la mitigazione dell'impatto dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale – oltre che sul paesaggio – e attraverso la valorizzazione del ruolo che cultura e turismo possono svolgere per il clima e per l'ambiente.

In materia di innovazione e digitalizzazione, le azioni del Governo saranno concentrate, tra l'altro, sul potenziamento della cosiddetta scienza aperta, sulla diffusione delle competenze digitali, sulla digitalizzazione nelle filiere del patrimonio culturale e della cultura. Si fa cenno poi al consolidamento dell'internazionalizzazione e della competitività della filiera cinematografica e audiovisiva. Ed è prevista l'attuazione del Piano Triennale per la digitalizzazione e

l'innovazione dei Musei (2019-2021), che è parte integrante del Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali.

Nell'ambito delle politiche attive del lavoro e delle politiche educative per la transizione, il Governo intende realizzare, tra l'altro, la revisione della *governance* del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, oltre al rafforzamento della rete territoriale dei servizi di istruzione, formazione, lavoro e inclusione sociale e alla trasformazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) in snodi di un sistema di apprendimento permanente sull'intero territorio nazionale. È previsto poi il rafforzamento del ruolo centrale delle università nella costruzione di percorsi formativi di alto livello e sono previsti interventi di *Industry Academy* che prevedono la cooperazione di atenei, ITS, soggetti nazionali dell'istruzione e formazione ai fini della costruzione di percorsi di istruzione e formazione sviluppati anche mediante il contributo di imprese e di network di imprese.

La relazione annuncia anche il potenziamento del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola; il Piano nazionale di formazione nel settore cinematografico e audiovisivo; l'implementazione del portale « Professionisti dei beni culturali » per il riconoscimento delle professioni regolamentate di Restauratore di beni culturali e di Tecnico del restauro dei beni culturali.

Il Governo intende anche sostenere e rafforzare la cooperazione europea su « *Education and training* », ovvero sulla proposta della Commissione europea di far dialogare i sistemi nazionali per fondare il nuovo quadro di riferimento su vari ambiti volti a rafforzare e portare a compimento la visione di uno spazio europeo dell'istruzione: tra gli ambiti ci sono la qualità dell'istruzione e formazione; i docenti e i formatori; l'istruzione superiore.

Altri obiettivi prioritari elencati nella relazione: migliorare l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione, riducendo a meno del 15 per cento la porzione dei giovani quindicenni con scarse competenze in lettura funzionale, matematica, scienze e tecnologie digitali; aumentare la

percentuale dei bambini dai 3 ai 6 anni che partecipano all'educazione e cura della prima infanzia; ridurre a meno del 10 per cento gli *early school leavers*; innalzare la percentuale dei giovani tra i 20-24 anni che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore; aumentare la partecipazione ad attività di istruzione degli adulti e di apprendimento permanente.

Altro orientamento è quello per il rafforzamento del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a sei anni, da perseguire sostenendo la genitorialità e il lavoro femminile.

C'è anche un orientamento verso una scuola digitale: la relazione riporta che, attraverso l'adozione di uno specifico atto programmatico, il « Piano nazionale per la scuola digitale », si procederà ad adeguare il patrimonio scolastico con l'introduzione di strumenti connessi all'innovazione tecnologica e digitale e si promuoverà l'acquisizione e lo sviluppo di specifiche competenze in quest'ambito.

Altre priorità riguardano l'istruzione e la formazione per la transizione verde e la sostenibilità: nell'ambito dell'istruzione scolastica, grazie all'introduzione della nuova disciplina dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo, vi sarà una forte declinazione del tema della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico. I temi sviluppati con la nuova disciplina includono l'Agenda 2030 e i relativi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Si procederà inoltre con una serie di interventi mirati al potenziamento degli istituti tecnici e professionali e degli ITS in stretta connessione con le esigenze delle economie dei singoli territori, nell'ottica di facilitare la transizione verde e digitale.

Il Governo punta poi a migliorare la performance delle università italiane nel quadro della iniziativa delle « *European Universities* » volta alla creazione di Alleanze di Università Europee e finanziata dal Programma Erasmus + e cofinanziata dal programma quadro di ricerca e innovazione (2.3.22). Intende quindi sostenere il Programma Erasmus+ 2021-2027: rispetto ad Erasmus+ 2014-2020, che aveva un bud-

get di 14,7 miliardi, si prevede un aumento considerevole delle risorse.

Parte integrante del nuovo programma Erasmus+ è lo sport. Nel 2021, è annunciata la realizzazione della Settimana europea per lo sport in sinergia con le associazioni società sportive. Il Governo annuncia poi che sarà impegnato in attività di coordinamento tra i soggetti interessati alla presentazione di un progetto Erasmus + Sport e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura della Commissione europea.

In tema di coesione sociale e promozione dei valori comuni europei, segnala tra gli obiettivi annunciati nella relazione la rigenerazione a base culturale nei contesti urbani, periferici e rurali e l'inclusione nei settori culturali e turistico; e il rafforzamento dell'offerta culturale anche attraverso la creazione di una piattaforma digitale per l'accesso alle *performance* artistiche dal vivo, agli eventi culturali e ad altri prodotti e servizi culturali garantendo i compensi degli artisti e dei creatori.

Con riferimento alla Parte quarta (coordinamento nazionale delle politiche europee), segnalo che la scheda riferita alle relazioni culturali internazionali riferisce dell'impegno del Governo a favorire la strategia e a sfruttare al meglio il potenziale delle relazioni culturali internazionali dell'Unione europea.

Vittoria CASA, *presidente*, considerato che alle ore 16 riprenderanno i lavori dell'Assemblea e che prima di allora deve riunirsi l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di aggiornare ad altra data il dibattito sui documenti in titolo. Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminata, per gli aspetti di competenza, limitatamente alle parti modificate dal Senato, la proposta di legge C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, cui la Commissione di merito non ha apportato cambiamenti,

premessi che:

finalità del provvedimento è la disciplina della produzione agricola biologica, intendendosi per « produzione biologica » – come chiarito dall'articolo 1 – un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali;

l'articolo 1, comma 3, del testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura l'11 dicembre 2018 stabiliva che, ai fini del provvedimento in esame, al metodo dell'agricoltura biologica fosse equiparato quello dell'agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici e di specifici disciplinari, applicato nel rispetto dei regolamenti dell'Unione europea in materia di agricoltura biologica;

il Senato ha rivisto la predetta disposizione, sostanzialmente ampliando l'ambito dei metodi equiparabili all'agricoltura biologica e stabilendo che « Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura

biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo »;

a seguito di altra modifica apporata dal Senato, il comma 3 dell'articolo 9 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali acquisisca il parere del Ministro dell'università e della ricerca sulla determinazione della quota del Fondo per il finanziamento di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica da destinare al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*);

specifici finanziamenti per l'agricoltura biologica sono previsti dall'articolo 11, comma 1, lett. *b*), non modificata dal Senato, in base al quale una quota delle risorse del FOE (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca) deve essere destinata alle attività di ricerca che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolge nell'ambito della produzione biologica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, valuti la Commissione di prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali debba acquisire il concerto del Ministro dell'università e della

ricerca ai fini dell'adozione del decreto ivi previsto, per garantire il finanziamento di progetti di ricerca con base scientifica;

b) valuti la Commissione di merito l'introduzione, nell'ambito delle misure volte a favorire la ricerca scientifica e tecnica nel

settore, di interventi finalizzati ad accelerare i processi di transizione ecologica e di promozione dei servizi digitali per le imprese agricole, con specifico riferimento alle imprese dedite alla piccola produzione di origine locale.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 97 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	91
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1346-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	98
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-06508 Foti: Sui tempi di attuazione del processo di revisione e rinnovo delle concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica ai fini idroelettrici del bacino idrografico del fiume Adda e del Lago di Como e per l'approfondimento del progetto ADDAPT con Sogesid	94
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	99
5-06509 Pezzopane: Iniziative per la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico nel territorio di Scansano, in provincia di Grosseto da possibili pregiudizio conseguenti ad attività estrattive	95
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	100
5-06510 Mazzetti: Iniziative urgenti per la protezione e rinascita del patrimonio ambientale colpito dal fenomeno dei roghi in Sardegna	95
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	101
5-06511 D'Ippolito: Iniziative volte a garantire l'attendibilità dei controlli sulla depurazione delle acque nel territorio della regione Calabria	95
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	103
5-06512 Timbro: Iniziative per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli .	96
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	105
5-06513 Badole: Introduzione nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR di opere funzionali al contrasto al dissesto idrogeologico in Veneto	96
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	107
AVVERTENZA	96

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

La seduta comincia alle 14.16.

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Nomina n. 97.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

Alessia ROTTA, *presidente*, ricorda che nella giornata di martedì 27 luglio scorso, si è svolta l'audizione informale del soggetto designato, ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013 e che la relatrice, on. Braga, ha formulato una proposta di parere favorevole sulla nomina in oggetto. Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone pertanto in votazione la proposta della relatrice.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Alessia ROTTA, *presidente*, comunica il risultato della votazione sulla proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (Nomina n. 97).

Presenti 28
Votanti 26

Astenuti 2
Maggioranza 15

Hanno votato sì 24
Hanno votato no 2

La Commissione ha espresso parere favorevole alla proposta di nomina (n. 97).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Badole, Braga, Buratti, Daga, Dara, Deiana, Di Lauro, D'Ippolito, Fregolent, Labriola, Lorenzoni Eva, Maraia, Mazzetti, Micillo, Morassut, Muroni, Pellicani, Pezzopane, Plangger, Raffaelli, Rotta, Ruffino, De Lorenzo in sostituzione di Timbro, Valotto, Varrica, Zolezzi.

Si sono astenuti i deputati: Butti e Rachele Silvestri.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 cost., approvata dal Senato ed abb.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Alessia ROTTA (PD), *presidente e relatrice*, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, che modifica l'articolo 9 e l'articolo 41 della Costituzione, è già stato

approvato dal Senato – in prima deliberazione, trattandosi di un progetto di legge costituzionale – con 224 voti favorevoli, 23 astenuti e nessun voto contrario. Analogamente, la Commissione competente in sede referente – oltre ad abbinare ad esso proposte avanzate da molte forze politiche – ha già respinto le proposte emendative riferite al testo base.

Il testo si compone di tre articoli. L'articolo 1 aggiunge un nuovo comma all'articolo 9; in tal modo si introduce, tra i « Principi fondamentali » enunciati dalla Costituzione quello dedicato alla tutela ambientale. Pertanto, accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione, richiamata dal secondo comma, si dispone che la Repubblica « tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni ».

Inoltre, il medesimo articolo 1 inserisce anche un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

L'articolo 2 modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica in due punti. In primo luogo, intervenendo sul secondo comma, stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. La seconda modifica investe, invece, il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata a fini ambientali, e non solo a fini sociali come prevede l'attuale norma costituzionale.

L'articolo 3 reca una clausola di salvaguardia per l'applicazione del principio di tutela degli animali, come introdotto dal progetto di legge costituzionale, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Data la rilevanza del provvedimento in esame – che intende modificare la Carta Costituzionale – ritiene opportuno accompagnare la descrizione dell'articolato con alcune considerazioni supplementari sui primi due articoli.

Ricorda che la Commissione Ambiente – unitamente alla Commissione Giustizia – ha avviato l'esame della proposta di legge C. 1744 D'Ippolito che prendeva le mosse proprio dalla necessità di introdurre nell'ordinamento nazionale la nozione di « ambiente », anche alla luce della lacuna della nostra Costituzione che, pur menzionandolo, non definisce questo prezioso bene giuridico.

L'articolo 1 della proposta di legge in esame intende quindi colmare questa lacuna, richiamando la Repubblica al suo dovere di tutela dell'ambiente, qui inteso nella sua accezione più estesa e « sistemica »: quale ambiente, ecosistema, biodiversità.

Vale la pena segnalare come tale formulazione dà svolgimento e sviluppo ad orientamenti di tutela affermati dalla Corte costituzionale in via interpretativa.

In particolare, la tutela del « paesaggio » costituzionalmente sancita dall'articolo 9 è stata declinata dalla giurisprudenza costituzionale come tutela paesaggistico-ambientale con una lettura « espansiva », ancorata al nuovo testo dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, che ha introdotta la previsione della « tutela » dell'ambiente e dell'ecosistema, tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (con attribuzione invece della « valorizzazione » dei beni ambientali alla potestà concorrente delle Regioni).

La Corte ha avuto altresì modo di specificare che l'ambiente come valore costituzionalmente protetto (e come entità organica complessa: sentenza n. 378 del 2007) fuoriesce da una visuale esclusivamente « antropocentrica ». Nella formulazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), ambiente ed ecosistema non si risolvono in un'endiadi, in quanto, « col primo termine si vuole, soprattutto, fare riferimento a ciò che riguarda l'habitat degli esseri umani, mentre con il secondo a ciò che riguarda la conservazione della natura come valore in sé » (sentenza n. 12 del 2009).

In questa più ampia prospettiva si pone il secondo periodo del comma aggiuntivo previsto dalla proposta di legge costituzionale C. 3156 che ha ad oggetto la tutela degli animali, attraverso l'introduzione di una riserva

di legge statale che ne disciplini forme e modi. Per la prima volta è così introdotto nella Costituzione il riferimento agli animali, prevedendo una legge che ne definisca le forme e i modi di tutela.

Anche la Cassazione da tempo ha affermato come la configurabilità dell'ambiente come bene giuridico trovi il proprio fondamento direttamente nella Costituzione « considerata dinamicamente », come diritto vivente e vivente (Cassazione civile sez. III, 03/02/1998, n. 1087). Per questa via la citata Cassazione eleva l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario e assoluto, imponendo di conseguenza allo Stato un'adeguata predisposizione di mezzi di tutela, per le vie legali, amministrative e giudiziarie.

Con riguardo all'articolo 2, ritiene estremamente significativa la fissazione a livello costituzionale del principio secondo cui l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente e può essere invece essere indirizzata a fini ambientali.

Si introduce quindi già nella Costituzione l'esigenza di assicurare il delicato equilibrio tra iniziativa economica e ambiente, più volte affrontato anche dalla Corte costituzionale (peraltro con riguardo a norme riguardanti lo stabilimento ex ILVA di Taranto) in termini di bilanciamento tra beni e diritti costituzionali.

In particolare, secondo la giurisprudenza costituzionale, tale bilanciamento deve essere condotto « senza consentire l'illimitata espansione di uno dei diritti », che diverrebbe « tiranno » nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona. La Corte ha al riguardo affermato come il bilanciamento debba rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati.

Strumento principale volto ad assicurare il bilanciamento degli interessi – che quindi assume ancor più rilievo costituzionale con

la prospettata modifica – sono proprio i procedimenti di valutazione ambientale che accompagnano le scelte sulla realizzazione di interventi sul territorio e, in particolar modo, quelli legati al governo del territorio e allo sviluppo economico, oggetto, in particolare, della sentenza della Corte costituzionale n. 267 del 2016 (a proposito della disciplina degli impianti eolici adottata dalla regione Puglia).

Conclusivamente, il testo in esame risponde all'esigenza di esplicitare nel testo della Costituzione la protezione di un bene fondamentale, sia in termini assoluti che nel quadro del complesso sistema della libertà e dei limiti della iniziativa economica. Si rafforza quindi – anche nel quadro costituzionale – la sempre più consolidata prassi legislativa, amministrativa e giurisprudenziale attenta ai valori ambientali e di sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole, su cui auspica vi sia un ampio consenso, in ossequio al principio secondo cui le modifiche della Carta Costituzionale devono sempre essere assistite dalla più ampia condivisione possibile (*vedi allegato 1*).

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-410-1314-1346-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mirco BADOLE (LEGA), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge C. 290-410-1314-1346-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato, recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la com-

petitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, per l'espressione del parere che la Commissione è chiamata a rendere alla XIII Commissione Agricoltura.

Ricorda preliminarmente che, sul testo esaminato dalla camera in prima lettura, la Commissione aveva espresso un parere favorevole, avendo valutato positivamente le finalità generali della proposta legislativa e i suoi profili di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, di salvaguardia della biodiversità, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sviluppo sostenibile.

Il testo all'esame oggi è stato in più punti modificato al Senato, mentre la Commissione di merito non ha inteso apportarne altre, ritenendo quindi di proporre all'Assemblea la conferma del testo approvato dall'altro ramo del parlamento.

Per i profili di interesse della nostra Commissione, rilevo esclusivamente che l'articolo 1 meglio definisce la nozione di produzione biologica, come « sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali ».

Pertanto, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole presentata dal relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica, Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.50.

Alessia ROTTA, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la *web-tv* della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della Transizione ecologica.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-06508 Foti: Sui tempi di attuazione del processo di revisione e rinnovo delle concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica ai fini idroelettrici del bacino idrografico del fiume Adda e del Lago di Como e per l'approfondimento del progetto ADDAPT con Sogesid.

Alessio BUTTI (FDI), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alessio BUTTI (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta, anche se avrebbe auspicato maggiore chiarezza sulla seconda parte, riferita al delicato tema delle concessioni. In ogni caso esprime l'attesa delle comunità locali per le iniziative annunciate dal Ministero e dalle istituzioni locali, essendoci piena consapevolezza dell'importanza del progetto. Esprime l'auspicio che il buon esito delle azioni intraprese possano essere da esempio anche per altre realtà in cui occorre conciliare le diverse e talvolta contrapposte esigenze delle aziende idroelettriche con quelle degli agricoltori nella gestione della risorsa idrica.

5-06509 Pezzopane: Iniziative per la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico nel territorio di Scansano, in provincia di Grosseto da possibili pregiudizio conseguenti ad attività estrattive.

Luca SANI (PD), cofirmatario illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come la situazione che ne è oggetto appare ancora più paradossale se si tiene conto che, come recentemente annunciato dal Ministero della Transizione Ecologica, si sta per chiudere il Decreto FER 2, che costituirà il tassello fondamentale per l'incentivazione delle rinnovabili « innovative ».

La Sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Luca SANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto in particolare della seconda parte della risposta, in cui si esprime l'impegno del ministero a seguire con la massima attenzione la vicenda, comprendendo l'importanza di gestire con la massima cautela il settore della geotermia e, più in generale, dell'uso delle risorse naturali. Ribadisce come la vicenda oggetto dell'interrogazione abbia avuto una profonda eco nelle comunità locali interessate e nelle sue istituzioni territoriali.

Manifesta tuttavia preoccupazione per il rischio che i tempi di conclusione positiva della vicenda possano allungarsi, alla luce dei prevedibili iter delle vicende giudiziarie che pendono in relazione ai provvedimenti autorizzatori che fino a quel momento resteranno comunque in essere e consentiranno ai loro titolari di rifiutarsi di procedere alla riduzione in pristino dei luoghi.

5-06510 Mazzetti: Iniziative urgenti per la protezione e rinascita del patrimonio ambientale colpito dal fenomeno dei roghi in Sardegna.

Erica MAZZETTI (FI), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Erica MAZZETTI (FI), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta del Governo, esprimendo al contempo un sentito apprezzamento per l'assai rilevante impegno profuso nei giorni passati, in termini di uomini e mezzi utilizzati, dai competenti soggetti pubblici, quali, a mero titolo di esempio, la Protezione civile e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermo restando che, a suo avviso, l'entità dei danni provocati dai roghi richiederà probabilmente ancora molto tempo prima di poter ripristinare compiutamente la situazione precedente. Nel rammentare, tra l'altro, che la Sardegna ospita una delle foreste più antiche del continente europeo, richiama l'attenzione sulla fondamentale necessità di investire maggiori risorse nella prevenzione degli eventuali calamitosi, al riguardo superando i numerosi vincoli, a volte anche di natura ideologica, che tuttora si frappongono all'attuazione di politiche efficaci in tal senso.

5-06511 D'Ippolito: Iniziative volte a garantire l'attendibilità dei controlli sulla depurazione delle acque nel territorio della regione Calabria.

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giuseppe D'IPPOLITO (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, con particolare riferimento alla volontà in essa manifestata di seguire con estrema attenzione gli sviluppi della vicenda oggetto dell'interrogazione, rimarcando peraltro come il tema generale della depurazione delle acque abbia sempre rappresentato, per la regione Calabria, una questione dai risvolti indubbiamente problematici, in considerazione del fatto che in essa molti sono ancora gli impianti che non funzionano a norma ovvero sottoposti a procedure di infrazione per violazione della disciplina europea. Rileva, altresì, come a destare particolare preoccupazione sia la dolosa falsificazione dei risultati delle ana-

lisi condotte sulle acque soggette a depurazione, posto che tale situazione ricade negativamente sulla qualità delle acque marine regionali, con inevitabili riflessi negativi sull'intero comparto turistico. Prende inoltre atto con soddisfazione della dichiarata intenzione del Governo di pervenire, anche nella regione Calabria, a una piena attuazione del Servizio idrico integrato, dal momento che le attuali disfunzionalità del sistema derivano in larga misura proprio dalla persistente separazione nello svolgimento delle attività di fornitura idrica, da un lato, e di depurazione, dall'altro, evidenziando tuttavia come la lunghezza dei tempi ipotizzati nella risposta del Governo ai fini dell'individuazione del gestore unico, che verosimilmente non potrà avvenire prima della metà del 2022, rappresenta indubbiamente un elemento di criticità sul quale invita a riflettere ulteriormente.

5-06512 Timbro: Iniziative per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli.

Rina DE LORENZO (LEU), cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Rina DE LORENZO (LEU), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta del Governo, con specifico riguardo all'impegno ivi dichiarato a monitorare con attenzione lo svolgimento dei lavori di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana di Bagnoli, che risulta sottoposto a vincolo paesistico sin dal 1999, elemento quest'ultimo che non può certo essere sottovalutato. Rileva altresì che l'area di Bagnoli è inclusa tra le zone del nostro Paese ad alto rischio sismico, con particolare riferimento al verificarsi dei noti fenomeni di bradisismo. In tale quadro, ritiene pertanto indispensabile scongiurare qualsiasi iniziativa a vario titolo diretta alla realizzazione nella predetta area di insediamenti a carattere residenziale, dovendosi viceversa compiere ogni sforzo per ripristinare e valorizzare appieno la tradizionale vocazione termale

della località di Bagnoli, in modo da consentire alla cittadinanza intera, anche grazie ai cospicui finanziamenti all'uopo stanziati dalla legislazione vigente, di poter nuovamente usufruire di uno dei più bei tratti di costa del nostro Paese.

5-06513 Badole: Introduzione nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR di opere funzionali al contrasto al dissesto idrogeologico in Veneto.

Mirco BADOLE (LEGA), illustra l'interrogazione in titolo.

La Sottosegretaria Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Mirco BADOLE (LEGA), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo, ma evidenzia tuttavia come – anche alla luce della personale esperienza in qualità di amministratore locale – non appare convincente il trasferimento dalle regioni agli enti locali di circa 6 miliardi di euro destinati ad iniziative di contrasto al dissesto idrogeologico. In proposito, sottolinea infatti che sono soprattutto i comuni di minori dimensioni, ossia quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ad essere i più colpiti dai fenomeni di dissesto e ad incontrare, al contempo, le maggiori difficoltà nella gestione delle risorse ad essi attribuite.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Marzano a presidente dell'Ente parco nazionale del Circeo.

Nomina n. 93.

ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato ed abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge costituzionale C. 3156, approvata dal Senato, adottata come testo base ed abb.;

valutata positivamente la previsione dell'articolo 1 che, aggiungendo un nuovo comma all'articolo 9; introduce, tra i « *Principi fondamentali* » enunciati dalla Costituzione quello dedicato alla tutela ambientale;

condivisa altresì la previsione dell'articolo 2 che, modificando l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, riser-

vando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini ambientali;

ricordata la giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, i cui orientamenti sono consolidati e sviluppati dal testo in esame;

evidenziato come esso si inquadra nella sempre più condivisa esigenza di assicurare da subito alle future generazioni la piena attuazione dell'impegno a realizzare la sostenibilità dello sviluppo economico e sociale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1346-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato recante Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico;

preso atto che l'articolo 1 è stato modificato al Senato al fine di riformulare la definizione di produzione biologica come « sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

5-06508 Foti: Sui tempi di attuazione del processo di revisione e rinnovo delle concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica ai fini idroelettrici del bacino idrografico del fiume Adda e del Lago di Como e per l'approfondimento del progetto ADDAPT con Sogesid.

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione su un progetto per la gestione ottimale delle acque del fiume Adda e del lago di Como, nell'ambito del più generale processo di revisione e rinnovo delle concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica a fini idroelettrici.

Come correttamente ricordato, la presentazione di tale progetto è avvenuta lo scorso 12 luglio, alla presenza anche del Ministero della transizione ecologica.

Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Lombardia e pregevolmente redatto dal Politecnico di Milano, di sicuro interesse per la tutela dell'ambiente e sul quale il Ministero non mancherà di prestare la propria attenzione, anche a fini di *benchmarking*, rispetto a situazioni analoghe sul resto del territorio italiano.

Posso confermare che vi è l'intenzione di coinvolgere la società *in house* SOGESID nell'attività di approfondimento degli aspetti

tecnici del progetto. Tale coinvolgimento dovrà tuttavia tenere conto del fatto che la società in parola è attualmente al centro di una profonda revisione organizzativa (richiamo al riguardo le previsioni del recente decreto-legge n. 92/2021).

Per quanto riguarda, poi, il più generale tema della revisione e del rinnovo delle concessioni in essere, va qui richiamato che – in base alla normativa nazionale in tema di affidamenti concorrenziali – la riassegnazione dei beni affidati in concessione dalle Regioni dovrà avvenire entro il 31 luglio 2024 (si tratta di una data-limite fissata, come è noto, per l'intero territorio nazionale dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79/1999), in tal modo coniugando le generali esigenze di tutela della concorrenza con la concomitante esigenza per i gestori di godere di un adeguato periodo di *décalage* prima del termine legale delle concessioni stesse.

ALLEGATO 4

5-06509 Pezzopane: Iniziative per la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico nel territorio di Scansano, in provincia di Grosseto da possibili pregiudizio conseguenti ad attività estrattive.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.

Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stata trasferita alle Regioni la competenza amministrativa in materia di risorse geotermiche per la terra ferma, residuando in capo al Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero della transizione ecologica) il compito di rilasciare, d'intesa con la Regione interessata, i particolari titoli abilitativi per risorse geotermiche, finalizzati alla sperimentazione di impianti pilota per la produzione di energia elettrica ad emissioni nulle.

Nel quadro di tale devoluzione di compiti amministrativi, ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto la valutazione di impatto ambientale per gli interventi in argomento è stata attribuita alle regioni.

Restano comunque in capo allo Stato il potere legislativo e di indirizzo sulla materia: oltre che le funzioni di inventario della risorsa, i relativi aggiornamenti, l'acquisizione di dati e la promozione di nuove tecnologie.

Peraltro, alla luce del riparto delle potestà legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, come richiamato dall'interrogante, il precedente Governo ha impugnato la legge della Regione Toscana n. 73 del 2020, in quanto l'articolo 2 (recante la disciplina delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica) sembra porsi in contrasto con l'articolo 117 della Costi-

tuzione, che attribuisce allo Stato la potestà esclusiva in materia di tutela del paesaggio e con l'articolo 9 della Costituzione. La disposizione impugnata sembra inoltre porsi in contrasto con le previsioni di principio in materia di « produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia » ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo in materia, questa Amministrazione si è prontamente attivata per realizzare una « zonazione » del territorio italiano definendo, per le varie tipologie di impianti geotermici, le aree potenzialmente sfruttabili, in coerenza anche con gli orientamenti europei in materia, e per implementare le « linee guida per l'utilizzazione della risorsa geotermica a media e alta entalpia » che stabiliscono i criteri generali di valutazione, per lo sfruttamento in sicurezza della risorsa, tenendo conto delle implicazioni che l'attività geotermica possa avere relativamente al bilancio idrologico, al rischio di inquinamento delle falde, alla qualità dell'aria, all'induzione di micro sismicità.

Posso in conclusione affermare che il tema (sollevato dagli Onorevoli interroganti) dell'adeguato controllo sulle attività di prospezione a fini geotermici è seguito con la massima attenzione dal Ministero, sia pure nel rispetto delle concomitanti competenze spettanti in materia alle Regioni e agli Enti locali.

ALLEGATO 5

5-06510 Mazzetti: Iniziative urgenti per la protezione e rinascita del patrimonio ambientale colpito dal fenomeno dei roghi in Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La recente emergenza connessa ai roghi divampati in diverse località della Sardegna ha richiesto un intervento massiccio di mezzi e personale da parte dei vari livelli di governo; il Comando dei vigili del fuoco di Oristano ha impiegato un dispositivo potenziato con 10 squadre di terra, 57 unità e 30 mezzi. Le attività di soccorso e assistenza alla popolazione sono state supportate dall'attività aerea di numerosi velivoli appartenenti alle flotte anti incendi boschivi (AIB) regionale e di Stato nonché alla flotta nazionale di soccorso dei vigili del fuoco. Inoltre, il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato un modulo internazionale di cooperazione aerea AIB, che ha previsto l'arrivo di ulteriori 4 Canadair, provenienti da Francia e Grecia.

Tale situazione di emergenza non costituisce certamente un episodio isolato: la problematica degli incendi boschivi, da sempre presenti negli ambienti tipicamente mediterranei, sta assumendo negli ultimi decenni aspetti sempre più preoccupanti. La difficoltà di dare corso ad efficaci interventi di contenimento e spegnimento, pur con i cospicui mezzi e risorse umane disponibili *in loco* e con l'ausilio della flotta aerea dello Stato, rende necessario intervenire a monte nell'ottica della prevenzione degli incendi, con una adeguata gestione silvo-pastorale che comprenda la pianificazione AIB (anti incendi boschivi) da realizzare sistematicamente con interventi selvicolturali e di gestione dei pascoli.

Al riguardo, ai sensi della legislazione di settore (in particolare il decreto legislativo n. 112 del 1998 e la legge quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000) spetta alle regioni la competenza primaria nella lotta attiva contro gli incendi boschivi, mentre lo Stato concorre all'attività di spegnimento mediante il Corpo nazionale dei

vigili del fuoco e l'Arma dei Carabinieri per le connesse attività di prevenzione e repressione dei reati connessi agli incendi boschivi.

A fronte di tale quadro normativo, numerosi sono i protocolli di intesa che si sono succeduti nel tempo per fronteggiare l'emergenza incendi. Da ultimo, in data 1° luglio 2021 la regione Sardegna ha stipulato la convenzione AIB con il Ministero dell'interno, per il periodo di massima pericolosità del fenomeno (1° luglio — 31 agosto), prevedendo un finanziamento di euro 600.000 per il pagamento delle spese connesse all'impiego di personale aggiuntivo e per la gestione di mezzi e attrezzature.

Il Ministero della transizione ecologica ha diretta competenza in materia di incendi boschivi per quanto riguarda i piani anti incendi boschivi (o piani AIB) delle aree protette statali (Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali), in attuazione all'articolo 8, comma 2, della legge n. 353 del 2000 che, alla loro scadenza, vengono rinnovati su proposta degli enti gestori di tali aree protette, con il coinvolgimento dei carabinieri forestali e dei vigili del fuoco; tali piani sono poi approvati d'intesa con la Regione territorialmente interessata che provvede, a sua volta, ad includere il documento nel proprio piano AIB regionale. Gli stessi Enti gestori delle aree protette curano in modo particolare la « prevenzione » e la « prevenzione » degli incendi boschivi. In ogni caso, anche in tali aree protette la lotta attiva (o spegnimento degli incendi boschivi) resta a cura della regione, con l'eventuale ausilio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato regionale e locale.

Per quanto riguarda le aree protette statali presenti territorio della Regione Sar-

degna, in particolare il Parco Nazionale dell'isola dell'Asinara e il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, le stesse al momento non risultano interessate da incendi boschivi.

In queste ore alcuni fronti del fenomeno sono ancora attivi pertanto è opportuno affermare che per quanto riguarda la stima dei danni e le azioni che verranno intraprese, nell'ambito delle normative nazionali ed europee, certamente il tema sarà attenzionato dal Governo con il massimo

impegno alla luce di quanto affermato pubblicamente in questi giorni e soprattutto a seguito della richiesta di stato di emergenza preannunciata dal Presidente della regione Sardegna e delle procedure che lo stesso stato di emergenza comporta.

Posso in conclusione assicurare che il Ministero che rappresento continuerà a seguire la rilevante problematica segnalata, attivando tutti gli strumenti a propria disposizione e nel rispetto dei compiti dei diversi livelli di governo.

ALLEGATO 6

5-06511 D'Ippolito: Iniziative volte a garantire l'attendibilità dei controlli sulla depurazione delle acque nel territorio della regione Calabria.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si osserva che la depurazione e la gestione degli impianti si inseriscono nel processo verticale del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) composto appunto da acquedotto, fognatura e depurazione.

La normativa di settore, in particolare l'articolo 149, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006, affida agli Enti di Governo d'ambito – in sede di predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito – il compito di condurre le seguenti attività:

1. Ricognizione delle infrastrutture;
2. Programmazione degli interventi;
3. Redazione piano economico finanziario.

Il Ministero non ha ricevuto segnalazioni dirette riguardo agli illeciti che hanno portato all'esecuzione delle misure cautelari emesse dal GIP presso il Tribunale di Paola nell'ambito dell'operazione « Archimede », e sarà, comunque, cura del Ministero monitorare con la massima attenzione l'evoluzione della situazione.

La criticità in argomento, tuttavia, è conseguenza, anche, del ritardo nella piena attuazione del Servizio Idrico Integrato (SII) e, quindi, della mancanza di un Gestore unico. In tale situazione i Comuni ricorrono a numerose Società terze per la gestione/manutenzione degli impianti idrici fognari e depurativi attraverso catene di affidamenti spesso difficili da monitorare.

Purtroppo, la Regione Calabria è tra le Regioni che ad oggi non hanno ancora provveduto a dare piena attuazione al servizio idrico integrato.

Tale mancata attuazione comporta l'esistenza di criticità organizzative, gestionali

ed infrastrutturali, con grave pregiudizio al territorio di riferimento e ai cittadini calabresi.

La corretta gestione del servizio idrico integrato, secondo le norme vigenti, prevede appunto una struttura decisionale locale che fa capo agli Enti di Governo d'ambito a cui spetta la scelta del modello organizzativo del SII, la pianificazione degli interventi necessari a fornire un servizio di qualità, la redazione del piano economico e finanziario della gestione e l'affidamento del servizio ad un gestore unico, oltre che il controllo e la vigilanza sulla gestione.

Pertanto, per la Regione Calabria è fondamentale attuare l'organizzazione del SII per superare un'ormai insostenibile frammentazione gestionale che equivale a carenze infrastrutturali, dispendio eccessivo e fuori controllo di risorse, pianificazione non aggiornata, tariffazione non coerente con la regolazione nazionale.

Sulla base delle informazioni acquisite attraverso costante e puntuale monitoraggio, integrato anche dai dati dell'ARERA, risulta che solo recentemente, con la nomina del Direttore Generale e del Revisore Unico dei Conti, si sono concluse le procedure per la completa operatività dell'Ente di Governo d'Ambito, identificato dalla Regione nell'Autorità Idrica della Calabria (AIC).

Proprio per supportare la Regione Calabria nel dare piena attuazione al SII, il MITE, nell'ambito del progetto « Mettiamoci in Riga », ha avviato, a partire da gennaio 2021 (con la sottoscrizione di specifico Protocollo di Intesa con la Regione Calabria e l'Autorità Idrica regionale) un'attività di affiancamento, attra-

verso la SOGESID S.p.A., per giungere, entro fine anno, all'aggiornamento del Piano d'Ambito, ed entro il primo semestre 2022, alla predisposizione degli atti propedeutici per l'affidamento del SII ad un Gestore unico.

Posso conclusivamente affermare che il Ministero che rappresento segue la questione segnalata con tutta l'attenzione del caso, sia pure nel rispetto delle prevalenti competenze spettanti in materia ai livelli di governo locali.

ALLEGATO 7

5-06512 Timbro: Iniziative per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti si osserva che alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana del Sito di bonifica di Interesse Nazionale di Bagnoli-Coroglio sono stati preposti un Commissario Straordinario di Governo, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2015, e un Soggetto Attuatore individuato dall'articolo 33 del decreto-legge n. 133/2014 in Invitalia S.p.A.

La Invitalia S.p.A. ha sottoscritto nel 2015 un Accordo di Programma relativo alle aree sottoposte a custodia giudiziaria (aree *ex*, Ilva *ex* Italsider e colmata) e successivamente da un ulteriore Accordo, sottoscritto il 3 marzo 2020, « Per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica, riqualificazione urbana e interventi riguardanti il servizio idrico integrato nell'area di rilevante interesse nazionale di Bagnoli Coroglio con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 ».

In attuazione di tali Accordi la Invitalia sta progettando/realizzando i seguenti interventi:

Completamento degli interventi di bonifica in area « *ex* Eternit »;

Approvazione dello Stralcio Urbanistico del Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana (PRARU);

Progetto definitivo del *bypass* del TAF *ex* Bagnolifutura e collegamento della barriera idraulica all'impianto TAF in area colmata;

« Caratterizzazione dell'area marino-costiera all'interno del SIN di Bagnoli Co-

roglio » (si tratta di un'attività propedeutica sia alla Bonifica Colmata e arenili che alla Progettazione e risanamento sedimenti marini);

Analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica delle aree *ex* Ilva ed *ex* Italsider nel SIN di Bagnoli-Coroglio;

Messa in sicurezza della falda;

« Bonifica mediante *Biophytoremediation* »;

« Bonifica mediante *soilwashing* ».

L'Accordo di Programma Quadro del marzo 2020 presenta uno stanziamento complessivo di circa 387 milioni di euro, di cui:

circa 3,05 milioni di euro a valere sul PO Ambiente – Asse 2, finalizzato a « Tutelare l'ambiente e a promuovere l'uso efficiente delle risorse »;

circa 47 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Ambiente – Linea di Azione 2.2.1;

circa 34 milioni di euro a valere su ulteriori fonti di finanziamento già assegnate al Commissario Straordinario di Governo.

Con decreto n. 179/2020 la Direzione Generale per il Risanamento Ambientale del MiTE ha disposto il trasferimento di circa 31,8 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020. In particolare, con ordine di prelievo fondi del 15 dicembre 2020 sono stati erogati:

29,1 milioni di euro corrispondenti al 10 per cento, a titolo di anticipazione, delle risorse assegnate agli interventi previsti nell'Accordo di Programma;

2.6 milioni di euro a titolo di anticipazione delle risorse assegnate all'intervento di Completamento interventi rimozione amianto in area ex Eternit, previsto nell'Accordo di Programma.

Il Ministro per il Sud ha promosso una riunione, tenutasi il 30 marzo 2021, nel corso della quale il Commissario Straordinario ha chiesto di acquisire indicazioni e valutazioni delle amministrazioni interessate sul procedimento per l'avvio della progettazione, da parte del soggetto attuatore Invitalia.

Per gli aspetti di competenza del MiTE, è stata evidenziata la necessità di assicurare la conformità dei materiali immersi in mare per la realizzazione del « *capping* »

rispetto ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 15 luglio 2016 n. 173.

Nella predetta riunione del 3 marzo 2021 è stato richiamato il lavoro del Tavolo tecnico tra Ministero e ISPRA, per la valutazione dei sedimenti marini da trattare ai fini di bonifica.

Posso conclusivamente affermare che, rispetto alle problematiche tecnico/amministrativo/finanziarie sopra esposte, il Ministero che rappresento continua ad essere fattivamente impegnato ed a rendersi disponibile a supportare ogni attività intrapresa dal Commissario Straordinario di Governo per la soluzione della problematica segnalata.

ALLEGATO 8

5-06513 Badole: Introduzione nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR di opere funzionali al contrasto al dissesto idrogeologico in Veneto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sul tema della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, che rientra certamente fra le priorità d'intervento del Ministero che rappresento.

Posso sottolineare al riguardo che, nell'ambito del decreto-legge n. 92/2021 (cosiddetto «Decreto transizione ecologica», attualmente in corso di conversione) sono state previste specifiche misure di rafforzamento delle strutture per il contrasto a tali forme di dissesto.

Posso anche anticipare che, in sede di conversione del decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto «Decreto Governance PNRR») è stato approvato un emendamento volto a semplificare e rafforzare le misure di contrasto a tali forme di dissesto (conforme, del resto, ad espresse previsioni del PNRR). E tale emendamento è stato notevolmente migliorato con la previsione esplicita della fondamentale intesa con le Regioni.

Venendo più nello specifico all'oggetto dell'interrogazione, essa si riferisce alla programmazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzare nella regione Veneto mediante i fondi del PNRR.

Al riguardo si osserva che:

a) con la versione del PNRR del 12 gennaio 2021 è stata ufficializzata la dotazione finanziaria destinata agli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico pari a complessivi 3 miliardi 610 milioni di euro, di cui 3 miliardi 360

milioni riguardano interventi «in essere» e 250 milioni nuovi interventi;

b) si tratta di una somma globalmente inferiore rispetto a quanto inizialmente ipotizzato, ma certamente significativa;

c) per la Regione Veneto era stata inizialmente prevista una stima di 426 milioni di euro che adesso dovrà essere ricalibrata, vista la più ridotta entità complessiva delle somme destinate al dissesto. Tale ammontare di risorse resterà comunque significativo;

d) i nuovi interventi saranno ripartiti in modo tendenzialmente paritario tra il Ministero della transizione ecologica e il Dipartimento della Protezione Civile;

e) sulla base di verifiche effettuate con il Ministero dell'economia è comunque emerso che la spesa massima ammissibile, sulla base di una serie di stringenti criteri di ammissibilità, risulterà comunque pari a 1 miliardo 37 milioni di euro;

f) per la migliore utilizzazione di tali fondi sono già state ampiamente coinvolte le regioni (ivi compresa la Regione Veneto) al fine di individuare in concreto gli interventi ammissibili;

g) va comunque sottolineato che, al di là dei fondi del PNRR, in base al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016 (adottato ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2014 in materia di dissesto idrogeologico), verranno assegnati alla Regione Veneto oltre 19,5 milioni di euro per la realizzazione di interventi di questo tipo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica	108
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 luglio 2021.

Audizione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	110
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	123
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	125
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	116
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	126
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 sono previste votazioni. C. 3043 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	127
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	120
ALLEGATO 5 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	128
RISOLUZIONI:	
7-00609 Vallasca: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>) .	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-410-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lucia SCANU (M5S), *relatrice*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione sulla proposta di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato). Ricorda che la X Commissione, in occasione dell'esame in prima lettura, nella seduta del 5 dicembre 2018 ha espresso parere favorevole sul provvedimento.

Fa presente che nel corso dell'esame al Senato sono state apportate alcune modifiche agli articoli 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18 ed è stato aggiunto un articolo, ora numerato 19, recante delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica e che il testo si compone di ventuno articoli.

Rinviano alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, si sofferma brevemente sulle sole novità introdotte dal Senato, alcune delle quali, osserva, sono di mero coordinamento alle recenti riforme circa denominazione e competenze dei ministeri ovvero di forma.

Osserva quindi che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento. Si specifica che il campo di intervento interessa: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato; le azioni per la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della produzione agricola agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico; l'uso di un marchio nazionale. Ai sensi del comma 2, la produzione biologica (la modifica del Senato ha, in parte, riformulato la definizione delle finalità di tale tipologia di produzione) è definita come un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche. Il comma 3 – sul quale la modifica del Senato è intervenuta in relazione all'equiparazione di alcuni metodi di produzione agricola all'agricoltura biologica – stabilisce che ai fini della presente proposta di legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i

metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. Rileva poi che l'articolo 3 (modificato solo nella nuova denominazione del Ministro) designa il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (precedentemente, Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) quale Autorità nazionale cui è attribuito il compito di svolgere l'attività di indirizzo e di coordinamento mentre l'articolo 5 (modificato solo per aggiornare, al comma 1, la nuova denominazione del MIPAAF e, al comma 3, del Ministro della transizione ecologica, che nomina uno dei componenti del Tavolo tecnico) istituisce presso il MIPAAF il Tavolo tecnico per la produzione biologica prevedendone la composizione, venendo altresì confermato che le modalità di funzionamento del suddetto Tavolo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Segnala l'articolo 6 (modificato nei riferimenti normativi relativi alla disciplina dell'Unione europea) che istituisce il marchio biologico italiano per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana. Con decreto del Ministro (delle politiche agricole alimentari e forestali) da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della proposta di legge in esame, sono definite le condizioni e le modalità di attribuzione del marchio.

Evidenzia quindi che l'articolo 7, modificato dal Senato, prevede, al comma 1, l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, con decreto da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del testo unificato in esame. Il comma 2 elenca gli obiettivi cui sono rivolti gli interventi del predetto Piano, tra i quali ricorda, in particolare, i seguenti: 1. agevolare la conversione al biologico, con particolare riferimento alle imprese agricole convenzionali con reddito

non superiore a 7.000 euro; 2. sostenere la costituzione di forme associative e contrattuali per rafforzare la filiera del biologico; 3. incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione, anche ambientale e alimentare, con particolare riferimento alla ristorazione collettiva; 4. monitorare l'andamento del settore; 5. sostenere e promuovere i distretti biologici (introdotto al Senato); 6. favorire l'insediamento di nuove aziende biologiche nelle aree rurali montane; 7. migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e la predisposizione di interventi di formazione; 8. stimolare gli enti pubblici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde e a prevedere il consumo di prodotti biologici nelle mense pubbliche e in quelle private in regime di convenzione; 9. incentivare e sostenere la ricerca e l'innovazione in materia; 10. promuovere progetti di tracciabilità dei prodotti biologici provenienti dai distretti biologici, finalizzati alla condivisione dei dati relativi alle diverse fasi produttive, nonché all'informazione sulla sostenibilità ambientale, sulla salubrità del terreno, sulla lontananza da impianti inquinanti, sull'utilizzo di prodotti fitosanitari ecocompatibili e sulle tecniche di lavorazione e di imballaggio dei prodotti utilizzate; 11. valorizzare le produzioni tipiche italiane biologiche; 12. promuovere la sostenibilità ambientale con azioni per l'incremento della fertilità del suolo, l'uso di metodi di conservazione, confezionamento e distribuzione rispettosi dell'ambiente. Il comma 3 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenti annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano.

Sottolinea poi che l'articolo 8, modificato dal Senato, prevede, al comma 1, l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente testo unificato, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sentito il Tavolo

tecnico e con il supporto scientifico del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria). La modifica del Senato riguarda l'adozione, con decreto, del Piano nazionale sopra citato nonché il coinvolgimento, ai fini dell'adozione dello stesso decreto, della Conferenza Stato-Regioni. Esso è finalizzato ad aumentare la disponibilità delle sementi stesse per le aziende e a migliorarne l'aspetto quantitativo e qualitativo con riferimento a varietà adatte all'agricoltura biologica e biodinamica. Il Piano ha durata triennale ed è volto a promuovere il miglioramento genetico partecipativo al fine di selezionare piante che rispondano ai bisogni degli agricoltori e che si adattino alle diversità ambientali, climatiche e colturali.

Fa quindi presente che l'articolo 9 – modificato dal Senato – istituisce – presso il MIPAAF – il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 1). Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 2 mesi dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo (comma 2). Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca (il coinvolgimento di tale Ministro è stato introdotto dal Senato), al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al successivo articolo 11, comma 2, lettera d). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione (comma 3). Ai sensi del comma 4, la dotazione del Fondo è parametrata a una quota parte delle entrate derivanti dal contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 di-

cembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma 5 dell'articolo in commento, il cui contenuto è stato modificato dal Senato per l'inserimento di alcuni riferimenti normativi della predetta disposizione. Il comma 1 dell'art. 59 della suddetta legge n. 488 del 1999, come modificato dal comma 5 dell'articolo in commento, prevede che, al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, sia istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari, fertilizzanti da sintesi e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle specificamente ivi indicate. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei predetti prodotti. Il suddetto contributo è corrisposto in rate semestrali e in caso di omissione del versamento del contributo si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, variamente modulata. Infine, dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità (di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488), è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al suddetto Fondo per lo sviluppo della produzione biologica (comma 7). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 8).

Rileva che l'articolo 11 è stato modificato solo formalmente in relazione alle due denominazioni del Ministero dell'università e della ricerca e del CREA e disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la

previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore.

Ricorda che l'articolo 12 – modificato dal Senato – regola la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle Regioni (il Senato ha espunto il riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano).

Evidenzia che l'articolo 13 – modificato solo formalmente in relazione alla denominazione del Ministro della transizione ecologica (in luogo di quello dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) – disciplina i distretti biologici, intendendosi tali – fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i distretti del cibo – anche i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale, o interregionale, a spiccata vocazione agricola, nei quali siano significativi: la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in materia; la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovvero sia comprendente aree appartenenti a più comuni. I distretti biologici si caratterizzano, inoltre, per l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree naturali protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394 del 1991, e le aree comprese nella rete « Natura 2000 », previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. I distretti biologici si caratterizzano, altresì, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzio-

nali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono disciplinati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici (comma 4). Sono inoltre indicate le finalità dei medesimi distretti biologici.

Segnala che l'articolo 14 disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore. La norma indica numerose finalità delle suddette organizzazioni, tutte volte alla conoscenza e alla diffusione dei prodotti biologici alla tutela dei produttori e dei consumatori. Si possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo ed agroalimentare, anche per acquisire il parere sui progetti di regole valevoli per tutti i soggetti interessati. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica; in caso di concorso tra più domande, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa, per il quale la norma indica alcuni requisiti. Le organizzazioni interprofessionali possono inoltre costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali; imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti purché non violino il principio di libera concorrenza; richiedere che alcuni accordi e decisioni siano resi obbligatori, per un periodo circoscritto, anche nei confronti degli operatori non aderenti all'organizzazione: il Senato è intervenuto espungendo dal comma 8 la precedente formulazione secondo la quale « I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale ». La richiesta di estensione

delle regole è disposta per un periodo limitato dal Ministero su richiesta dell'organizzazione. L'estensione è obbligatoria per tutti gli operatori del settore anche se non aderenti all'organizzazione interprofessionale; in caso di violazione delle regole, l'operatore economico è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 50.000 euro.

Fa poi presente che l'articolo 16 – modificato dal Senato – prevede che il MI-PAAF, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (l'intesa è stata introdotta dal Senato), istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera mentre l'articolo 18 – modificato dal Senato per l'inserimento di alcuni riferimenti normativi – reca disposizioni sulle sementi biologiche.

Infine, segnala che l'articolo 19 – introdotto dal Senato – reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica. Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20; *b)* adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza me-

diate la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati; *c)* rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; *d)* riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente. Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori. Tali decreti legislativi sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi al Parlamento perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei predetti decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui sopra e con le predette procedure, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mattia MOR, *relatore*, illustra la proposta di legge in esame che concerne la ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. Ricorda che il Protocollo di Montréal, adottato nel 1987 in attuazione della Convenzione di Vienna del 1985 per la protezione dello strato di ozono, ratificato ad oggi da 198 Paesi ed entrato in vigore nel gennaio 1989, è lo strumento operativo del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) per la protezione dell'ozono stratosferico. Il Protocollo, oltre a disciplinare i propri aspetti organizzativi assegnando funzioni decisorie alla Riunione delle Parti contraenti, stabilisce i termini di scadenza entro cui le Parti firmatarie si impegnano a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia d'ozono stratosferico, denominate ODS. Il testo disciplina, altresì, gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Osserva che nonostante il Protocollo di Montreal si basi sul principio di precauzione e i limiti siano fissati a carattere preventivo, in seguito alla sua entrata in vigore nuovi studi scientifici hanno mostrato l'insufficienza delle misure adottate. Ricorda quindi che in conseguenza di ciò il Protocollo ha subito diverse modifiche (emendamenti): la prima a Londra nel 1990; la seconda a Copenhagen nel 1992; la terza a Montréal nel 1997; la quarta a Pechino nel dicembre 1999. La quinta modifica al Protocollo, oggetto del presente provvedimento di ratifica, è stata adottata nella capitale ruandese il 15 ottobre 2016 e,

sottoscritta da 197 Parti, è entrata in vigore a livello internazionale il 1° gennaio 2019.

Fa presente che l'Emendamento al testo del Protocollo è relativo alla riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) elencati in un apposito allegato: si tratta di sostanze, utilizzate in particolare nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria, che pur non avendo un impatto sullo strato dell'ozono atmosferico, possono determinare un elevato potenziale di riscaldamento globale.

Più in dettaglio, precisa che l'Emendamento al Protocollo in oggetto, oltre ad introdurre specifici dettagli in materia di riduzione graduale degli HFC, esplicita l'impegno ad applicare nei confronti di tali sostanze gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo Protocollo di Kyoto. In particolare, questo divide i Paesi in tre gruppi in funzione della data rispetto alla quale devono congelare la produzione e il consumo di HFC; per i Paesi sviluppati (Paesi A2), gli impegni di riduzione delle emissioni del 10 per cento rispetto alla loro quota base è previsto prendano avvio sin dal 2019, per concludersi nel 2036 con una riduzione complessiva pari all'85 per cento. Al termine delle varie fasi di riduzione, anche gli altri Stati sono tenuti a consumare e produrre non più del 15-20 per cento rispetto alle loro quote base, rispettivamente entro l'anno 2045 per i Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 1, ed entro il 2047 per Paesi in via di sviluppo del Gruppo 2, fra cui vengono annoverati India, Iran, Pakistan e i Paesi arabi del Golfo.

Sottolinea che l'Emendamento obbliga, inoltre, ciascuna Parte a istituire entro il 1° gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Emendamento, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione degli HFC controllati dal Protocollo ed elencati in un apposito allegato, siano tali sostanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.

Evidenzia che la ratifica dell'Emendamento in esame da parte del nostro Paese non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e le imprese, dal

momento che il sistema giuridico nazionale e dell'Unione europea risultano già conformi alle disposizioni da esso introdotte in ragione del fatto che il Regolamento (UE) 517/2014 ha introdotto misure persino più restrittive rispetto a quelle previste dall'emendamento medesimo.

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ricorda che esso si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento: in particolare, il comma 1, per far fronte all'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montréal autorizza una spesa valutata in 2.118.432 euro annui con decorrenza dal 2020, mentre il comma 3 fatto, salvo lo stanziamento previsto al comma 1, prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dell'Emendamento di Kigali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 3039, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Martina NARDI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, On. Baldini, impossibilitata a partecipare alla seduta, avverte che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla III Commissione sul disegno di legge C. 3039, già approvato dal Senato, che prevede la ratifica e l'esecuzione di due Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in materia di sicurezza sul lavoro. Ricorda che si tratta, in particolare, della Convenzione n. 155, sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e del relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, e della Convenzione n. 187 sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. Ricorda altresì, peraltro, che un disegno di legge di ratifica d'identico contenuto era stato esaminato nel corso della scorsa legislatura dal Senato della Repubblica, senza completare il proprio *iter*.

Osserva che tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferimento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la definizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l'approfondimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici, illustra brevemente il contenuto del testo soffermandosi, in particolare, sugli ambiti di più stretto interesse della Commissione.

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, segnala, preliminarmente, che la Convenzione n. 155 del 1981 su sicurezza e salute dei lavoratori si pone l'obiettivo di promuovere politiche nazionali basate sulla prevenzione, attraverso un processo ciclico di formulazione, attuazione e revisione, puntato al miglioramento dei sistemi nazionali di salute e sicurezza sul lavoro. Il Protocollo, approvato nel 2002, persegue l'obiettivo di migliorare i metodi di raccolta e analisi dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, nonché la loro armonizzazione a livello mondiale, costituendo, pertanto, uno strumento di rafforzamento della Convenzione. Fa presente che quest'ultima consta di trenta

articoli, suddivisi in cinque Parti. Ricorda che alla Parte I, gli articoli 1 e 2 dispongono che la Convenzione si applichi, rispettivamente, a tutti i rami dell'attività economica e ai rispettivi lavoratori, anche se gli Stati membri hanno la facoltà di escludere settori e categorie di lavoratori, a causa di sostanziali problemi di applicazione, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate. In ogni caso, le esclusioni, totali o parziali, devono essere motivate e gli Stati membri sono tenuti a prevedere una progressiva applicazione delle tutele. L'articolo 3 reca le definizioni ricorrenti nel testo. La Parte II (articoli 4-7) contiene i principi delle politiche nazionali in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare segnala l'articolo 6 che dispone l'individuazione delle funzioni e delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia a livello istituzionale sia con riferimento ai datori di lavoro e ai lavoratori. La Parte III (articoli 8-15) elenca le azioni a livello nazionale. Segnala, in particolare, l'articolo 10 che dispone l'obbligo di adozione delle misure necessarie a fornire assistenza ai datori di lavoro e ai lavoratori per conformarsi agli obblighi previsti dalle norme, l'articolo 11 che individua le funzioni che l'autorità competente è tenuta ad assicurare progressivamente, tra le quali vi sono la definizione delle regole che governano l'avvio e la prosecuzione dell'attività di impresa, l'individuazione dei processi di lavoro vietati, la procedura di denuncia di infortunio o di malattia professionale, l'avvio di eventuali inchieste, la pubblicazione dei dati, l'introduzione di sistemi di investigazione degli agenti che mettono a rischio la salute dei lavoratori e l'articolo 12 che prevede l'adozione di misure che regolino la progettazione, la fabbricazione e la fornitura di macchinari e sostanze a uso professionale. Sottolinea che la Parte IV (articoli 16-21) riguarda più propriamente le imprese. L'articolo 16 individua gli obblighi dei datori di lavoro, volti in particolare ad assicurare l'assenza di rischi nei luoghi di lavoro, nonché in relazione agli agenti con i quali sono a contatto i lavoratori, nonché alla fornitura di adeguate

protezioni. L'articolo 17 impone la collaborazione fra le imprese che operano nello stesso luogo, mentre l'articolo 18 riguarda i casi di emergenza e gli infortuni che i datori di lavoro sono tenuti a fronteggiare. L'articolo 19 prevede tra l'altro la cooperazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nell'adempimento degli obblighi posti in capo al datore di lavoro. A tale scopo i rappresentanti dei lavoratori riceveranno un'informazione sufficiente sulle misure di sicurezza adottate a loro vantaggio: essi potranno valutare tali misure anche alla luce dell'adeguata formazione che avranno precedentemente ricevuto in ordine alla salute e alla sicurezza sul lavoro. Nell'esaminare le proprie condizioni di salute e sicurezza sul lavoro i lavoratori o i loro rappresentanti potranno anche richiedere il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa. In ogni caso, il lavoratore segnalerà immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli ritenga pericolosa per la propria vita o salute, e fino all'adozione di appropriate misure il datore di lavoro non potrà chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività. Infine, l'articolo 21 stabilisce che le misure per la salute e la sicurezza sul lavoro non devono comportare alcuna spesa per il lavoratore. La Parte V, agli articoli da 22 a 30, reca le disposizioni finali, riguardanti le modalità di ratifica e di revisione della Convenzione.

Relativamente al Protocollo, ricorda che si compone di un preambolo e di 12 articoli suddivisi in quattro Parti. Nella Parte I, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo. La Parte II (articoli 2-5) reca la disciplina generale della registrazione degli infortuni sul lavoro e la loro dichiarazioni, la procedura specifica per la registrazione e quella per la dichiarazione, nonché il contenuto della dichiarazione. Nella Parte III, gli articoli 6 e 7 introducono disposizioni riguardanti le modalità di raccolta e pubblicazione da parte degli Stati membri delle statistiche annuali riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nella Parte III, gli articoli da 8 a 12 recano le disposizioni finali riguardanti le

modalità di ratifica e di denuncia del Protocollo.

Per quanto concerne la Convenzione n. 187 del 2006 sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, ricorda che si compone di un preambolo e di 14 articoli, suddivisi in sei Parti. Essa fornisce ulteriori indicazioni sullo sviluppo delle politiche nazionali di prevenzione, con particolare attenzione alla revisione periodica delle politiche delle misure adottate da ciascuna delle parti.

Fa presente che nella I Parte, l'articolo 1 reca le definizioni ricorrenti nel testo, mentre nella Parte II l'articolo 2 individua gli obiettivi degli Stati membri che ratificano la Convenzione, i quali devono adottare una politica nazionale specifica, un sistema nazionale e un programma nazionale, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative. La Parte III reca disposizioni riguardanti le politiche nazionali, dettagliate dall'articolo 3, mentre la Parte IV, con l'articolo 4, riguarda il sistema nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro, che ciascuna delle Parti deve stabilire, sviluppare e riesaminare periodicamente. Tale sistema nazionale dovrà includere in particolare la legislazione e i contratti collettivi; una o più autorità o uno o più organismi responsabili; meccanismi che assicurino il rispetto della normativa nazionale, compresi i sistemi ispettivi; la promozione a livello di impresa della cooperazione tra la direzione, i lavoratori e i rappresentanti sindacali. Il sistema nazionale potrà altresì includere uno o più organi consultivi nazionali; servizi di informazione e di consulenza; offerta di formazione; servizi sanitari sul lavoro; la ricerca in materia di sicurezza e di salute sul lavoro; un meccanismo di raccolta e di analisi dei dati sulle lesioni e malattie professionali; disposizioni che facilitino la collaborazione tra i sistemi di assicurazione o di sicurezza sociale deputati alla copertura degli infortuni e delle malattie professionali; meccanismi di sostegno per il miglioramento progressivo delle condizioni di sicurezza e di salute sul lavoro nelle microimprese, nelle piccole e medie imprese e nell'economia informale.

La Parte V, all'articolo 5, prevede l'adozione da parte dello Stato membro di un programma nazionale di sicurezza e di salute sul lavoro e ne disciplina il contenuto. La Parte VI, infine, reca, agli articoli da 6 a 14 le disposizioni finali.

Infine, fa presente che il disegno di legge consta di quattro articoli, che recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e le norme relative all'entrata in vigore della legge di ratifica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 sono previste votazioni.

C. 3043 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lino PETTAZZI (LEGA), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame concerne la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010, proposta già approvata dal Senato.

Segnala, preliminarmente, che l'Accordo in esame è destinato a sostituire sia un precedente Accordo in materia culturale firmato dai due Paesi il 31 gennaio 1953, sia un accordo in ambito scientifico firmato il 3 giugno 2002, non ancora ratificato. Il testo, composto da venti articoli, si propone di fornire un quadro giuridico ed una base finanziaria necessari per lo sviluppo dei rapporti tra l'Italia e la Bolivia in rilevanti settori, al fine di rinsaldare ed intensificare ulteriormente i legami di ami-

cizia già esistenti e di migliorare il quadro complessivo delle relazioni bilaterali.

Evidenzia che l'Accordo prevede anche la costituzione di una Commissione mista, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio, tenendo anche conto della normativa dell'Unione europea vigente in materia nonché che un aspetto qualificante del presente Accordo è, inoltre, costituito dall'esigenza di far rispettare le legislazioni nazionali vigenti, nonché i vincoli internazionali sottoscritti dai due Paesi, avvalendosi della collaborazione fra le reciproche amministrazioni, fra cui ad esempio le Forze di polizia e dei Carabinieri, per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, cercando quindi di costruire regole e metodologie comuni in materia. Con tale Accordo si intende dare poi avvio ad una maggiore collaborazione anche in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo sostenibile.

Osservato che l'articolo 1 esplicita l'impegno delle parti a promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare la conoscenza e la diffusione delle rispettive lingue, culture e valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi, rileva che con l'articolo 2 si favorisce la collaborazione tra le istituzioni accademiche e di formazione e le istituzioni scolastiche, segnalando inoltre che l'articolo 3 promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei, al fine di meglio tutelare i beni e patrimoni culturali.

Fa quindi presente che l'articolo 4 favorisce la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dall'Accordo e promuove progetti multilaterali che possono essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia mentre nell'articolo 5 si prevede che le

parti favoriscano le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche attraverso accordi specifici e ne facilitino il funzionamento.

Evidenzia poi che gli articoli 6 e 7 rafforzano la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche mediante lo scambio di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legislazioni e ordinamenti scolastici, per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi titoli di studio, al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori, che l'articolo 8 dispone circa l'offerta di borse di studio mentre l'articolo 9 incrementa la collaborazione in campo editoriale nonché che l'articolo 10 stabilisce che le parti favoriscano la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti, di mostre, la partecipazione a festival, rassegne e manifestazioni, anche attuando le disposizioni della convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali. Ricorda poi che l'articolo 11 incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi attraverso lo scambio di informazioni, materiali ed esperti.

Segnala inoltre che l'articolo 12 stabilisce la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l'importazione, l'esportazione e il traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore – secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 in materia e della Convenzione internazionale UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati – e a tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di polizia boliviana e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.

Sottolinea che secondo l'articolo 13 le parti incoraggiano lo scambio di informa-

zioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù, mediante viaggi di studio, competizioni o altre iniziative, anche attenendosi alla Convenzione internazionale UNESCO del 2005 contro il *doping* nello sport.

Evidenzia poi che l'articolo 14 stabilisce che le parti favoriscono lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e incoraggiano iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale e segnala, come di particolare interesse per la Commissione, l'articolo 15 che riguarda la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi delle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie, dell'agricoltura, dell'industria alimentare, della salvaguardia dell'ambiente, della salute, dei trasporti, dell'energia e dei beni culturali – mediante scambi di studiosi, ricercatori, specialisti ed esperti, l'organizzazione di seminari e conferenze, ricerche comuni, scambi di documentazione, partecipazione congiunta a programmi dell'Unione europea per programmi di ricerca scientifica e tecnologica, anche tramite la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

Ricordato che l'articolo 16 riguarda la cooperazione nei settori dell'archeologia, dell'antropologia e delle scienze affini e la valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale, fa presente che ai sensi dell'articolo 17 ciascuna parte facilita, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, la circolazione, la permanenza e l'uscita di persone, materiali e attrezzature dai rispettivi territori nell'ambito delle attività indicate nell'Accordo.

Segnala, in particolare, anche l'articolo 18 che si occupa della protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione dell'Accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe

le parti e ricorda che viene altresì stabilito l'impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati, sempre nel rispetto dell'Accordo.

Fa quindi presente che l'articolo 19 istituisce una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica, presieduta dai rispettivi Ministeri degli Affari esteri e con la partecipazione delle istanze competenti, da convocarsi alternativamente nelle capitali dei due Paesi (ogni anno o quando si ritiene opportuno), a cui sono affidati i compiti di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale, la redazione dei rispettivi programmi esecutivi pluriennali e la valutazione sull'attuazione dell'Accordo mentre l'articolo 20 stabilisce che l'Accordo sostituisce quelli citati del 1953 e del 2002 e reca disposizioni per l'attuazione, la durata e la composizione delle controversie.

Relativamente al disegno di legge di ratifica, composto di cinque articoli, ricorda che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri finanziari, l'articolo 4 detta una clausola di invarianza finanziaria e, infine, l'articolo 5 regola l'entrata in vigore della legge.

Formula, infine, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI. — Interviene la viceministra dello sviluppo economico Alessandra Todde.

La seduta comincia alle 13.55.

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

C. 1494 Benamati.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 luglio 2021.

Martina NARDI, *presidente*, avverte che nella seduta del 7 luglio si è conclusa la discussione sul complesso delle proposte emendative e che nella seduta del 14 luglio, avendo il relatore Zardini riferito che il Governo – attraverso interlocuzioni intercorse per le vie brevi – ha chiesto di poter rinviare il voto sulle proposte emendative al fine di approfondire maggiormente talune problematiche esistenti, la Commissione ha concordato di rinviare l'esame.

Avverte che i rispettivi presentatori hanno ritirato le seguenti proposte emendative: Polidori 2.6 e 2.7, Galli 2.14, Benamati 2.5, Galli 2.13 e 2.15, Polidori 2.8, Galli 2.16, Polidori 2.9, Galli 2.24, Polidori 2.25, Soverini 2.3, Galli 2.18, Polidori 2.26, Galli 2.19 e 2.20, Soverini 2.4, Bitonci 2.21, Pattassini 2.23 e Centemero 2.22.

Cede quindi la parola al relatore e alla rappresentante del Governo per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Diego ZARDINI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Soverini 2.1, Bitonci 2.17, Polidori 2.10 e Galli 2.12 a condizione che siano riformulati nei termini, rispettivamente, indicati in allegato (*vedi allegato 5*). Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Polidori 2.11.

La viceministra Alessandra TODDE esprime parere conforme a quello del relatore.

Gianluca BENAMATI (PD) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Soverini 2.1 di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'emendamento Soverini 2.1 nel testo riformulato (*vedi allegato 5*).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che i presentatori dell'emendamento Bitonci 2.17

hanno accettato la proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Bitonci 2.17 nel testo riformulato (*vedi allegato 5*).

Catia POLIDORI (FI) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua firma 2.10.

La Commissione approva l'emendamento Polidori 2.10 nel testo riformulato (*vedi allegato 5*).

Diego BINELLI (LEGA) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Galli 2.12 di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Galli 2.12 nel testo riformulato e l'emendamento Polidori 2.11 (*vedi allegato 5*).

Martina NARDI, *presidente*, avverte che il provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione, sarà trasmesso alle Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VI Finanze, XI Lavoro e XIV Politiche dell'Unione europea per l'espressione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Martina NARDI.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00609 Vallasca: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell'idrogeno.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 21 luglio 2021.

Andrea VALLASCAS (MISTO-L'A.C'È) segnala che sono ancora in corso interloquzioni tra le diverse forze politiche presenti in Commissione finalizzate a cercare una sintesi in vista di una riformulazione condivisa della risoluzione in titolo. Chiede, pertanto, che il voto finale possa essere rinviato ad altra seduta.

Martina NARDI, *presidente*, concorde la Commissione, nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge recante disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato);

richiamato il proprio parere alla XIII Commissione espresso nella seduta del 5 dicembre 2018 sul testo unificato C. 290 Gadda e abbinato;

preso atto con favore che l'articolo 6 istituisce il marchio biologico italiano per i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano » di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018;

rilevato che l'articolo 10 prevede misure per favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici compresa la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica;

evidenziato che l'articolo 11 disciplina il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore, prevedendo la promozione di specifici percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell'attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la

ricerca in agricoltura (CREA) nonché la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica alla ricerca nel settore;

considerato che l'articolo 12 regola la formazione professionale teorico-pratica di tecnici e operatori del settore, promossa dallo Stato e dalle Regioni;

rilevato, altresì, che l'articolo 13 disciplina i distretti biologici, intendendosi tali anche i sistemi produttivi locali nei quali siano significativi, tra le altre, anche la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici, e tiene conto dell'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso;

preso, altresì, atto con favore che l'articolo 14 disciplina le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica, intendendosi tali quelle costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore;

evidenziato l'articolo 16 che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, istituisca il Tavolo di filiera per i prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera;

sottolineato che l'articolo 19, recante delega al Governo per la revisione, l'armo-

nizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, comprende tra i principi e criteri direttivi anche l'adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza e il rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori

mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 » (C. 2655 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promo-

zionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006 » (C. 3039 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 sono previste votazioni. C. 3043 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plu-

rinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 » (C. 3043 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2

Al comma 1, alinea, dopo le parole: al l'articolo 1 aggiungere le seguenti: , anche in linea con i principi generali che regolano la crisi di impresa e l'insolvenza, in quanto compatibili,

2.1. *(Nuova formulazione)* Soverini, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mancini, Nardi.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: prevedere tra i requisiti per l'iscrizione nell'albo aggiungere le seguenti: l'essere iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro, con specifica esperienza almeno quinquennale in gestione crisi di impresa, e.

Conseguentemente, dopo le parole: di natura conservativa sostituire la parola e con la seguente: o

2.17. *(Nuova formulazione)* Bitonci, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Zennaro.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) prevedere, nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza, la periodicità almeno triennale dell'aggiornamento dell'albo;

2.10. *(Nuova formulazione)* Polidori.

Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: , per le società quotate in mercati regolamentati,

Conseguentemente, alla medesima lettera m) sostituire le parole: nonché per le imprese con le seguenti: nonché per le società quotate in mercati regolamentati e le imprese

2.12. *(Nuova formulazione)* Galli, Bitonci, Binelli, Andreuzza, Carrara, Colla, Fiorini, Micheli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , determinando requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità dei componenti.

2.11. Polidori.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	139

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 ^a sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	130
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	141

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura, C. 3150 Zangrillo (<i>Esame e rinvio</i>)	131
---	-----

INTERROGAZIONI:

5-01923 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società Bennet Spa	136
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	143
5-06012 Foti: Effetti dell'assenza alla visita per gli accertamenti sanitari di revisione sulle prestazioni economiche riconosciute per invalidità e disabilità	136
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	144
5-06234 Barzotti: Tutela delle condizioni di lavoro dei « rider » anche rispetto all'utilizzo di applicazioni informatiche che determinano anomalie nei sistemi di prenotazione delle consegne	136
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	146
5-06447 Caparvi: Interventi per la tutela dei lavoratori della società Indelfab Spa, ex JP Industries, in liquidazione	137
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	148

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del professor Sandro Mainardi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e della professoressa Francesca Lecci, associata di *management* pubblico presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia

degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche	137
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)	137

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.45.

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. (COM(2020)690 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021.

(Doc. LXXXVI, n. 4).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

Romina MURA, *presidente*, avverte che, come stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.

Carla CANTONE (PD), *relatrice*, illustra la propria proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 13.55.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione.

C. 2666 CNEL.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 luglio 2021.

Silvana SNIDER (LEGA), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato 2*), sottolineando che la Convenzione non introduce alcun sostanzialmente elementi innovativi nell'ordinamento italiano, già pienamente rispondente alle finalità di tutela e sicurezza nel settore del lavoro agricolo, consentendo, semmai, ulteriori miglioramenti e aggiornamenti, qualora se ne manifestasse l'opportunità.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.

C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura, C. 3150 Zangrillo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Maria PALLINI (M5S), *relatrice*, ricorda preliminarmente che la disciplina del lavoro agile, quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, è contenuta nel Capo II della legge n. 81 del 2017, che, all'articolo 18, prevede la promozione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Inoltre, sempre in base all'articolo 18, la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Le disposizioni in materia si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L'articolo 19 disciplina la forma e i contenuti dell'accordo individuale, nonché

le modalità di recesso dagli accordi stipulati, mentre l'articolo 20 esclude disparità di trattamento a danno dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile. L'articolo 21 rinvia all'accordo relativo alla modalità di lavoro agile la disciplina dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali. Infine, sulla base degli articoli 22 e 23, è garantita la sicurezza sul lavoro anche al lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità agile.

Sottolinea che il lavoro agile ha trovato un'amplissima diffusione nel corso della pandemia, nell'ambito della quale la normativa prevista dalla legge n. 81 del 2017 ha subito adattamenti e deroghe volti a rendere più agevole il ricorso a tale modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative. Nel periodo emergenziale, accanto alle norme più strettamente legate alla fase emergenziale, sono state introdotte disposizioni che modificano a regime la disciplina del lavoro agile.

Sul piano generale, ricorda che il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 61 del 2021, riafferma il diritto del lavoratore che presta la propria attività in modalità agile a disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. L'esercizio di tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, con l'articolo 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, il cosiddetto decreto « cura Italia », ha introdotto – quale sezione del Piano annuale della *performance* – il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), redatto entro il 31 gennaio di ogni anno, al fine di individuare le modalità attuative del lavoro agile. A seguito delle modifiche da ultimo introdotte dal decreto-legge n. 56 del 2021 poi confluito nel decreto-legge n. 52 del 2021, il POLA deve prevedere che possano acce-

dere al lavoro agile almeno il 15 per cento dei dipendenti, soglia comunque garantita anche in caso di mancata adozione del POLA. Il medesimo articolo ha previsto la costituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, i cui componenti sono stati nominati con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 20 gennaio 2021.

Quanto alla disciplina emergenziale, l'articolo 11-*bis* del richiamato decreto-legge n. 52 del 2021 ha prorogato l'applicazione della disciplina derogatoria prevista nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, sopprimendo la percentuale minima del 50 per cento del personale in lavoro agile, vincolante per ciascuna Amministrazione. Analogamente il medesimo decreto-legge proroga sino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, concernenti la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere allo *smart working* in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali generalmente richiesti dalla normativa vigente. Con l'articolo 9 del decreto-legge n. 105 del 2021, inoltre, è stata estesa al 31 ottobre 2021 l'applicazione della disciplina temporanea che consente ai « lavoratori fragili », pubblici e privati, di svolgere di norma la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a una diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Le proposte di legge in esame, alcune presentate prima dello scoppio della pandemia, altre più recentemente, sono volte a introdurre modifiche e aggiornamenti alla disciplina vigente.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera per l'approfondimento dei diversi aspetti sia della disciplina vigente sia dei testi all'esame,

passa ad illustrare sinteticamente il contenuto delle proposte di legge, evidenziando preliminarmente che cinque delle proposte di legge all'esame della Commissione, le proposte C. 2417 Barzotti, C.2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2908 Villani e C. 3150 Zangrillo, intervengono con modifiche e riscritture della disciplina legislativa vigente, contenuta nella legge n. 81 del 2017, due proposte, le proposte C.2282 Gagliardi e C. 3027 Mura, prevedono specifiche deleghe legislative al Governo, mentre la proposta C. 2817 Serracchiani reca agevolazioni tributarie e contributive per favorire la diffusione del lavoro agile.

Avviando l'illustrazione delle proposte che prevedono modifiche alla normativa vigente in materia di lavoro agile, segnala in primo luogo che la proposta di legge C. 2417 Barzotti reca disposizioni volte a promuoverne la diffusione, con un intervento ad ampio spettro sulle norme di cui alla richiamata legge n. 81 del 2017. In particolare, l'articolo 1 dispone che il limite di riferimento a cui rapportare la prestazione di lavoro sia l'orario normale di lavoro di 40 ore settimanali e amplia la categoria di lavoratori a cui il datore di lavoro deve riconoscere priorità nell'accesso al lavoro agile. Gli articoli 2 e 3 modificano la disciplina dell'accordo che regola le modalità dello svolgimento della prestazione di lavoro anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro. L'articolo 4 amplia il contenuto dell'informativa in materia di sicurezza sul lavoro, mentre l'articolo 5 introduce una disciplina specifica del diritto alla disconnessione. Inoltre, l'articolo 6, modificando il decreto legislativo n. 66 del 2003, estende alle prestazioni rese nell'ambito dell'esecuzione del rapporto di lavoro con modalità agile la possibilità di derogare alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale. L'articolo 7 prevede, poi, l'istituzione, della Settimana nazionale del lavoro agile e l'articolo 8 disciplina la costituzione del relativo comitato interistituzionale. L'articolo 9 prevede la raccolta, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Con-

siglio dei ministri, delle buone prassi realizzate nell'ambito delle iniziative promosse mediante la Settimana medesima e l'articolo 10 dispone la predisposizione, sempre da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un apposito sistema di monitoraggio delle modalità e del grado di attuazione del lavoro agile, nonché l'elaborazione di una relazione annuale da pubblicare nel sito *internet* istituzionale.

Evidenzia che la proposta di legge n. 2667 Lucaselli, all'articolo 1, introduce modifiche alla legge n. 81 del 2017. Le modifiche, riguardano, tra l'altro, le categorie di lavoratori alle quali dare priorità nell'accesso al lavoro agile, le modalità e i limiti di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro, il contenuto dell'accordo individuale e dell'informativa in materia di sicurezza, nonché l'esplicito riconoscimento del diritto alla disconnessione. L'articolo 2 introduce uno sgravio contributivo della durata di tre anni a favore dei datori di lavoro in relazione ai dipendenti in regime di lavoro agile. L'articolo 3, infine, reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico in materia di lavoro subordinato con esecuzione della prestazione lavorativa a distanza.

Passa alla proposta C. 2685 Vallasca, che reca modifiche la legge n. 81 del 2017, volte a superare – secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa che accompagna la proposta – le problematiche emerse in sede di applicazione della normativa vigente nel periodo del *lockdown*. La proposta, composta di un solo articolo, sostituisce integralmente gli articoli da 18 a 21 della legge n. 81 del 2017 e prevede, nel nuovo testo dell'articolo 18, l'individuazione dell'ambito e delle finalità della disciplina del lavoro agile, disponendo, tra l'altro, la distinzione del lavoro agile dal telelavoro e dal lavoro da remoto, la tendenziale volontarietà dell'adesione, l'alternanza tra la prestazione in modalità agile e quella in presenza, la definizione di parametri minimi in relazione agli spazi, agli arredi e alla strumentazione tecnologica, i rimborsi dei costi sostenuti dai lavoratori, la promozione delle buone pratiche. Il nuovo articolo 18-*bis* reca la definizione di lavoro

agile mentre il nuovo testo dell'articolo 19 disciplina l'adesione al lavoro agile, prevedendo tra l'altro che l'accordo preveda un'integrazione salariale non inferiore al 10 per cento della retribuzione netta per la copertura dei costi delle utenze e della connessione *internet*. Il nuovo articolo 19-*bis* disciplina l'alternanza tra la prestazione in modalità agile e la prestazione in presenza.

Evidenzia, poi, che la proposta di legge C. 2908 Villani prevede una complessiva riscrittura delle disposizioni della legge n. 81 del 2017, con un intervento che – secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa – intende introdurre una definizione evoluta del lavoro agile. In particolare, l'articolo 1 reca la definizione del perimetro dell'intervento, distinguendo tra lavoro agile, lavoro a distanza e telelavoro. Sono disciplinati, oltre ai limiti di orario, la volontarietà dell'adesione, le priorità nell'accoglimento delle richieste e dei doveri dei datori di lavoro del settore pubblico e del settore privato e prevede, tra l'altro, la possibilità di disciplinare le modalità di svolgimento del lavoro agile e del lavoro a distanza o con accordi individuali o con accordi collettivi. L'articolo 2 reca la disciplina applicabile al contenuto dell'accordo individuale, qualora non sia stato stipulato un accordo collettivo, nonché regola il recesso dall'accordo. L'articolo 3 introduce modifiche alla normativa vigente volta a garantire trattamenti non inferiori rispetto a quelli riconosciuti in caso di prestazione di lavoro in presenza, non solo in relazione al trattamento economico e normativo, ma anche in relazione a tutti i servizi, i benefici e le prestazioni sociali, assistenziali e di benessere personale e familiare previsti per legge o stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché in relazione al diritto all'apprendimento continuo e alla certificazione delle competenze del lavoratore. L'articolo 4 introduce disposizioni di maggior dettaglio riguardanti il contenuto dell'accordo individuale, con riferimento ai poteri di controllo e disciplinari del datore di lavoro. Analogamente, l'articolo 5 modifica la disciplina vigente in materia di sicurezza sul lavoro, introducendo disposizioni dettagliate relative ai doveri del da-

tore di lavoro e ai contenuti dell'informativa scritta sui rischi generali e sui rischi specifici. L'articolo 6, in materia di obbligo di assicurazione per gli infortuni e le malattie professionali, elimina le disposizioni di dettaglio previste dalla disciplina vigente in relazione al luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa e al tragitto per raggiungerlo, rendendo in tal modo più ampio l'ambito di applicazione della normativa medesima. L'articolo 7 disciplina il diritto alla disconnessione, mentre l'articolo 8 prevede la promozione da parte dei datori di lavoro di incontri periodici tra tutti i lavoratori della medesima azienda. L'articolo 9 prevede la possibilità per la contrattazione collettiva, nazionale, territoriale e aziendale, di disciplinare il lavoro agile e il lavoro a distanza nel rispetto delle disposizioni introdotte dalla proposta in esame. Il Capo II introduce disposizioni per la disciplina del lavoro da remoto, che comprende il lavoro agile, il lavoro a distanza e il telelavoro. In particolare, l'articolo 10 prevede la predisposizione da parte delle pubbliche amministrazioni di un piano organizzativo triennale del lavoro da remoto, dettagliandone il contenuto. L'articolo 11 introduce, in favore dei lavoratori, un credito di imposta per le spese sostenute per l'acquisto di strumenti informatici necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa da remoto e, per i datori di lavoro del settore privato, un esonero di durata triennale del 30 per cento dei contributi previdenziali a loro carico per ciascun lavoratore con contratto di lavoro subordinato impiegato in regime di lavoro agile, di lavoro a distanza o di telelavoro. L'articolo 12, infine, introduce una disciplina specifica per i lavoratori fragili.

Infine, segnala che anche la proposta di legge C. 3150 Zangrillo introduce modifiche alla legge n. 81 del 2017, con riferimento sia al lavoro agile sia al lavoro a distanza. In particolare, l'articolo 1, sostituendo integralmente l'articolo 18 della citata legge n. 81, reca le definizioni di lavoro agile e di lavoro a distanza, disciplinando i limiti di durata massima del lavoro, l'accesso a tali forme di lavoro in base ad accordi individuale o collettivi, il godi-

mento delle ferie e dei permessi e l'ordine di priorità delle richieste. L'articolo 2 prevede la possibilità per i datori di lavoro del settore privato di assumere lavoratori da destinare direttamente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità a distanza. L'articolo 3 interviene sul contenuto dell'accordo individuale e sulla disciplina del recesso e introduce disposizioni riguardanti il diritto alla disconnessione. Gli articoli da 4 a 7 estendono alla modalità di lavoro a distanza la disciplina vigente in materia di lavoro agile relativamente al trattamento, al diritto all'apprendimento continuo e alla certificazione delle competenze del lavoratore in modalità di lavoro agile, al potere di controllo del datore di lavoro, alla sicurezza sul lavoro, nonché all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali. L'articolo 8 si limita a modificare la rubrica del Capo II della legge n. 81 del 2017 per inserirvi il riferimento anche al lavoro a distanza. Infine, l'articolo 9 esclude l'applicazione ai lavoratori a distanza, in quanto dipendenti a tutti gli effetti dell'azienda, delle disposizioni che consentono ai datori di lavoro privati di escludere i lavoratori ammessi al telelavoro dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Si sopprime, infine, in considerazione delle modifiche introdotte all'articolo 19 della legge n. 81 del 2017, il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 30 del 2021, relativo al diritto alla disconnessione.

Per quanto riguarda le proposte che prevedono deleghe legislative, segnala che la proposta di legge C. 2282 Gagliardi intende facilitare e accelerare la diffusione del lavoro agile, prevedendo, all'articolo 1, che le amministrazioni pubbliche fissino obiettivi annuali per l'attuazione del lavoro agile che permettano almeno al 20 per cento dei dipendenti di avvalersi, ove lo richiedano, di tale modalità di lavoro. L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di un decreto legislativo per la promozione e la diffusione del lavoro agile sia nel settore pubblico sia nel settore privato, con l'elaborazione di un testo unico delle disposi-

zioni vigenti in materia. L'articolo 3 prevede l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio del lavoro agile e, infine, l'articolo 4, dispone, in via transitoria, la riduzione di quattro punti percentuali dell'aliquota pensionistica a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro e l'esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro percepiti dai lavoratori che effettuano la prestazione lavorativa in modalità agile.

Passa, quindi, alla proposta di legge C. 3027 Mura, che, all'articolo 1, reca la delega al Governo per il riordino della disciplina del lavoro agile attraverso un decreto legislativo, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono elencati all'articolo 2. Tra essi, oltre a quelli che confermano le disposizioni già vigenti, si segnalano, in particolare: la previsione di un rimborso delle spese eventualmente sostenute dal lavoratore per la strumentazione utilizzata, qualora questa non sia fornita dal datore di lavoro; ulteriori priorità nell'accoglimento delle richieste di accesso alla modalità del lavoro agile; la riduzione per un triennio del 30 per cento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro; il dettaglio del contenuto degli accordi individuali, con riferimento ai riposi, al recesso, ai risultati che il lavoratore deve conseguire; la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di accordi individuali, sia nel settore pubblico sia nel settore privato; il diritto alla disconnessione; il riconoscimento del diritto all'apprendimento permanente per i lavoratori impiegati in forme di lavoro agile e la previsione di un obbligo di formazione permanente per i datori di lavoro; il divieto di una prestazione lavorativa che ecceda la durata concordata, consentendo, in ogni caso, modalità di recupero psico-fisico; i contenuti dell'infor-

mativa sulla sicurezza e le modalità di aggiornamento periodico; la previsione di pause in caso di utilizzo di *computer*; l'estensione della disciplina ai contratti di apprendistato professionalizzante e di tirocinio extracurricolare; l'adozione di buone pratiche, di protocolli e di un codice etico. L'articolo 3 reca le disposizioni relative alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della delega, prevedendosi che, ove essi non trovino compensazione nell'ambito del provvedimento delegato, quest'ultimo possa essere adottato solo successivamente o contestualmente a un provvedimento che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

Da ultimo segnala che la proposta di legge C. 2817 Serracchiani, con riguardo alla ripresa delle attività economiche dopo la pandemia da COVID-19, istituisce, all'articolo 1, il Fondo per la promozione del lavoro del lavoro agile, a valere sulle cui risorse è finanziata la riduzione di 4 punti percentuali, per un periodo di trentasei mesi, dell'aliquota di contribuzione al Fondo pensione lavoratori dipendenti a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro, rinviando alla contrattazione collettiva la disciplina dell'intera materia. L'articolo 2 introduce un credito di imposta in favore delle imprese che effettuano investimenti finalizzati alla promozione delle modalità di lavoro agile. L'articolo 3, infine, prevede la presentazione al Parlamento, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni in esame.

Romina MURA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Rossella Accoto.

La seduta comincia alle 14.15.

5-01923 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società Bennet Spa.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Jessica COSTANZO (MISTO-L'A.C'È), pur ringraziando la sottosegretaria, non può fare a meno di sottolineare che la sua risposta è arrivata dopo quasi due anni e mezzo dai fatti segnalati. Osserva, peraltro, che tali fatti, dai turni massacranti alle condotte discriminatorie e ai licenziamenti illegittimi, hanno continuato a verificarsi fino ad oggi, nonostante gli accertamenti ispettivi condotti dall'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui ha dato conto la sottosegretaria. Chiede, pertanto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di implementare l'attività di controllo già posta in essere, coinvolgendo anche la Guardia di finanza per ispezioni di più ampio respiro, e di provvedere ad una convocazione della società Bennet – che, peraltro, ha avuto accesso agli sgravi contributivi previsti dall'ordinamento – perché faccia chiarezza sul suo piano industriale e sulle sue politiche occupazionali.

5-06012 Foti: Effetti dell'assenza alla visita per gli accertamenti sanitari di revisione sulle prestazioni economiche riconosciute per invalidità e disabilità.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimiliano DE TOMA (FDI), in qualità di cofirmatario dell'atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria, che ha dato conto dell'interessamento del Ministero alla problematica da lui segnalata. Apprende con favore che l'INPS ha individuato una nuova procedura, in corso di perfezionamento, che mira al superamento delle criticità procedurali evidenziate, anche se teme che essa, alla lunga, possa costituire un ulteriore aggravio a carico dell'Istituto, con effetti negativi sulla sua attività complessiva. Esprime, infine, l'au-

spicio che il tavolo tecnico con le associazioni più rappresentative delle persone con disabilità, convocato dall'INPS per il superamento delle difficoltà contingenti, sia reso permanente, per rendere strutturale il confronto, con effetti sicuramente positivi, sia per l'amministrazione sia per la platea dei soggetti interessati.

5-06234 Barzotti: Tutela delle condizioni di lavoro dei « rider » anche rispetto all'utilizzo di applicazioni informatiche che determinano anomalie nei sistemi di prenotazione delle consegne.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Valentina BARZOTTI (M5S), ringraziando la sottosegretaria, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta, che ha illustrato i primi provvedimenti adottati dal Governo per garantire ai *rider* le tutele rispetto alle criticità evidenziate nel suo atto di sindacato ispettivo. Ritiene comunque necessario mantenere sotto controllo l'evoluzione di tale segmento del mercato del lavoro, in cui nuovi strumenti tecnologici possono scaricarsi negativamente sui lavoratori. Dopo avere segnalato che sull'applicazione « *glovobot.com* » si è pronunciato anche il Garante per la protezione dei dati personali, che ne ha condannato l'uso, in quanto configura sia una violazione delle norme in materia di trasparenza sia una condotta discriminatoria a danno dei *rider*, fa presente di essere stata informata dalla società di *food delivery* Glovo, per la quale lavorano i *rider* discriminati a causa dell'uso della citata applicazione, che ha fornito ragguagli sull'adozione di un codice etico e sull'applicazione della normativa sul *whistleblowing*, che permetterà ai dipendenti di segnalare eventuali condotte discriminatorie. A tale proposito, auspica il rapido recepimento della direttiva 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che rafforzerà, specialmente nel settore privato, il quadro normativo già esistente, costituito dalla legge n. 179 del 2017, approvata nella scorsa legislatura gra-

zie alla determinazione del Movimento 5 Stelle e, in particolare, della collega Businarolo.

5-06447 Caparvi: Interventi per la tutela dei lavoratori della società Indelfab Spa, ex JP Industries, in liquidazione.

La sottosegretaria Rossella ACCOTO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Andrea GIACCONE (LEGA), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, ringrazia la sottosegretaria, dichiarandosi pienamente soddisfatto della risposta, che dà conto delle misure adottate dal Governo per il sostegno e la tutela dei lavoratori della società Indelfab. Ritiene, tuttavia, necessario ampliare lo spettro degli interventi, dalla ricerca di acquirenti della società in liquidazione alle iniziative regionali per la promozione di interventi di reindustrializzazione, allo scopo di rilanciare in maniera duratura un territorio già duramente provato dalla crisi economica.

Romina MURA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 luglio 2021.

Audizione del professor Sandro Mainardi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e della professoressa Francesca Lecci, associata di *management* pubblico presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano,

nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Romina MURA.

La seduta comincia alle 15.40.

Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Romina MURA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Roberto RICCI, *dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, la presidente Romina MURA.

Roberto RICCI, *dirigente di ricerca dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)*, risponde ai quesiti posti dalla presidente e rende ulteriori precisazioni.

Romina MURA, *presidente*, ringrazia il dottor Ricci per il contributo fornito all'in-

dagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4)****PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminati, per quanto di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4);

osservato che la comunicazione della Commissione europea relativa al Programma di lavoro della Commissione stessa per l’anno 2021 recepisce gli orientamenti programmatici esposti dalla presidente Von der Leyen all’inizio del suo mandato;

rilevato che, in tale ambito, si rappresenta l’intenzione di presentare, entro l’ultimo trimestre dell’anno in corso, una proposta legislativa volta a migliorare le condizioni di lavoro di coloro che forniscono servizi tramite piattaforme, al fine di garantire loro condizioni di lavoro eque, dignitose, trasparenti e prevedibili e un’adeguata protezione sociale;

osservato altresì che nel documento si prospettava l’adozione di un ambizioso piano d’azione per garantire la piena attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, effettivamente presentato nel marzo 2021;

considerato che, nell’ambito della Comunicazione della Commissione recante il Piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2021) 102 final) si evidenzia come la salvaguardia e la creazione di nuovi posti di lavoro siano tra le priorità dell’Unione europea, segnalandosi, in tale contesto, l’intenzione di valutare l’esperienza dello strumento europeo di sostegno

temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE);

ritenuto che tale strumento europeo di sostegno abbia contribuito in modo significativo ad attenuare gli effetti occupazionali della crisi pandemica e che, pertanto, nell’ambito della valutazione, sia opportuno considerare la possibilità di estenderne l’ambito di applicazione temporale;

ritenuto che la dimensione sociale delle politiche dell’Unione europea debba essere ulteriormente rafforzata, specialmente nell’attuale fase storica, nella quale occorre assicurare una ripresa inclusiva e sostenibile, contrastando gli effetti negativi della pandemia di COVID-19 sulle disuguaglianze sociali;

considerato che, a tal fine, appare essenziale una maggiore integrazione degli obiettivi di carattere sociale nel quadro del coordinamento delle politiche macroeconomiche degli Stati membri realizzato attraverso il Semestre europeo;

rilevato che il Programma di lavoro prevede la definizione di un nuovo quadro strategico dell’Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di un piano d’azione per l’economia sociale, al fine di potenziare gli investimenti sociali, sostenere gli operatori dell’economia sociale e le imprese sociali per l’avviamento, l’espansione, l’innovazione e la creazione di posti di lavoro;

preso atto della nuova impostazione della Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2021, che offre un oriz-

zonte che va oltre il programma di lavoro della Commissione europea, arrivando al più ampio orizzonte del programma *Next Generation EU*;

condivisa l'individuazione come obiettivo programmatico del sostegno alle transizioni occupazionali, da realizzare attraverso l'innalzamento e il miglioramento delle competenze dei giovani e degli adulti nell'ambito del Piano strategico nazionale per le nuove competenze, nonché attraverso una riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali;

rilevato con favore che il Governo intende perseguire il rafforzamento del sistema dei servizi per il lavoro, in particolare dei centri per l'impiego, integrandolo, in linea con le raccomandazioni europee, con i servizi sociali assicurati dei comuni, anche attraverso il potenziamento del partenariato pubblico-privato, nonché favorendo la costruzione di servizi personalizzati di presa in carico e l'effettiva interoperabilità delle banche dati esistenti;

ritenuto che, in tale ambito, assuma un ruolo strategico l'attuazione del Programma nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, che dovrà garantire sull'intero territorio nazionale il raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni relative alle politiche attive;

osservato che, con la finalità di tutelare il reddito dei lavoratori più fragili, il Governo si è impegnato a promuovere l'introduzione del salario minimo legale con lo scopo di garantire ai lavoratori nei settori a basso tasso di sindacalizzazione un livello di reddito collegato ad uno *standard* minimo dignitoso, evitando al contempo il *dumping* contrattuale e rafforzando la contrattazione nei settori in cui è più debole;

richiamato il documento finale approvato dalla Commissione il 15 aprile 2021 all'esito dell'esame della Proposta di direttiva relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea COM(2020)682;

valutate favorevolmente le misure indicate dal Governo per il supporto all'oc-

cupazione femminile e per la promozione della parità di genere, garantendo una riduzione degli squilibri relativi alla partecipazione al mondo del lavoro, alla retribuzione e alla qualità del lavoro, anche attraverso una maggiore condivisione delle responsabilità genitoriali e il rafforzamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e di servizi di cura e di assistenza per le persone non autosufficienti;

ricordato, al riguardo, il documento finale approvato dalla Commissione il 7 luglio 2021 all'esito dell'esame della Proposta di direttiva volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021)93);

ricordato che è in corso di esame in Assemblea il testo unificato della proposta di legge C. 522 e delle proposte di legge abbinata, che, modificando la disciplina contenuta nel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, disciplina, tra l'altro, l'introduzione di una certificazione delle pari opportunità di lavoro, da attribuire alle aziende che rispettano specifici parametri, riferiti anche alle disparità retributive, prevedendo altresì l'introduzione di misure premiali per le imprese che accedano alla certificazione;

considerati gli orientamenti del Governo in materia di semplificazione e di efficienza della pubblica amministrazione, anche attraverso l'innovazione delle procedure concorsuali, il miglioramento delle capacità di reclutamento del personale pubblico, un programma sistematico di *up* e *re-skilling* di tutto il personale in servizio, nonché l'introduzione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione (C. 2666 CNEL).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 2666, di iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89^a sessione;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, le sue Parti sono tenute a definire, porre in essere e riesaminare periodicamente politiche nazionali coerenti in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro in agricoltura, definite tenendo conto delle condizioni e delle pratiche nazionali e dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori;

ricordato che l'articolo 5 stabilisce che le Parti della Convenzione dovranno garantire l'esistenza di un sistema sufficiente di ispezione dei luoghi di lavoro agricoli, dotato di adeguati finanziamenti e risorse umane;

osservato che gli articoli da 9 a 15 della Convenzione recano disposizioni volte ad assicurare ai lavoratori lo svolgimento della loro attività in sicurezza, con riferimento alle attrezzature, ai mezzi, ai prodotti utilizzati e agli impianti agricoli;

apprezzate le disposizioni degli articoli 17 e 18, secondo le quali devono essere adottate misure per garantire, rispettivamente, che i lavoratori temporanei e stagionali ricevano lo stesso livello di sicurezza e protezione della salute rispetto ai

lavoratori permanenti e che siano assicurate le speciali esigenze delle lavoratrici agricole;

considerato che l'articolo 19 richiede l'adozione di misure per la fornitura di servizi di assistenza sociale adeguati anche ai lavoratori agricoli, senza costi per questi ultimi, nonché di una disciplina minima in materia di alloggio per i lavoratori tenuti a vivere temporaneamente o permanentemente nell'azienda;

osservato che le indicazioni contenute nella Convenzione sono conformi alla disciplina vigente nel nostro Paese e sono suscettibili di essere ulteriormente sviluppate attraverso interventi di carattere amministrativo e normativo, secondo linee di indirizzo evidenziate nel documento conclusivo approvato nella seduta del 12 maggio 2021 dalle Commissioni riunite XI e XIII, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura (Doc. XVII, n. 9);

segnalato che la risoluzione n. 7-00656, relativa all'adozione di una strategia nazionale per la sicurezza sul lavoro, approvata il 12 maggio 2021 dalla Commissione, ha sottolineato che i principi stabiliti dalle Convenzioni e dalle raccomandazioni dell'OIL dovranno essere un riferimento per i futuri aggiornamenti del quadro normativo vigente nel nostro Paese in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

apprezzati, in tal senso, i passi compiuti per il progressivo recepimento delle Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro volte ad assicurare adeguate tutele in termini di salute e sicurezza sul lavoro;

ricordato, in particolare, che questa Commissione il 30 giugno 2021 si è espressa favorevolmente sul disegno di legge C. 3039, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002, e della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006;

auspicato un rapido completamento dell'*iter* della proposta di legge in esame, che contribuirebbe, insieme all'approvazione del disegno di legge C. 3039, a meglio definire il quadro normativo delle misure volte ad assicurare la salute e la sicurezza sul lavoro, in linea con quanto richiesto con l'approvazione unanime della citata risoluzione n. 7-00656,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

5-01923 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società Bennet Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante, con l'atto di sindacato ispettivo in parola, ha richiamato l'attenzione su di una vicenda che, a partire dal 1994 sino agli anni recenti, ha avuto un'eco mediatica in ordine alle ripetute denunce della stampa nazionale e locale circa le condizioni di lavoro imposte ai lavoratori dalla Bennet, società operante nel settore della grande distribuzione con settantatré punti vendita distribuiti in tutta Italia.

Come ampiamente illustrato dall'onorevole interrogante, secondo quanto emerso in occasione delle testimonianze rese da dipendenti dell'azienda, si sono susseguiti nel tempo molteplici episodi che hanno generato profondo disagio nei lavoratori, sia sotto il profilo della sicurezza nel luogo di lavoro, sia sotto il profilo della mancata o scorretta applicazione degli istituti contrattuali di legge, con particolare riferimento alle condizioni di lavoro.

Al riguardo, segnalo che l'Ispettorato nazionale del lavoro ha attivato, già a decorrere dall'anno 2018, numerosi accertamenti ispettivi nei confronti della società Bennet, con riferimento ai punti vendita siti nelle province di Biella, Como, Lecco e Torino. Dette ispezioni, in numerosi casi, hanno dato luogo all'applicazione di sanzioni per violazione della normativa in materia di tempi di lavoro. Si precisa che ulteriori accertamenti sono attualmente in corso e che la questione è costantemente monitorata dall'ispettorato territoriale competente.

La regione Piemonte ha inoltre riferito che, nel 2019, la società Bennet, conseguentemente all'apertura di una nuova sede, aveva proceduto a diverse assunzioni di personale a tempo determinato che, alla scadenza dei contratti, non erano state rinnovate.

A seguito di ciò, le organizzazioni sindacali segnalavano all'Amministrazione comunale di Chivasso (TO), come il mancato rin-

novo dei contratti, già preoccupante per la tenuta dei livelli occupazionali, interessava una platea di lavoratori di età superiore ai 35 anni con famiglia a carico, rischiando quindi di determinare una situazione particolarmente critica per questi lavoratori. I sindacati sottolineavano altresì che il comportamento dell'azienda non era risultato rispettoso di quanto previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto dal comune, dall'Agenzia Piemonte Lavoro e l'azienda medesima, che prevedeva di favorire nel processo di reclutamento i residenti della zona, « offrendo loro concrete opportunità di lavoro e un processo di selezione trasparente che eviti ogni forma di discriminazione di clientelismo ».

Su sollecito delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali, la regione Piemonte procedeva alla convocazione di un tavolo con l'azienda in parola, le istituzioni locali e i sindacati. Al termine dell'incontro, le parti avevano convenuto di proseguire la discussione in sede sindacale, per una valutazione più puntuale della situazione, al fine di individuare eventuali soluzioni per i lavoratori. La regione Piemonte riferisce che non sono pervenute ulteriori segnalazioni da parte sindacale o istituzionale dopo detto incontro.

Presso il Ministero del lavoro non risultano pervenute segnalazioni o sollecitazioni relativamente a ipotesi di confronto tra le parti sociali.

Tanto premesso, il Ministero del lavoro, assicura la massima attenzione sull'evoluzione della vicenda, e si impegna a sostenere, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili all'attivazione di percorsi di confronto con le parti sociali, affinché le condizioni di lavoro dei dipendenti siano doverosamente rispettate e sia garantita la tutela dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 4

5-06012 Foti: Effetti dell'assenza alla visita per gli accertamenti sanitari di revisione sulle prestazioni economiche riconosciute per invalidità e disabilità.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In base alla vigente normativa (articolo 37 della legge n. 448 del 1998), in caso di mancato completamento dell'*iter* di verifica dello stato di *handicap*, l'INPS è inderogabilmente chiamato a sospendere la prestazione economica connessa ad una invalidità civile qualora, senza giustificato motivo, l'assistito, regolarmente convocato, si sottragga a una visita di revisione.

In particolare, se l'interessato, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione, nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'INPS provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima.

L'INPS, con il messaggio 6 maggio 2021, n. 1835, ha inteso semplificare il procedimento di revisione dell'invalidità civile, rendendolo più coerente con l'impianto normativo di riferimento in materia di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari per invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità.

In particolare, vengono semplificate le attività di gestione delle persone che risultano assenti a visita di revisione. In questi casi, l'assenza a visita di revisione determina la sospensione cautelativa della prestazione economica.

Nel messaggio dell'INPS è inoltre previsto che si dia luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli assegni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici.

L'INPS espressamente interpellato su tale questione, ha chiarito che partendo dall'assunto che in assenza di visita di revisione la

prestazione economica debba essere obbligatoriamente sospesa, l'unica possibile deroga al principio di sospensione cautelare delle provvidenze economiche previsto dalla legge può risiedere nella circostanza che la visita di revisione non avvenga per causa imputabile all'INPS (che non provvede alla relativa convocazione). Solo in questo caso la prestazione continua a decorrere fino alla successiva visita di revisione.

Ciò premesso, al fine di evitare situazioni pregiudizievoli per gli interessati voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che la questione è all'attenzione del Ministero che rappresento ed è oggetto di valutazione da parte dello stesso INPS, sia in considerazione delle conseguenze particolarmente gravose a cui potrebbero essere sottoposti i cittadini con disabilità, sia tenendo conto della eccezionalità della situazione determinata dalla pandemia, caratterizzata da limitazioni agli spostamenti, dalla sospensione di non poche attività e da un diffuso timore che comprensibilmente induce le persone più fragili a ridurre al minimo le occasioni sociali.

Faccio presente che la questione è stata sollevata anche dal Ministro per le disabilità che ha rappresentato all'INPS l'esigenza di superare le criticità derivanti dal messaggio dell'Istituto e di avviare, a tal fine, un confronto costruttivo con le Associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

Il 26 maggio scorso si è riunito un tavolo tecnico presso l'INPS, al quale ha partecipato l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità e le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

Pertanto la problematica sollevata è oggetto di approfondimento da parte del-

l'INPS, al fine di verificare possibili soluzioni alternative in relazione alla specifica ipotesi in cui la mancata presentazione a visita da parte dell'interessato, dipenda dalla mancata ricezione della comunicazione postale.

In questa direzione e proprio al fine di garantire che il cittadino sia presente alla visita di revisione, l'INPS ha programmato una nuova e articolata attività di convocazione che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

quattro mesi prima della scadenza della revisione il cittadino riceverà l'invito a presentare la documentazione sanitaria;

nel caso di mancata adesione il cittadino sarà convocato a visita a mezzo raccomandata A/R;

contestualmente alla convocazione epistolare, il cittadino sarà contattato telefonicamente dal servizio predisposto dall'istituto e sarà raggiunto da SMS di promemoria della data di visita.

Il nuovo processo, preventivamente condiviso anche con le associazioni di catego-

ria degli invalidi civili, è in fase di implementazione e perfezionamento.

Nelle more del completamento delle attività, è stata inoltre organizzata dall'INPS un'attività mirata, mediante chiamate telefoniche ai richiedenti per i quali è stata sospesa la prestazione per assenza a visita, che si sta rivelando efficace.

In particolare, l'INPS ha fatto presente che con riferimento alle sospensioni disposte nel mese di giugno per assenze a vista avvenute nel mese di maggio, che hanno interessato 1611 soggetti, il 40 per cento è già stato giustificato e, di conseguenza, concluso il processo di revisione oppure è stata disposta una nuova data di visita.

Per le situazioni ancora aperte, l'Istituto sta prendendo contatti diretti con invito a recarsi presso la sede INPS competente per produrre giustificazione, così da evitare la sospensione cautelare della prestazione.

Infine, l'INPS sta valutando anche l'avvio di un servizio di SMS preventivo, contestuale alla sospensione e alla spedizione della raccomandata di comunicazione della sospensione stessa.

ALLEGATO 5

5-06234 Barzotti: Tutela delle condizioni di lavoro dei « rider » anche rispetto all'utilizzo di applicazioni informatiche che determinano anomalie nei sistemi di prenotazione delle consegne.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione rappresentata nell'atto ispettivo, rappresento che l'Ispettorato territoriale del lavoro di Milano-Lodi in data 23 febbraio 2021 ha definito un accertamento nei confronti delle maggiori piattaforme di *food delivery*, condotto congiuntamente ai Carabinieri del NIL di Milano, all'INPS e all'INAIL, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Milano.

Detto accertamento ha riguardato oltre 59.000 ciclo-fattorini impiegati a far data dal gennaio 2016, ai quali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, sono state estese le tutele relative ai lavoratori subordinati previste dalla vigente normativa.

Il predetto ispettorato di Milano-Lodi è in costante interlocuzione con le piattaforme oggetto di accertamento al fine di individuare possibili ulteriori strumenti finalizzati a garantire maggiore tutela al lavoro reso dai *riders*.

In merito allo specifico oggetto dell'interrogazione, l'INL ha confermato che l'*app* « *glovo.com* », in estrema sintesi, consisterebbe in un programma che opera esclusivamente sulla piattaforma gestita dalla società Foodinho Srl (meglio nota come Glovo).

Detta *app* il cui costo del canone mensile è di 50 euro e la cui platea di utilizzatori sarebbe comunque di ridotta entità, agisce sul calendario dell'applicazione – in particolare nelle giornate di aggiornamento degli *slot* disponibili, lunedì e giovedì – ponendo, in capo all'utilizzatore la possibilità di scelta e prenotazione degli *slot* orari più favorevoli e garantendo allo stesso maggiori possibilità di lavoro rispetto agli altri *riders*.

Infatti, mentre gli altri lavoratori devono attendere la visualizzazione degli *slot* e delle consegne disponibili con i tempi e i modi stabiliti dalla piattaforma Glovo, gli utenti dell'*app* « *glovo.com* » godono di un canale privilegiato che permette visualizzare e di « prenotare » gli *slot* e le consegne prima della loro « pubblicazione » canale della piattaforma.

Riferisco infine che la piattaforma Glovo è già a conoscenza dell'esistenza di detta *app* e ha comunicato all'INL di aver già posto in essere le opportune contromisure tecniche, mentre sono in corso di accertamento eventuali illeciti derivanti dal suo utilizzo.

La vicenda sollevata dagli interroganti richiama il tema molto sensibile di una nuova tipologia di servizi *on line* e delle connesse prestazioni lavorative, che alimentano l'area del lavoro atipico, del quale fanno parte certamente i *riders* e le altre forme di lavoro proprie *gig economy*.

In questo ambito, sia il legislatore, sia la giurisprudenza hanno cercato, con i recenti interventi, di garantire tutele più efficaci al lavoro reso in forma di collaborazione organizzata dal committente e di introdurre misure antielusive.

Voglio ricordare, in primo luogo, il valore innovativo delle modifiche apportate al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da parte della legge 2 novembre 2019, n. 128, con le quali si è per la prima volta disciplinata l'attività lavorativa dei *riders* delle piattaforme digitali, cogliendo lo stimolo lanciato dall'Unione europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.

Inoltre, la funzione ispettiva, come dimostra l'attività appena descritta dell'Ispet-

torato nazionale del lavoro, consente, attraverso un più efficace tracciamento, di controllare le veloci e profonde trasformazioni in atto nel mercato del lavoro.

Anche l'INPS si è attivato, insieme ad INAIL, per l'individuazione di un sistema che, attraverso una piattaforma centralizzata, possa garantire innanzitutto la trasparenza sui rapporti di lavoro a assicurare a questi lavoratori – la cui prestazione è caratterizzata da forti intermittenze – le tutele previdenziali e assicurative.

Inoltre faccio presente che il 24 marzo 2021, con il Protocollo sperimentale per la legalità contro il caporalato, l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavorativo nel *food delivery*, sottoscritto da Assodelivery, CGIL CISL UIL, alla presenza del Ministro Orlando, è stato fatto un importante passo avanti nelle relazioni sindacali con i soggetti imprenditoriali più nuovi, in un'ottica di progressivo riconoscimento dei

diritti salariali e della tutela della sicurezza dei *riders* e dei lavoratori della *gig economy*.

Il Protocollo sperimentale, in particolare, prevede l'impegno a garantire una regolamentazione del mercato del *food delivery* atta a porre in essere strumenti efficaci a sostegno dei diritti dei *riders* e dell'economia legale nel settore di riferimento.

Proprio a partire dal Protocollo, le società aderenti a Assodelivery si impegnano tra l'altro a dotarsi di un codice etico, sanzionare condotte illecite e non ricorrere a società terze per la consegna degli ordini.

Il Ministero del lavoro, gli organismi competenti e le parti sociali sono pertanto impegnati in azioni congiunte per garantire la tutela di questi lavoratori, anche nella prospettiva di individuare possibili ulteriori strumenti finalizzati a garantire loro maggiore protezione giuridica.

ALLEGATO 6

5-06447 Caparvi: Interventi per la tutela dei lavoratori della società Indelfab Spa, ex JP Industries, in liquidazione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione del Governo sui possibili interventi per la tutela dei lavoratori della società Indelfab Spa, in liquidazione.

La situazione segnalata dagli interroganti si inserisce in un contesto sistemico di crisi industriale e occupazionale di un territorio, che nei decenni passati ha prodotto risultati straordinari in termini di capacità creative, occupazione, sviluppo e crescita economica.

Al riguardo, riferisco innanzitutto gli elementi informativi forniti dalle regioni interessate, Umbria e Marche, che sono attivamente impegnate anche in progetti di riqualificazione industriale del territorio, nel segno dell'innovazione e della sostenibilità.

Il territorio dell'Appennino umbro-marchigiano è interessato dall'Accordo di programma per la disciplina degli interventi di reindustrializzazione delle aree coinvolte dalla crisi della A. Merloni Spa che, a partire dal 2010, è stato oggetto di successivi Atti integrativi, per prorogarne o modificarne il Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, l'ultimo dei quali sottoscritto a ottobre 2020 con scadenza 18 marzo 2022.

La situazione di complessità in cui versa il territorio dell'Appennino umbro-marchigiano a seguito crisi della società Antonio Merloni è stata negli anni aggravata dagli eventi sismici del 2016, dalla recente crisi pandemica, e dalle numerose crisi aziendali nel cosiddetto settore del bilancio.

La regione Marche ha reso noto che dal mese di maggio 2021 è stato definito il Piano operativo regionale dell'intervento di politica attiva del lavoro a supporto della riqualificazione e della ricollocazione dei

lavoratori in CIGS per cessazione dell'azienda Indelfab Spa (ex JP Industries).

L'inclusione della regione Marche tra le Regioni cosiddette «in transizione» e la presenza di una buona parte dei comuni dell'area di crisi ex A. Merloni nella Carta degli aiuti a finalità regionale sono presupposti favorevoli all'utilizzo di regimi economico-giuridici come le Zone economiche speciali (ZES) e le Zone logistiche semplificate, istituiti con l'obiettivo di aumentare la produttività, la competitività e l'occupazione di aree identificate all'interno della regione, a forte vocazione e capacità produttiva e, nel contempo, connesse con i principali poli logistici.

La regione Marche ha altresì sottolineato l'importanza che venga rafforzata l'attività di *scouting* di Invitalia, nell'ottica di individuare investitori italiani ed esteri interessati a progetti di reindustrializzazione dell'area, partendo da quello del sito industriale Indelfab, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali del territorio ed il patrimonio di competenze dei lavoratori medesimi.

Per quanto riguarda il territorio umbro, la regione Umbria riferisce del recente progetto *Umbrian Nanomaterials District* predisposto dalla regione in attuazione del PNRR e che si inserisce nel contesto del nuovo paradigma di sviluppo della regione, che prevede il rilancio e la reindustrializzazione di aree di crisi e zone deindustrializzate, attraverso un percorso di specializzazione economica, sostenibile e innovativo. Il progetto vedrà infatti la realizzazione nell'area di crisi «ex-Merloni» di un distretto focalizzato sui micro e nano materiali che contribuirà così a trasformare la stessa regione in una sorta di distretto macro per lo sviluppo di materiali all'avanguardia e a basso impatto ambientale.

Grazie all'attuazione del progetto, la regione Marche stima non meno di 600 occupati diretti e 250 occupati indiretti in virtù degli investimenti che potranno essere realizzati nell'area di crisi e nell'intera Umbria con un investimento complessivo pari a circa 100 milioni di euro.

Per quanto riguarda specificamente le competenze del Ministero del lavoro e la situazione produttiva e occupazionale del fallimento Indelfab spa in liquidazione – segnalo che la Direzione generale competente ha convocato, per il prossimo 11 agosto, un tavolo di confronto, al fine di proseguire – alla presenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni interessate – l'esame congiunto tra i curatori fallimentari e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per la definizione della cosiddetta fase amministrativa delle procedure di licenziamento collettivo, avviata dal Fallimento in data 28 aprile 2021.

Il raggiungimento di un'intesa consentirebbe alla curatela di avvalersi dello strumento previsto dall'articolo 45 del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede una proroga di sei mesi della cassa integrazione per cessazione per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio. La prosecuzione dell'ammortizzatore per ulteriori sei mesi consentirebbe di evitare la procedura di mobilità per 537 lavoratori.

Voglio, pertanto, sottolineare che, il Ministero del lavoro, già impegnato sulla risoluzione di tale crisi, si adopererà con il massimo impegno per evitare il licenziamento e sostenere il reddito dei lavoratori coinvolti, nell'ottica anche di individuare soluzioni industriali alternative che passano garantire la continuità e la riqualificazione del sito produttivo, nonché la salvaguardia del patrimonio di competenze di un territorio così strategico per il tessuto industriale nazionale.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-420-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	151
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	151
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	156
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 ^a sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	151
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)</i>	151

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato <i>(Discussione e approvazione)</i>	152
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-05766 Gemmato: Inadeguatezza di alcune strutture sanitarie pubbliche nell'erogazione delle prestazioni essenziali	154
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	157
5-05958 Savino Elvira: Campagna di informazione sui possibili effetti collaterali dei vaccini anticovid	155
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	159
5-05965 Baldini: Coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione anticovid	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	161

SEDE REFERENTE:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	155
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-420-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione da parte dell'onorevole Villani. Non essendoci richieste di intervento, dà la parola alla relatrice per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 20 luglio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione. Non essendoci richieste di intervento, dà la parola al relatore, onorevole

revole Bagnasco, per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Roberto BAGNASCO (FI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89ª sessione.

C. 2666 CNEL.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione da parte della relatrice. Non essendoci richieste di intervento, dà la parola alla relatrice, onorevole Foscolo, per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

C. 3039 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione da parte della relatrice. Non essendoci richieste di intervento, dà la parola alla relatrice, onorevole Foscolo, per l'illustrazione della proposta di parere che ha predisposto.

Sara FOSCOLO (LEGA), *relatrice*, illustra una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.

C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12ª Commissione permanente del Senato.

(Discussione e approvazione).

La Commissione inizia la discussione della proposta di legge in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Comunica che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento, nella seduta

odierna il deputato Rosato è sostituito dal deputato Colaninno.

Ricorda che la XII Commissione ha esaminato la suddetta proposta di legge in sede referente. Su tale testo sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e della Commissione per le questioni regionali. Ricorda, altresì, che non sono state apportate modifiche al testo del provvedimento trasmesso dal Senato.

È stato quindi richiesto, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del Regolamento, il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta del 23 luglio 2021.

Mara LAPIA (MISTO-CD), *relatrice*, facendo rinvio alla relazione svolta in sede referente per quanto concerne una descrizione dettagliata del contenuto del provvedimento, ricorda che esso è stato modificato in maniera limitata nel corso dell'esame presso il Senato.

Sottolinea la rilevanza del testo in esame, che consente di allineare l'Italia alle migliori pratiche europee per quanto riguarda gli interventi di primo soccorso. Nel ricordare che l'arresto cardiaco rappresenta tuttora in Italia la prima causa di morte, evidenzia la possibilità di salvare molte vite umane attraverso un maggiore utilizzo dei defibrillatori.

Pone in particolare rilievo la norma volta ad escludere responsabilità penali nel caso di insuccesso del tentativo di intervento, posto che deve essere tenuto nella dovuta considerazione il fatto che tale intervento è determinato da uno stato di necessità. Ricorda che l'opportunità di introdurre una norma di questo tipo è stata confermata anche nel corso delle numerose audizioni svolte dalla Commissione. Nel rilevare l'apporto dato da tutte le forze politiche e dall'altro relatore, deputato Novelli, ringrazia il sottosegretario Mulè che ha svolto il ruolo di relatore nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento.

Roberto NOVELLI (FI), *relatore*, si associa alle considerazioni, svolte dalla collega relatrice Lapia, relative al contributo

dato da tutte le forze politiche all'elaborazione del testo in discussione, ringraziando in particolare il sottosegretario Mulè, primo firmatario della proposta di legge presentata sull'argomento dai deputati del gruppo Forza Italia. Nel confermare l'intesa raggiunta con la collega Lapia per il raggiungimento di un obiettivo comune, osserva che, ancora una volta, la Commissione Affari sociali ha dimostrato che si può lavorare insieme per assicurare una maggiore tutela della salute della popolazione italiana.

In relazione al contenuto del provvedimento, pone in particolare evidenza le disposizioni che prevedono di promuovere la formazione all'uso dei defibrillatori nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e l'articolo relativo alle campagne di informazione e di sensibilizzazione, ribadendo che una maggiore consapevolezza sull'importanza di utilizzare tale strumento contribuirà sicuramente a salvare molte vite umane.

Ricorda, inoltre, che il testo in esame, oltre a prevedere una diffusione capillare dei defibrillatori, reca disposizioni che consentono di conoscere in tempi rapidi dove essi sono installati, superando le attuali criticità. Sulla base di tali considerazioni, sottolinea che, attraverso il voto al quale la Commissione sta per procedere, sarà possibile rendere il Paese più civile e ridurre la mortalità per arresti cardiaci.

Il sottosegretario Andrea COSTA comunica la soddisfazione del Governo per il risultato che si sta per raggiungere e ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a compiere un passo importante verso una maggiore tutela della salute pubblica.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nel rilevare che non vi sono altre richieste di intervento e ricordando che è possibile svolgere dichiarazioni di voto finale, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Avendo tutti i gruppi rinunciato alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, pone in votazione i singoli articoli del provvedimento.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, chiede se vi siano richieste di intervento in dichiarazione di voto finale.

Marcello GEMMATO (FDI) manifesta la propria soddisfazione per l'imminente approvazione di un provvedimento importante per la tutela dei cittadini, promuovendo una maggiore diffusione di uno strumento che garantisce una salute di prossimità. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo Fratelli d'Italia.

Luca RIZZO NERVO (PD) rileva che la Commissione sta per approvare una buona legge, sottolineando che essa è di iniziativa parlamentare, grazie al contributo di tutti i gruppi parlamentari, sia della Camera che del Senato. In tal modo l'Italia potrà porsi ai vertici europei per quanto riguarda gli interventi di primo soccorso, affiancando un maggiore utilizzo dei defibrillatori alle strutture di emergenza-urgenza e del 118, che già rappresentano un'eccellenza del Paese.

Nel segnalare che attualmente a livello europeo solo in poco più di un quarto dei casi di arresto cardiaco è possibile intervenire con defibrillatori, sottolinea la necessità di una maggiore diffusione della cultura della cardioprotezione. Pone, quindi, in rilievo le norme relative ai profili di carattere penale connessi all'uso dei defibrillatori nonché quelle relative alla loro geolocalizzazione, richiamando in proposito la positiva esperienza della regione Emilia-Romagna. In conclusione, ringrazia i relatori, il sottosegretario Mulè e tutti i gruppi parlamentari per aver contribuito all'approvazione di una buona legge.

Lisa NOJA (IV) manifesta la soddisfazione del gruppo Italia Viva per il risultato raggiunto, che consentirà di salvare molte vite umane. Sottolinea, inoltre, che il conseguimento di tale risultato è stato possibile grazie al contributo di tutti i gruppi parlamentari di entrambi i rami del Parlamento, osservando che, ancora una volta,

la Commissione Affari sociali è stata in grado di far convergere posizioni differenti al fine di conseguire obiettivi rilevanti.

Arianna LAZZARINI (LEGA) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi, rilevando che la Commissione prosegue nel percorso che registra un'ampia convergenza di tutte le forze politiche per assicurare una maggiore tutela dei cittadini. Nel ricordare che nel 2019 è stato approvato un atto di indirizzo sul tema, pone in particolare rilievo le disposizioni che prevedono la formazione sull'utilizzo dei defibrillatori all'interno delle scuole.

Carmelo Massimo MISITI (M5S) esprime, a nome del suo gruppo, apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione Affari sociali, ricordando che una maggiore diffusione dei defibrillatori ben si inserisce in un contesto volto alla promozione della medicina di prevenzione.

Roberto BAGNASCO (FI) nel segnalare che l'iter del provvedimento è proseguito nonostante i cambi di maggioranza che si sono verificati nel corso della legislatura, ribadisce che il testo di cui è prossima la definitiva approvazione rappresenta uno strumento a tutela dei cittadini. Ringrazia tutti coloro che hanno dato il loro apporto, a partire dal sottosegretario Mulè il quale ha voluto essere presente nella seduta odierna.

Rivolgendosi in particolare al sottosegretario per la salute, si augura che la legge che sta per essere approvata possa ricevere adeguati finanziamenti, rischiando altrimenti di rappresentare uno strumento solo parzialmente utile.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, non essendoci altre richieste di intervento, indice la votazione nominale finale sulla proposta di legge C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B.

La Commissione, con votazione nominale, approva la proposta di legge C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Ca-

mera e modificata dalla 12^a Commissione permanente del Senato.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 15.05.

5-05766 Gemmato: Inadeguatezza di alcune strutture sanitarie pubbliche nell'erogazione delle prestazioni essenziali.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marcello GEMMATO (FDI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta, rilevando che evidentemente essa si basa sui dati forniti dalla stessa azienda sanitaria locale di Taranto o dall'assessorato regionale. Ritiene non corretto il confronto sui dati relativi alla mortalità per COVID-19 tra la provincia di Taranto e il resto dell'Italia, rilevando che in molte aree del Paese la pandemia ha avuto una diffusione decisamente superiore rispetto a quanto accaduto in Puglia.

Nel far presente che quanto segnalato con l'atto di sindacato ispettivo è stato oggetto anche di numerose inchieste giornalistiche, precisa che lo scopo dello stesso non è mettere in dubbio la professionalità degli operatori sanitari pugliesi quanto piuttosto quello di evidenziare le carenze strutturali e organizzative conseguenti alle scelte effettuate dalle autorità regionali.

Richiama in proposito i dati relativi ai numerosi decessi avvenuti nel reparto di ematologia, alle denunce presentate e alla diffusione delle infezioni ospedaliere. In

conclusione, nel ribadire che la sua interrogazione nasce da sollecitazioni provenienti dal territorio, invita ad adottare iniziative volte a scongiurare il ripetersi dei gravi episodi verificatisi.

5-05958 Savino Elvira: Campagna di informazione sui possibili effetti collaterali dei vaccini anticovid.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Elvira SAVINO (FI), replicando, precisa che la propria interrogazione deriva da alcune segnalazioni che le sono pervenute e ricorda che, a differenza di altri possibili effetti collaterali delle vaccinazioni, l'ingrossamento dei linfonodi del seno suscita inevitabilmente forte allarme nelle donne. Segnala che, in conseguenza di ciò, si pone il rischio di un'eccessiva pressione sulle strutture sanitarie al fine di effettuare prestazioni diagnostiche per individuare possibili seri rischi per la salute, a fronte di un fenomeno che invece è transitorio. Nel ribadire che tale considerazione è stata alla base della presentazione dell'atto di sindacato ispettivo, prende atto che, secondo l'avviso del Governo, la frequenza con la quale si presentano questo tipo di effetti collaterali non è tale da giustificare ulteriori iniziative al riguardo.

5-05965 Baldini: Coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione anticovid.

Il sottosegretario Andrea COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Teresa BALDINI (CI), replicando, nel rilevare che la risposta alla propria interrogazione giunge dopo oltre due mesi dalla sua presentazione, dichiara che avrebbe auspicato un maggior coinvolgi-

mento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione contro il COVID-19, in ragione delle loro competenze diagnostiche e anamnestiche rispetto alla generalità della popolazione. Rileva che l'aver demandato alle regioni l'implementazione di tale coinvolgimento ha aumentato la confusione sui territori e ha compromesso la possibilità di raggiungere risultati maggiormente soddisfacenti.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Andrea Costa.

La seduta comincia alle 15.35.

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

C. 3223 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 luglio 2021.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Rizzo Nervo, ha svolto la relazione ed è iniziata la discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che l'esame preliminare del provvedimento si concluderà nella giornata di domani. Ne rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge costituzionale C. 3156, approvata dal Senato, recante « Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente »,

espresso apprezzamento per il fatto che s'introduca il principio della tutela ambientale nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione nonché per il riferimento alla tutela degli ani-

mali, che compare per la prima volta nella Carta costituzionale;

apprezzate altresì le modifiche apportate all'articolo 41 della Costituzione, nella parte in cui si prevede che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

5-05766 Gemmato: Inadeguatezza di alcune strutture sanitarie pubbliche nell'erogazione delle prestazioni essenziali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle problematiche segnalate nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Assessore alla Salute e al Benessere animale della regione Puglia ha provveduto ad acquisire ogni utile informazione presso l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto.

Da quanto riferito dal Direttore Generale della ASL emerge che i casi di permanenza prolungata in autoambulanza di pazienti positivi al COVID-19 prima della loro presa in carico nel Pronto Soccorso, sono stati sporadici e sono da imputarsi all'elevato numero di accessi nei Reparti ospedalieri di medicina e chirurgia d'urgenza e di accettazione, nonché alla temporanea indisponibilità di posti letto, COVID dedicati e non, durante la seconda ondata pandemica.

In ogni caso, il direttore ha assicurato che durante la permanenza in ambulanza, tutti i pazienti sono stati costantemente monitorati dal personale del 118, con la somministrazione della necessaria terapia farmacologica.

In merito ai presunti casi di decesso di pazienti all'interno di tende e container, il Direttore Generale aziendale ha chiarito che nelle adiacenze del «Moscato» sono state allestite le tende fornite dalla Protezione Civile per il «*pre-triage*» e per l'esecuzione di tamponi naso faringei, allo scopo di evitare ingressi di soggetti a rischio nella struttura in attesa della verifica della positività attraverso il tampone molecolare.

Quanto al container, ha precisato che si tratta di «un modulo di 20 posti letto di terapia intensiva, fornito dalla Protezione Civile (analogamente a quanto avvenuto in altre ASL pugliesi), collegato con il padiglione delle malattie infettive, nel cui interno sono allocati tutti i posti letto COVID-19 del Moscato».

«Tra i pazienti allocati nel suddetto modulo, così come collegato all'*Hub* COVID, si sono registrati 17 decessi nel periodo settembre-novembre 2020»; la relazione sottolinea che tale numero «va letto in correlazione ai circa 1.000 pazienti complessivamente gestiti dal personale del Pronto Intervento del Moscato, con coinvolgimento multidisciplinare degli specialisti di tutti i reparti COVID ospedalieri.»

Infatti, il Direttore Generale aziendale precisa che, a seguito di accurata disamina effettuata dal Direttore della Struttura Complessa, Centrale Operativa-Sistema 118, del Dipartimento Sistema Emergenza Territoriale 118, «si evince un tasso di mortalità complessiva pari all'1.92 per cento, pari a n. 21 persone su n. 1094 pazienti nel più ampio periodo marzo-novembre 2020.»

Quanto alle «12 persone decedute e tutte diventate positive al COVID-19 durante il ricovero nel reparto di ematologia», il Direttore Generale aziendale sottolinea che, «anche a livello nazionale, quello dei *cluster* di pazienti infetti verificatisi all'interno di reparti non COVID, è stato un evento ricorrente.»

Nel caso in esame, il *cluster* è stato rilevato all'interno del Reparto di ematologia del «Moscato» in data 26 dicembre 2020: in quel momento «la provincia di Taranto registrava un picco di contagi rispetto alle settimane precedenti, con un numero di pazienti affetti da COVID prossimo alle 10.000 unità, e con un incremento giornaliero di 200 casi circa, ed un carico di ricovero pari a 235 pazienti al giorno nella medesima settimana.»

Pertanto, malgrado le misure di prevenzione poste in essere (tamponi naso faringei ai pazienti, *screening* per il personale, procedure anti contagio), la presenza del *cluster* nel Reparto rappresenta la conse-

guenza di quel « particolare contesto epidemiologico » connotato da aspetti di spiccata criticità.

Ulteriore elemento di concausa è stata individuata nella « condizione di pregressa fragilità immunitaria di cui fisiologicamente i pazienti ricoverati nei reparti oncoematologici soffrono. ».

A seguito del primo caso di positività fra tali degenti, i pazienti positivi sono stati trasferiti nei reparti COVID, e quelli non positivi isolati in stanza singola; i tamponi naso faringei sono stati ripetuti ogni 48 ore e si è proceduto alla dimissione domiciliare ove possibile, in esito a 2 tamponi negativi.

In esito ai decessi avvenuti presso il Presidio Ospedaliero « Moscati », il Direttore Generale aziendale ha precisato che, in base ai dati forniti dal sistema regionale « Edotto » sulle attività ospedaliere, nella giornata del 31 marzo 2021 risulta deceduto un solo paziente – in luogo dei 12 decessi menzionati nella interrogazione –, mentre il precedente 30 marzo sono deceduti 3 pazienti ed il 1° aprile 2 pazienti.

Anche riguardo ai 5 pazienti che sarebbero deceduti il 16 marzo 2021, lo stesso sistema « Edotto » segnala un solo decesso.

Più in generale, sui decessi avvenuti nel Presidio Ospedaliero « Moscati », il Direttore Generale ha richiamato i dati sulla mortalità intraospedaliera da COVID-19 elaborati a livello nazionale dall'Istituto Superiore di Sanità: nel periodo ottobre 2020 – marzo 2021, rispetto ad un tasso di mortalità da Covid-19 che in Italia risulta di 189 decessi ogni 100.000 abitanti, con una letalità del 2,4 per cento, nella regione Puglia il tasso di mortalità registrato è stato di 129 ogni 100.000 abitanti, con una letalità del 2,5 per cento, mentre nella sola provincia di Taranto il tasso di mortalità è stato di 126 decessi ogni 100.000 abitanti, con una letalità dunque del 2,2 per cento.

I dati ufficiali non evidenziano pertanto un andamento anomalo dei decessi rispetto al *trend* nazionale e regionale.

Quanto ai casi di contagio da virus Klebsiella e stafilococco in sede ospedaliera, il Direttore Generale aziendale ha evidenziato che dal 1992 opera nella ASL di

Taranto il Comitato Infezioni Ospedaliere-CIO, per il contrasto alle infezioni correlate all'assistenza.

In particolare, in data 1° ottobre 2020, presso il Reparto di Terapia Intensiva del « Moscati » è stata avviata un'indagine di incidenza delle infezioni da germi multi-resistenti.

Detta indagine si è conclusa nel mese di aprile 2021: sulla base delle rilevazioni effettuate dal Gruppo Operativo-CIO dell'ASL di Taranto, nel periodo ottobre – dicembre 2020, presso il « Moscati » sono stati individuati 4 casi di infezioni da Klebsiella su 71 pazienti arruolati, mentre nel periodo gennaio-marzo 2021 risulta una segnalazione per Klebsiella.

Da ultimo, quanto agli esposti concernenti « presunti maltrattamenti di pazienti, furti e mancata restituzione di oggetti personali ai danni di pazienti deceduti », la relazione aziendale sottolinea la piena disponibilità dimostrata « al confronto con tutti i soggetti interessati alle segnalazioni » evidenziando che ogni collaborazione è stata assicurata agli inquirenti al fine di chiarire ogni aspetto circa i fatti denunciati.

Inoltre in data 7 dicembre 2021, l'ASL di Taranto ha istituito una Commissione d'indagine interna, presieduta da un soggetto « terzo » in rappresentanza delle Associazioni di Volontariato che operano nel settore socio-sanitario.

All'esito delle verifiche condotte la Commissione non ha rinvenuto alcun profilo di responsabilità sia per quanto riguarda i presunti maltrattamenti da parte del personale sanitario nei confronti dei pazienti, sia per quanto attiene agli smarrimenti di oggetti ed effetti personali.

In ogni caso, in relazione a tutti i casi segnalati di smarrimenti, la Direzione Generale aziendale si è scusata con gli utenti.

Peraltro, il Direttore Generale ha rammentato, a conforto della correttezza dell'operato di tutto il personale sanitario impegnato, le tantissime attestazioni di gratitudine e gli articoli elogiativi apparsi sulla stampa locale riguardanti il Presidio Ospedaliero « Moscati ».

ALLEGATO 3

5-05958 Savino Elvira: Campagna di informazione sui possibili effetti collaterali dei vaccini anticovid.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Piano Strategico Nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni di SARS-CoV-2 è stato predisposto dal Ministero della salute, dal Commissario Straordinario per l’Emergenza, dall’Istituto Superiore di Sanità, da Agenas ed Aifa ed è stato adottato con decreto ministeriale del 12 marzo 2021.

Il 13 marzo 2021 è stato diffuso il Piano vaccinale del Commissario Straordinario per l’Emergenza, il quale indica le linee operative per completare al più presto ed efficacemente la campagna vaccinale nazionale, ed è stato elaborato in armonia coi il Piano Strategico Nazionale del Ministero della salute.

In Italia sono disponibili, attualmente, quattro vaccini anti COVID-19:

Vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech;

Vaccino Moderna;

Vaccino Vaxzevria di AstraZeneca;

Vaccino Janssen (Johnson&Johnson).

Tutti questi vaccini sono stati autorizzati alla immissione in commercio dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e quindi dalla Agenzia Italiana del Farmaco-AIFA.

Gli effetti indesiderati più comuni sono, rispettivamente:

Vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech:

nel sito di iniezione: dolore, gonfiore;

stanchezza;

mal di testa;

dolore muscolare;

brividi;

dolore articolare;

diarrea;

febbre.

Per questo vaccino, l’ingrossamento dei linfonodi è riportato come un effetto indesiderato non comune (fino a 1 persona su 100).

Vaccino Moderna:

gonfiore sotto le ascelle;

mal di testa;

nausea;

vomito;

dolore ai muscoli, alle articolazioni e rigidità;

dolore o gonfiore in corrispondenza del sito di iniezione;

sensazione di estrema stanchezza;

brividi;

febbre.

Vaccino Vaxzevria di AstraZeneca:

dolorabilità, dolore, calore, prurito o lividi nel punto in cui viene praticata l’iniezione;

sensazione di stanchezza (affaticamento) o sensazione di malessere generale;

brividi o sensazione di febbre;

mal di testa;

nausea;

dolore alle articolazioni o dolore muscolare.

Per questo vaccino, l'ingrossamento dei linfonodi è riportato come un effetto indesiderato non comune (fino a 1 persona su 100).

Vaccino Janssen (Johnson&Johnson):

- mal di testa;
- nausea;
- dolori muscolari;
- dolore nel punto in cui viene eseguita l'iniezione;
- sensazione di estrema stanchezza.

Per questo vaccino l'ingrossamento dei linfonodi non è riportato come un effetto indesiderato.

Nella campagna vaccinale italiana, alla data del 22 luglio 2021, sono state distribuite 6.954.569 dosi di Vaccino Moderna, l'unico in cui è riportato un gonfiore sotto le ascelle come possibile effetto indesiderato comune, pari a circa il 10 per cento delle dosi totali somministrate.

L'Italia è dotata di un sistema di farmacovigilanza in cui tutti (professionisti-sanitari, pazienti, genitori, cittadini) possono inviare le proprie segnalazioni sugli eventi avversi *post* vaccinali.

Il costante monitoraggio garantito dal sistema di farmacovigilanza e l'azione svolta, in particolare, dai medici di medicina generale consentono di tenere sotto controllo

l'incidenza degli effetti indesiderati conseguenti alle vaccinazioni.

L'AIFA pubblica mensilmente un rapporto sulla Sorveglianza dei vaccini COVID-19: alla data del 26 giugno 2021, sono state inserite 154 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal vaccino e dalla dose somministrata.

Per tutti i vaccini utilizzati, gli eventi avversi maggiormente segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari/articolari, reazione locale o dolore in sede di iniezione, brividi e nausea.

In merito all'avvio di una specifica e mirata campagna di informazione sul possibile effetto indesiderato dei vaccini anti COVID-19, consistente nel rigonfiamento dei linfonodi del seno, tenuto conto che tale effetto indesiderato non risulta segnalato tra quelli rilevanti in termini di incidenza numerica, neanche nei periodici Rapporti AIFA sulla Sorveglianza dei vaccini anti COVID-19 – il più recente è il 6° Rapporto AIFA relativo al periodo 27 dicembre 2020/26 giugno 2021 – non si ritiene necessario, al momento attuale, avviare una campagna di comunicazione su di un solo possibile effetto indesiderato.

Resta fermo il massimo impegno e la massima attenzione nel monitoraggio costante di quanto segnalato dall'onorevole interrogante nell'ambito del sistema di farmacovigilanza.

ALLEGATO 4

5-05965 Baldini: Coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione anticovid.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di assicurare la realizzazione di una strategia vaccinale efficace ed omogenea nel territorio nazionale, la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, ha dettato specifiche disposizioni volte, da un lato, all'adozione di un Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2, dall'altro al reclutamento di professionisti da dedicare specificamente all'attività vaccinale.

In particolare, con l'obiettivo di garantire il massimo livello di copertura vaccinale nel territorio nazionale, e di assicurare un servizio rapido e capillare per la somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2, l'articolo 1, comma 462, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio per l'anno 2021, ha previsto il reclutamento di 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari da parte del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di nove mesi, a partire dal 1° gennaio 2021, da stipulare con apposite agenzie di somministrazione.

Il Piano vaccinale adottato con decreto ministeriale 2 gennaio 2021 rappresenta lo strumento principale con cui contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19.

Successivamente, anche in considerazione del fatto che con il bando della struttura commissariale non è stato possibile reclutare tutte le figure professionali attese, si è ritenuto opportuno ampliare il più possibile la platea dei professionisti da coinvolgere nella campagna vaccinale, al fine di mantenere sotto controllo il virus.

In particolare, sono stati stipulati dieci Protocolli d'intesa con le diverse categorie

professionali interessate (medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali convenzionati interni, odontoiatri, pediatri di libera scelta, medici in formazione specialistica, biologi, ostetriche, farmacisti, infermieri pediatrici, tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) e sono state adottate apposite disposizioni normative, stanziando le necessarie risorse finanziarie.

In tal senso, l'articolo 20, comma 2, lettera c), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, come convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, ha introdotto un nuovo comma 463-bis all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale, tra l'altro, prevede il coinvolgimento delle suddette figure e individua il relativo finanziamento.

Per effetto delle predette misure, è stato consentito di concorrere alla campagna vaccinale a: 42.009 Medici di assistenza primaria, 17.751 Medici di continuità assistenziale, 2.994 Medici dell'emergenza territoriale, 1.462 Medici dei servizi territoriali, circa 40.000 Medici in formazione specialistica, circa 63.000 Odontoiatri, 7.373 Pediatri di Libera Scelta, 14.817 Medici specialisti ambulatoriali (nell'ambito dei quali sono compresi ulteriori 1.300 Odontoiatri circa), oltre 19.000 Farmacie distribuite su tutto il territorio nazionale, 20.775 Ostetriche, 52.200 Biologi, circa 10.000 infermieri pediatrici e più di 200.000 Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e Professionisti Sanitari Tecnici, della Riabilitazione e della Prevenzione.

Occorre altresì considerare che tali professionisti sanitari si aggiungono al personale già in forza nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, per il quale sono state

stanziare specifiche risorse da destinare a prestazioni aggiuntive per l'attività vaccinale.

La disciplina del coinvolgimento dei predetti professionisti nell'ambito della campagna vaccinale regionale è declinata a livello regionale, nell'ambito del Piano vaccinale adottato da ciascuna regione.

In particolare, per quanto riguarda la specifica richiesta dell'interrogazione in esame, relativa al ruolo che deve assumere la Medicina Generale nella campagna di vaccinazione, proprio sul presupposto che la figura del medico di medicina generale appare indispensabile per l'ampliamento della copertura vaccinale della popolazione, anche in considerazione della diretta vicinanza con i pazienti e del rapporto di fiducia che lo lega agli stessi, si segnala che, con il Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 febbraio 2021 tra il Governo, le regioni/Pubblica amministrazione e le Organizzazioni Sindacali della medicina generale, sono state definite la cornice nazionale e le modalità di coinvolgimento diretto dei medici di medicina generale stessi nella campagna vaccinale nazionale anti-COVID-19.

In tale ambito è stata demandata agli Accordi siglati a livello regionale l'individuazione, sulla base delle indicazioni e delle priorità definite a livello nazionale, anche nel Piano nazionale vaccinale, della platea dei soggetti da sottoporre a vaccinazione da parte dei medici di medicina generale, in relazione alla fascia di età, alle patologie e alle situazioni di cronicità.

Il predetto Protocollo prevede, altresì, che: «L'approvvigionamento delle dosi di vaccino per ciascun medico di medicina generale dovrà avvenire in tempi certi ed in quantità tali da consentire ad ogni medico la possibilità di garantire ai propri assistiti le somministrazioni del vaccino, coerentemente alle diverse fasi della campagna vaccinale ed ai relativi *target* di riferimento», e che: «La struttura del Commissario straordinario Covid-19 assicura la fornitura dei vaccini e dei materiali ausiliari e di consumo che saranno individuate a livello regionale tenendo conto delle caratteristiche di conservazione dei singoli vaccini e

della disponibilità di strumenti di conservazione, trasporto e sicurezza tenuto conto anche degli ordinari canali di gestione vaccinale nonché della popolazione che i MMG dovranno vaccinare secondo quanto previsto dai piani regionali di vaccinazione.

Laddove a livello regionale dovessero insorgere difficoltà logistiche per la distribuzione dei vaccini ai MMG il Commissario, su richiesta delle regioni e di concerto con il Ministero della salute, potrà valutare le concrete modalità ulteriori di intervento sussidiario per affrontare le eventuali criticità al fine di assicurare una puntuale fornitura dei vaccini ai MMG».

Pertanto, la gestione della campagna vaccinale e l'organizzazione dei relativi servizi è demandata regioni.

Per completezza, ricordo che il Piano Strategico Nazionale elaborato dal Ministero della salute, dal Commissario Straordinario per l'Emergenza, Istituto Superiore di Sanità, Agenas ed AIFA, è stato adottato con il decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021.

Sin dall'inizio, tale Piano ha previsto che, con l'incremento della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale il modello organizzativo avrebbe contemplato, in particolare, il coinvolgimento degli ambulatori vaccinali territoriali, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, della sanità militare.

Le linee guida sulla prosecuzione della campagna vaccinale nazionale diramate il 21 maggio 2021 dal Commissario Straordinario, riportano una elevata adesione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti e di altri operatori del Servizio Sanitario Nazionale, ed invitano le regioni e Province Autonome ad aumentare, in maniera graduale, il contributo assicurato da tali professionisti alle vaccinazioni giornaliere, mantenendo completamente operativi gli *hub* vaccinali.

Le stesse linee guida ipotizzano il coinvolgimento della totalità dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti e di altri operatori, qualora dovessero essere necessari ulteriori richiami vaccinali.

Inoltre, segnalo che l'Ordinanza del Ministero della salute del 20 maggio 2021: « Tracciabilità di contenitori di flaconi di vaccini », ha contribuito a superare le difficoltà logistiche connesse con la distribuzione e la conservazione dei vaccini da parte di tutte queste categorie di personale sanitario.

Infatti, tale Ordinanza, all'articolo 1, prevede la possibilità per le regioni e province autonome di: « avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini sconfezionati dalle farmacie ospedaliere », anche per il ritiro da parte del medico somministratore.

Nel merito della questione, il Commissario Straordinario ha inteso precisare quanto segue.

In data 14 maggio 2021, la Struttura di Supporto Commissariale per l'Emergenza COVID-19 ha provveduto ad inviare, tra gli altri, ai Presidenti delle regioni e province autonome, una nota concernente l'adesione dei Medici di Medicina Generale alla campagna di vaccinazione nazionale anti COVID-19.

Detta nota evidenzia l'importanza del ruolo di tali professionisti sanitari, supportati dalle farmacie, quali risorse preziose e indispensabili per assicurare un cambio di passo verso una progressione quali-quantitativa della campagna vaccinale che tenga in considerazione, al contempo, una catena logistica di distribuzione efficace e capil-

lare; con la stessa è stato chiesto di conoscere, per ciascuna regione/provincia autonoma, il numero dei Medici di Medicina Generale disponibili ad aderire alla campagna vaccinale anti COVID-19.

Il Commissario Straordinario ha sottolineato che la questione è stata « oggetto di specifico intervento » nelle sopra citate Linee guida sulla prosecuzione della campagna vaccinale nazionale, emanate il 21 maggio 2021.

In tale Documento, infatti, si auspica il necessario graduale passaggio verso un sistema di « vaccinazioni delocalizzate », da mettere in atto anche attraverso i medici di medicina generale, al fine di incrementare la capacità di inoculazione giornaliera.

Inoltre, il Commissario Straordinario ha richiamato più volte l'importanza dei medici di medicina generale anche per quanto concerne l'individuazione e la tutela vaccinale dei soggetti fragili, come evidenziato nell'incontro del 27 maggio 2021 con il Ministro della salute ed il Segretario Generale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale.

Assicuro, in definitiva, che ogni sforzo viene profuso al fine di assicurare la progressiva osmosi tra *hub* vaccinali e medici di medicina generale, attraverso la logistica sanitaria regionale, « secondo la dotazione di dosi vaccinali disponibili che continueranno ad essere fornite prontamente dalla Struttura Commissariale. ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Sulla pubblicità dei lavori	165
Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica. C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	165

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	165
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiaco, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio Regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio – Parere favorevole</i>)	165
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	170

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	166
Proposta di nomina del professor Angelo Frascarelli a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomina n. 96 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	166

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06479 Sandra Savino: Sulle misure urgenti a sostegno di un'equa distribuzione del valore aggiunto all'interno della filiera del pomodoro	167
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	171
5-06480 Ciaburro: Su iniziative urgenti a sostegno delle filiere di carne di razza piemontese .	167
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	173
5-06481 Pignatone: Su iniziative urgenti per garantire l'utilizzo delle risorse del programma operativo Feamp da parte delle regioni	168
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	174
5-06482 Viviani: Su iniziative urgenti per potenziare il sistema di controllo sui prodotti ittici e tutela dei prodotti italiani	168
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	175
5-06506 Lombardo: Adozione del decreto attuativo sulle riduzioni delle rese per ettaro per la produzione di vini comuni	168
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	176

5-06507 Frailis: Misure urgenti a favore delle aziende agricole colpite dai gravi incendi della regione Sardegna	168
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	177
AVVERTENZA	169

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 8.30.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica. C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 luglio 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che le proposte di legge C. 174 Paolo Russo e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, sono state abbinare, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, alla proposta di legge già in esame, vertendo su identica materia.

Rammenta inoltre che, come concordato nella scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel corso della prossima settimana si svolgeranno alcune audizioni in merito ai contenuti delle proposte di legge in esame. In particolare, potrebbe avere luogo l'audizione di rappresentanti dell'ISPRA e delle organizzazioni rappresentative del comparto agricolo.

Doriana SARLI (MISTO) chiede alla presidenza chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori della Commissione.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nel ribadire che la Commissione, a decorrere dalla prossima settimana, avvierà un ciclo di audizioni sulla proposta di legge in esame, fa presente che si potrebbe valutare l'opportunità di costituire un Comitato ristretto, al fine di adottare un testo base per il seguito dell'esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.35.**SEDE CONSULTIVA**

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 13.30.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomo, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroli, C. 2315 cost. Consiglio Regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito esame e rinvio – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente* ricorda che la relatrice, onorevole Bilotti, nella giornata di ieri, ha trasmesso per le vie brevi ai colleghi una proposta di parere favorevole.

In sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Monica CIABURRO (FDI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, *presidente* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Proposta di nomina del professor Angelo Frascarelli a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Nomina n. 96.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 luglio scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 luglio scorso, il relatore, onorevole Nevi, ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta svoltasi nella giornata di ieri la Commissione ha svolto l'audizione del professor Frascarelli.

Raffaele NEVI (FI), *relatore*, anche alla luce degli elementi acquisiti nel corso dell'audizione del professor Frascarelli, formula una proposta di parere favorevole sulla nomina in oggetto.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte, quindi, che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole formulata dal relatore sulla proposta di nomina del professor Angelo Frascarelli a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che avrà luogo mediante il sistema delle palline bianche e nere.

Al riguardo ricorda che chi intende esprimere voto favorevole sulla proposta del relatore dovrà depositare le palline nelle urne dei rispettivi colori (cioè, la pallina bianca nell'urna bianca e la pallina nera nell'urna nera); chi intende esprimere voto contrario, dovrà depositare la pallina bianca nell'urna nera e la pallina nera nell'urna bianca; chi intenda astenersi dovrà invece rispondere alla chiama e dichiararlo.

Avverte, altresì, che la proposta del relatore risulterà approvata ove abbia ricevuto la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di reiezione della proposta di parere favorevole del relatore, deve intendersi espresso parere contrario.

Dà quindi conto dei deputati in missione e delle sostituzioni pervenute alla presidenza.

Indice quindi la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di nomina in esame.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti 30

Votanti	29
Astenuti	1
Maggioranza	15
Hanno votato <i>si</i>	28
Hanno votato <i>no</i>	1

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Annalisa Baroni, Benedetti, Scanu in sostituzione della deputata Bilotti, Bubisutti, Cadeddu, Caon, Caretta, Cassese, Ciaburro, Cillis, Gadda, Gagnarli, Gallinella, Gastaldi, L'Abbate, Liuni, Lolini, Loss, Maglione, Manca, Marzana, Nevi, Del Sesto in sostituzione del deputato Parentela, Pignatone, Savino, Schullian, Spena, Tarantino e Viviani.

Si è astenuto il deputato: Fornaro.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 luglio 2021. – Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Francesco Battistoni.

La seduta comincia alle 15.15.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, l'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Ricorda che la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata tramite la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-06479 Savino: Sulle misure urgenti a sostegno di un'equa distribuzione del valore aggiunto all'interno della filiera del pomodoro.

Sandra SAVINO (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Sandra SAVINO (FI) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo auspicando che il previsto programma di vigilanza possa dare effettivamente i risultati attesi.

5-06480 Ciaburro: Su iniziative urgenti a sostegno delle filiere di carne di razza piemontese.

Monica CIABURRO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Monica CIABURRO (FDI) si dichiara non soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. In particolare, evidenzia come la previsione dello stanziamento di risorse finanziarie non può considerarsi una soluzione per le numerose criticità evidenziate nella sua interrogazione.

Nel ricordare i dati sulla produzione della razza piemontese, in particolare nella provincia di Cuneo, settore che può vantare un fatturato di oltre 230 milioni di euro, evidenzia come secondo uno studio delle associazioni di categoria a seguito della crisi pandemica è stata rilevata una flessione del 25 per cento dei prezzi che ha portato ad una marcata insostenibilità economica del 95 per cento degli allevamenti di razza piemontese. Nel sottolineare le gravi difficoltà dovute anche ai concorrenti stranieri che godono di condizioni di mercato assai più vantaggiose, segnala che l'aumento dei prezzi delle materie prime e nella mangimistica ha reso sempre meno

economica la sostenibilità delle attività zootecniche con gravi ripercussioni anche sugli allevamenti di razza piemontese. Rileva quindi, anche alla luce delle recenti spirali inflattive la necessità di adeguate misure a favore del comparto della razza piemontese anche al fine di riconoscerne il valore della qualità delle produzioni che rappresentano un'eccellenza del sistema produttivo italiano. Ribadisce, pertanto, l'urgenza di garantire la competitività delle aziende del settore e di difendere con misure tempestive la qualità della filiera.

5-06481 Pignatone: Su iniziative urgenti per garantire l'utilizzo delle risorse del programma operativo Feamp da parte delle regioni.

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S) ringrazia il Governo per l'impegno e per la disponibilità evidenziando l'importanza che vi siano adeguate risorse finanziarie disponibili a favore del settore della pesca. Si dichiara quindi soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo evidenziando che avrebbe, altresì, apprezzato che fossero forniti dati più concreti anche rispetto ad un cronoprogramma di interventi. Confida, quindi, in un dialogo più incisivo con le regioni, al fine di garantire azioni concrete per affrontare le criticità evidenziate.

5-06482 Viviani: Su iniziative urgenti per potenziare il sistema di controllo sui prodotti ittici e tutela dei prodotti italiani.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Lorenzo VIVIANI (LEGA) nel dichiararsi soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo esprime apprezzamento per i risultati positivi del progetto sperimentale avviato dal ministro Centinaio, che certamente ha avuto risultati soddisfacenti in termini di controllo. Nel ribadire l'importanza delle attività di vigilanza e controllo al fine di evitare atti di concorrenza sleale, ricorda come nella proposta di legge sul settore ittico, attualmente all'esame del Senato, è previsto lo strumento dell'indicazione della data per i prodotti ittici, unico elemento di garanzia di qualità dei medesimi. Esprime inoltre soddisfazione per gli annunciati impegni anche presso le istituzioni europee, ribadendo l'importanza di un efficace sistema di controlli per garantire il rispetto delle regole nei paesi del Mar Mediterraneo.

5-06506 Lombardo: Adozione del decreto attuativo sulle riduzioni delle rese per ettaro per la produzione di vini comuni.

Antonio LOMBARDO (MISTO-FE-FDV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Antonio LOMBARDO (MISTO-FE-FDV) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo in attesa di conoscere il contenuto del nuovo schema di decreto ministeriale. Più in generale ricorda come la norma prevista dal decreto-legge « Rilancio » è volta a riequilibrare il mercato del vino ed è stata sollecitata dalle principali associazioni del settore. Osserva, inoltre, che dagli elementi di risposta forniti dal rappresentante del Governo non appare chiaro quali siano le regioni che hanno sollevato alcune osservazioni critiche. Auspica, in ogni caso, una rapida adozione del nuovo decreto attuativo.

5-06507 Frailis: Misure urgenti a favore delle aziende agricole colpite dai gravi incendi della regione Sardegna.

Andrea FRAILIS (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Francesco BATTISTONI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Andrea FRAILIS (PD) prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, osservando come sia urgente attivare misure di ristoro per le aziende gravemente danneggiate dagli incendi. Al riguardo, ritiene necessario attivare un'interlocuzione proficua tra il Ministero delle politiche agricole e la regione Sardegna. Più in generale, sottolinea l'urgenza di un piano di prevenzione al fine di evitare in futuro catastrofe di tale portata.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 2328, approvata dalla 9^a Commissione permanente del Senato.

ALLEGATO 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomio, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroli, C. 2315 cost. Consiglio Regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XIII,

esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

la proposta di legge costituzionale in esame reca modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente;

in particolare, l'articolo 1, introducendo un nuovo terzo comma all'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e prevede una riserva di legge dello Stato per la disciplina delle modalità e delle forme di tutela degli animali;

l'articolo 2, nel modificare il secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione in materia di libertà di iniziativa economica, stabilisce come la stessa non

possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana;

il medesimo articolo 2, inoltre, nel modificare anche il terzo comma dell'articolo 41, prevede la possibile destinazione e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata anche ai fini ambientali, oltre che sociali;

considerato con favore l'impianto complessivo del provvedimento, che, nel dare seguito agli orientamenti di tutela già affermati dalla Corte Costituzionale in via interpretativa, fa assurgere all'ambiente e all'ecosistema, intesi nella loro accezione più ampiamente sistemica, il rango di valori costituzionalmente protetti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

5-06479 Sandra Savino: Sulle misure urgenti a sostegno di un'equa distribuzione del valore aggiunto all'interno della filiera del pomodoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, lo squilibrio di valore lungo tutta la filiera (che si riversa in particolare sulla parte produttiva primaria agricola) coinvolge molti settori dell'agroalimentare, alcuni dei quali particolarmente colpiti (come quello del pomodoro da industria), ed è in parte determinato anche dalle pratiche commerciali sleali messe in atto dai soggetti economici più forti dal punto di vista contrattuale.

I soggetti deboli sono per lo più rappresentati dalla parte agricola che soffre di una elevatissima frammentazione in termini di numerosità delle aziende, con scarsa capacità aggregativa, con produzioni limitate e con una dimensione economica paragonabile a quella di micro imprese o di piccole e medie imprese.

Ritengo utile segnalare che le tematiche legate alle condizioni di lavoro in agricoltura sono state introdotte nella dimensione sociale della PAC.

Infatti, nel Regolamento sui piani strategici della PAC per la programmazione 2023-2027, in corso di adozione, è stato introdotto un meccanismo di condizionalità sociale che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative da comminare agli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti, a seguito dell'accertamento del mancato rispetto dei principali obblighi comunitari relativi a talune direttive in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

Al fine di rendere operativa la norma regolamentare a livello nazionale è stato già avviato un confronto con le Amministrazioni delegate ai controlli.

Quanto al riferimento al pomodoro da industria, che non garantirebbe una redditività adeguata ai produttori, preciso che il sistema delle organizzazioni di produttori riconosciute (OP), alle quali aderiscono la

quasi totalità dei produttori, usufruisce degli aiuti comunitari nella misura massima del 4,1 per cento del valore della produzione commercializzata, laddove vengano attuati programmi operativi approvati dalle Regioni. Parte di tali aiuti vengono riversati dalle OP direttamente alle aziende agricole che attuano specifici interventi finanziabili, individuati nelle disposizioni ministeriali che disciplinano la materia.

Esistono inoltre, due Organizzazioni interprofessionali riconosciute, una per il Nord Italia e una per il Centro Sud, che dovrebbero garantire, tra l'altro, regole comportamentali condivise ed iniziative tese a equilibrare la distribuzione del valore aggiunto all'interno della filiera.

Detto questo mi preme rilevare che il nostro Paese, preso atto delle differenze sostanziali del potere contrattuale fra i diversi operatori della filiera alimentare e che l'anello debole è rappresentato dai produttori agricoli, si è battuto fortemente in sede europea per l'approvazione della Direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare.

Grazie all'approvazione della legge di delegazione europea 2019-2020, sono stati dettati i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della citata Direttiva, andando in una direzione anche più restrittiva rispetto ai requisiti minimi previsti dalla norma europea.

L'obiettivo è quello di vietare pratiche commerciali gravose per i produttori agricoli e alimentari, tra cui anche il cosiddetto sottocosto, tramite rilevazioni dei costi medi di produzione effettuati da ISMEA.

A vigilanza dell'applicazione delle disposizioni e delle relative sanzioni è stato designato l'Ispettorato centrale della tutela

della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

Il quadro normativo descritto rappresenta dunque il fulcro messo a punto per offrire agli operatori agricoli una tutela volta a rafforzare il proprio potere contrattuale e rendere più trasparente ed equa la filiera.

Rilevo infine che lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva

2019/633 è stato appena trasmesso alla Presidenza del Consiglio per la sua iscrizione all'ordine del giorno del prossimo Consiglio.

Assicuro che il Governo continuerà ad operare con tutti gli strumenti possibili affinché si ponga fine agli squilibri esistenti nelle pratiche commerciali ed il faticoso lavoro degli operatori agricoli venga giustamente remunerato.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06480 Ciaburro: Su iniziative urgenti a sostegno delle filiere di carne di razza piemontese.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, evidenzio in premessa che questa Amministrazione è consapevole delle problematiche che colpiscono l'intero comparto bovino, che affondano le proprie radici in situazione pregresse e che la pandemia da Covid-19 ha aggravato in modo significativo.

In tale direzione sono state attivate delle misure mirate a sostenere gli allevatori, favorendone il ristoro dagli effetti della pandemia e da quelli congiunturali di mercato, compreso l'aumento delle materie prime, attraverso il decreto del 23 luglio 2020 « fondo filiere in crisi » e successive modifiche.

Si tratta di un provvedimento che contempla, oltre ad altri comparti zootecnici, anche il settore bovino al quale sono stati destinati 20 milioni di euro per le carni di vitello e 15 milioni di euro per l'ammasso privato della carne di vitello.

Con successivo decreto di modifica del 27 novembre 2020 sono stati aggiunti per il

settore bovino, a valere sulle eventuali risorse residuali derivanti da altre misure previste, aiuti per le imprese agricole di allevamento di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a 6 mesi prima della macellazione, per un ammontare fino a 60 euro per ogni capo macellato nel periodo giugno-luglio 2020.

Inoltre, l'articolo 1, commi 128 e 129 della legge n. 178 del 2020 ha previsto uno specifico Fondo volto a garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Rilevo al riguardo, che in sede di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, meglio conosciuto come Decreto Sostegni *bis*, (legge n. 106 del 2021), è stato inserito all'articolo 68, il comma *2-bis*, che prevede l'incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo, al fine di erogare contributi agli allevatori bovini.

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-06481 Pignatone: Su iniziative urgenti per garantire l'utilizzo delle risorse del programma operativo Feamp da parte delle regioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, in merito alla richiesta dell'Onorevole, rilevo che ad ottobre del 2019 sono stati registrati, a livello di Programma Operativo FEAMP, impegni pari a circa 244,7 milioni di euro, pari al 46 per cento della dotazione del Programma.

In particolare, gli Organismi Intermedi (OO.II) che hanno mostrato un minore avanzamento rispetto alla media, registrata a livello di Programma, in termini di risorse impegnate sulla dotazione, sono il Molise (15 per cento), la Lombardia (17 per cento), la Calabria (23 per cento), la Basilicata (27 per cento), la Puglia (28 per cento), l'Umbria e il Friuli Venezia Giulia (32 per cento), la Sicilia e il Piemonte (35 per cento).

Il *target* cumulato relativo all'N+3 al 31 dicembre del 2019 è stato di circa 143,1 milioni di euro. Al 31 dicembre 2019 è stato registrato il raggiungimento e il superamento del *target*.

Alla predetta data, la maggior parte delle Regioni, non ha raggiunto il *target* e, tra queste, quelle con la dotazione maggiore (Puglia, Sicilia).

A maggio del 2021, come indicato dall'Onorevole interrogante, gli impegni registrati ammontano a circa 345,5 milioni di euro, pari al 64 per cento della dotazione.

Nello specifico, gli OO.II. che mostrano un minore avanzamento rispetto alla media, registrata a livello di Programma, in termini di impegni sulla dotazione, sono la Lombardia (21 per cento), il Molise (30 per cento), la Puglia (34 per cento), la Calabria (44 per cento) e il Veneto (45 per cento).

Segnalo che, attraverso l'Autorità di gestione, stiamo ulteriormente sensibilizzando gli organismi regionali sulle criticità del disimpegno automatico.

Qualora non vi fossero riscontri positivi, siamo pronti a facilitare il confronto fra Regioni per una rapida soluzione concordata del problema.

Tanto premesso, nel consueto spirito di leale e fattiva collaborazione tra Istituzioni, confermo la nostra disponibilità, ad offrire sulla materia in esame tutto il dovuto supporto ai competenti organi amministrativi, impegnati nel perseguimento del primario interesse allo sviluppo del settore ittico.

ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-06482 Viviani: Su iniziative urgenti per potenziare il sistema di controllo sui prodotti ittici e tutela dei prodotti italiani.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo a quanto rappresentato dall'interrogante, mi preme anzitutto rilevare che la competenza sulle questioni inerenti la salubrità dei prodotti alimentari, afferisce principalmente al Ministero della salute.

Detto questo tengo ad evidenziare che, a tutela dei nostri prodotti ittici e del relativo comparto, il Ministero riserva una particolare attenzione ai controlli, soprattutto nel caso di importazione da Paesi terzi.

In tale direzione, per la verifica congiunta sui prodotti ittici provenienti da Paesi extra UE, è stato sottoscritto ed attivato un Protocollo d'intesa tra questa Amministrazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto.

Detto Protocollo consente agli uffici doganali maggiormente interessati da attività di importazione dei prodotti della pesca, di avvalersi della collaborazione, a livello regionale, dei Centri di Controllo Area Pesca della Guardia Costiera e dei suoi ispettori pesca, coordinati dal Centro Nazionale di Controllo Pesca del Comando Generale di Roma.

Pertanto, l'efficacia delle verifiche ispettive eseguite in corrispondenza dei Posti di Ispezione Frontaliera (che prevedono anche il reciproco scambio di competenze e informazioni nell'attività di controllo nei

punti di arrivo e smistamento del prodotto dai Paesi extra-UE) risulta sicuramente rafforzata a tutela del consumatore finale e del prodotto nostrano, la cui qualità è assicurata dalle costanti verifiche condotte dalla Guardia Costiera sistematicamente lungo l'intera filiera della pesca.

Detti controlli, effettuati sia presso i centri doganali d'importazione dei prodotti ittici che lungo l'intera filiera della commercializzazione, consentono di individuare sia le partite di prodotti che, a vario titolo, risultano essere illeciti o non conformi alla disciplina nazionale ed europea, che gli eventuali responsabili, non solo dell'importazione, ma anche della detenzione per fini commerciali.

Rilevo infine che l'Amministrazione italiana è fortemente impegnata nei tavoli istituzionali europei al fine di integrare e migliorare la disciplina esistente in materia di tracciabilità dei prodotti ittici, anche per tutelare il prodotto locale ed il consumatore finale.

Assicuro l'Onorevole interrogante che, a tutela dell'intero comparto ittico e dei relativi prodotti, continueremo a tenere alta l'attenzione sulla questione, anche al fine di consentire al consumatore di poter scegliere consapevolmente i prodotti da acquistare.

ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-06506 Lombardo: Adozione del decreto attuativo sulle riduzioni delle rese per ettaro per la produzione di vini comuni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, onorevoli Deputati, riguardo a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante rilevo in premessa che il comma 3 dell'articolo 224 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 («DL rilancio») convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fissava in 50 tonnellate per ettaro la resa massima di uva delle unità vitate, iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP.

Con la modifica introdotta dal comma 3 dell'articolo 224 del «DL rilancio», tale resa è stata fissata in 30 tonnellate per ettaro, con possibilità di individuare, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, le aree in deroga

che possono raggiungere la resa massima di 40 tonnellate/ettaro.

Dopo numerosi incontri con i rappresentanti delle Regioni e Province autonome e della filiera vitivinicola, al fine di dare attuazione al citato provvedimento, sono emerse posizioni fortemente divergenti, che non hanno permesso il raggiungimento del consenso necessario alla prosecuzione del relativo iter che prevede, ricordo, il passaggio in Conferenza Stato Regioni.

Solo di recente, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici, è stato definito un nuovo schema di decreto ministeriale, che sarà sottoposto al vaglio della Conferenza Stato-Regioni nei prossimi giorni.

ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-06507 Frailis: Misure urgenti a favore delle aziende agricole colpite dai gravi incendi della regione Sardegna.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo a quanto rappresentato dall'Onorevole interrogante, mi preme anzitutto manifestare la mia vicinanza alla Sardegna, ai cittadini e agli agricoltori.

Difficile stimare nell'immediato i danni economici e sociali provocati dagli incendi, ma si può affermare che si tratta di una vera e propria catastrofe ambientale e che i danni all'agricoltura sono già ingenti a causa delle fiamme che hanno raggiunto pascoli e recinzioni, provocando anche la perdita di animali, capannoni, fienili con le relative scorte di foraggio e mezzi agricoli.

Un disastro ambientale che necessiterà di decenni per essere superato con centinaia di ettari di lecci, roverelle e sughere secolari andati in fumo.

Rilevo, però, preliminarmente, che gli incendi di superfici agricole e forestali non sono mai classificati quali calamità naturali per i danni occorsi e, conseguentemente, non sono consentiti risarcimenti diretti, sia ai sensi della normativa europea sia di quella nazionale.

Tuttavia, in conformità al quadro normativo vigente, la Regione Sardegna, nell'ambito del proprio Programma di sviluppo rurale, cofinanziato con fondi dell'Unione europea e dello Stato, può attivare la misura del ripristino del potenziale produttivo andato distrutto a seguito degli incendi, per consentire alle imprese danneggiate la ricostruzione delle strutture agricole distrutte, l'acquisto delle attrezzature, delle scorte distrutte e del bestiame ucciso dal fuoco, a condizione sia provata l'assenza di dolo da parte dei soggetti beneficiari degli interventi.

Per quanto concerne i risarcimenti diretti, l'attuale normativa sugli aiuti di Stato

al settore agricolo, in particolare gli « Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 » (2014/C 204/01) non prevede, se non in casi eccezionali, la registrazione di aiuti di Stato per il ripristino dei danni provocati dagli incendi, rinviando alla Commissione dell'Unione europea la valutazione dei singoli casi.

Si fa presente che per quanto concerne i danni arrecati alle superfici forestali, i divieti di investire risorse pubbliche per 5 anni nelle aree percorse dal fuoco previsti all'articolo 10 della legge n. 353/2000 ammettono eccezione, mediante autorizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, per le sole aree naturali protette statali o della Regione competente, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico conclamato o per particolari valori ambientali e paesaggistici.

Ciò premesso, gli uffici del Ministero sono a piena disposizione per verificare, in accordo con la Regione Sardegna, ogni possibile soluzione al riguardo, compatibilmente con la necessità di non incrementare il rischio che nuovi roghi siano appiccicati per lucrare sui fondi stanziati per l'emergenza e per l'adozione di politiche rurali e forestali regionali orientate alla prevenzione degli incendi anche con particolare riferimento alla messa in sicurezza delle attività economiche e produttive delle comunità colpite.

Concludo, cogliendo l'occasione per ringraziare tutte le forze impegnate nelle operazioni di spegnimento coordinati dalla Protezione civile.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	178
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	178
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE. JOIN(2020)17 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	184

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente, Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Emanuela ROSSINI, *presidente*, avverte che, per il gruppo FDI, è entrato a far parte della Commissione il deputato Giovanni Donzelli, mentre ha cessato di farne parte la deputata Augusta Montaruli. Avverte, inoltre, che, per il gruppo MISTO – L'ALTERNATIVA C'È, il deputato Paolo Nicolò Romano ha cessato di far parte della Commissione. Dà inoltre conto delle sostituzioni per la seduta odierna.

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato. (Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIII Commissione Agricoltura sul testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico » (C. 290-410-1314-1368-B). Ricorda che il provvedimento è stato già approvato in

prima lettura dalla Camera dei deputati e poi con modificazioni dal Senato e che sul testo la Commissione ha già espresso un parere favorevole, con osservazione, nel corso dell'esame in prima lettura.

Fa presente che, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, esso si compone ora di 21 articoli e rinvia per la disamina di dettaglio dell'articolato alla documentazione predisposta dagli uffici.

Fa presente che l'articolo 1, modificato dal Senato, disciplina l'oggetto e le finalità del provvedimento, chiarendo che esso disciplina, per il settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, una serie di oggetti con l'esclusione, come specificato dal Senato, del « sistema dei controlli », per la cui revisione l'articolo 20 prevede una apposita delega legislativa al Governo. Il comma 2 dell'articolo specifica, a seguito di una modifica apportata in seconda lettura, che la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente e azione per il clima e di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Viene inoltre rimarcato che lo Stato oltre a promuovere « sostiene » la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

Il comma 3 dell'articolo, anch'esso modificato dal Senato, specifica che ai fini

della proposta di legge in esame i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica sono equiparati al metodo di agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni dei regolamenti europei e di quelle nazionali in materia di agricoltura biologica.

Con riferimento al tema dell'equiparazione dell'agricoltura biodinamica all'agricoltura biologica, che è stato oggetto di dibattito sia in Parlamento che nel Paese, segnala, per i profili di competenza, che la normativa europea, nel disciplinare la produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici, include i preparati biodinamici tra le sostanze ammesse (si vedano in proposito sia il vigente regolamento (CE) n. 834/2007, sia il nuovo regolamento (UE) 2018/848 che entrerà in vigore dal 2022).

Segnala poi come di particolare interesse l'articolo 6, che è stato modificato dal Senato per meglio precisare, con riguardo all'istituzione del marchio « Biologico italiano » per quei prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana, i riferimenti normativi relativi alla disciplina dell'Unione europea, e in particolare: all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e all'articolo 33, paragrafo 5, del nuovo regolamento (UE) 2018/848, che sostituisce e abroga il citato regolamento (CE) n. 834/2007 ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022, essendo la sua data di applicazione posticipata di un anno dal regolamento (UE) n. 2020/1693 alla luce della pandemia di COVID-19.

Ricorda in proposito che la Commissione in sede di espressione del parere nel corso dell'*iter* in prima lettura aveva espresso un'osservazione sul testo volta a sollecitare la Commissione di merito affinché fosse prevista la natura facoltativa del marchio

« Biologico italiano », fermo restando il rispetto delle norme sulle indicazioni obbligatorie relative all'etichettatura come previste dalla normativa europea. Sottolinea che tale osservazione è stata recepita nel testo ora all'esame, atteso che il comma 2 dell'articolo 6 chiarisce che il citato marchio, di proprietà esclusiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere richiesto su base volontaria.

L'articolo 7, modificato dal Senato, prevede l'adozione, da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Tra gli obiettivi del Piano il Senato ha incluso anche quello di sostenere e promuovere i distretti biologici. Ricorda poi che l'articolo 8 è stato modificato dal Senato per inserirvi la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche, mentre l'articolo 9 – anch'esso modificato dal Senato – istituisce, presso il MIPAAF, il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, prevedendo che il Ministro dell'agricoltura, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determini la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano, al finanziamento del piano nazionale delle sementi biologiche, nonché, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione. Tra le disposizioni normative modificate dal Senato segnala inoltre l'articolo 18, che reca disposizioni sulle sementi biologiche. Esso prevede che per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e ai conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il Senato ha specificato che tale materiale può

essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del predetto regolamento. Al materiale riproduttivo vegetale biologico *non* eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento, tra cui segnala tra gli altri il divieto di uso di OGM previsto dall'articolo 11.

Da ultimo, segnala il nuovo articolo 19, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che reca una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica. Nello specifico, si prevede che, al fine di procedere a una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi con i quali provveda a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, eventualmente anche attraverso una ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: *a)* revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20; *b)* adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati; *c)* rafforzamento delle norme e degli strumenti di tutela dei consumatori mediante la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche mediante l'impiego di piattaforme digitali; *d)* riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari mediante la ricognizione delle norme

vigenti, la loro semplificazione e la compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.

Con i medesimi decreti legislativi di cui sopra sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.

Con riguardo a tale articolo segnala che l'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica è stata da ultimo disposta dal decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015). Segnala, inoltre, che a livello unionale la disciplina in materia di controlli è dettata principalmente dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Disposizioni volte a rafforzare i sistemi di controllo sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici sono previste anche dal citato nuovo Regolamento (CE) n. 2018/848, che entrerà in vigore come accennato dal 1° gennaio 2022, nonché dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione che stabilisce, tra l'altro, i requisiti minimi di controllo.

Per tali ragioni, nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento in esame e non ravvisando profili ostativi dal punto di vista della sua compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone sin d'ora di esprimere un parere favorevole con una sola osservazione riferita all'articolo 19 che passa di seguito a illustrare (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della vicepresidente, Emanuela ROSSINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE.

JOIN(2020)17.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame della comunicazione in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio 2021.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata (*vedi allegato 2*).

Emanuela ROSSINI, *presidente*, ringrazia la relatrice per avere accolto nella proposta di parere talune indicazioni emerse nei dibattiti svolti dalla Commissione su altri atti vertenti su tematiche analoghe. Sottolinea inoltre che gli aspetti evidenziati nel parere appaiono anche in linea con gli obiettivi principali dei Piani nazionali per la ripresa e la resilienza, obiettivi che appare importante ribadire anche nell'azione esterna dell'Unione europea.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulate dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico (C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti « Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico » (C. 290-410-1314-1368-B);

considerati, in particolare:

l'articolo 1 che individua l'oggetto e le finalità del provvedimento nella disciplina dei vari aspetti del settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, e nella previsione di forme di sostegno anche finanziario allo sviluppo del settore biologico, e che, ai fini della proposta di legge, equipara al metodo di agricoltura biologica il metodo dell'agricoltura biodinamica e i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con apposito decreto, prevedono il rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica;

l'articolo 6 che istituisce il marchio biologico italiano, non obbligatorio, volto a caratterizzare i prodotti biologici ottenuti da materia prima italiana contraddistinti dall'indicazione « Biologico italiano », precisando le condizioni per il suo utilizzo e all'uopo richiamando l'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e l'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848;

l'articolo 9 che istituisce il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica,

destinato al finanziamento, in coerenza con gli Orientamenti della Commissione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), di iniziative per lo sviluppo della produzione biologica, come definite nel Piano d'azione nazionale per la produzione biologica, di cui all'articolo 7, nonché per il finanziamento del Piano nazionale per le sementi biologiche, di cui all'articolo 8;

l'articolo 18 che disciplina la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, richiamando l'articolo 13 del citato regolamento (UE) 2018/848 e i conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea, nonché, con riferimento al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo, gli articoli da 6 a 12 del medesimo regolamento (UE) 2018/848 e l'allegato II, parte I, dello stesso regolamento;

l'articolo 19, recante una delega al Governo per la revisione, l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, al fine, tra l'altro di migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo e di rafforzare il sistema dei controlli di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20;

preso atto che il regolamento (UE) 2018/848 prevedeva la sua applicazione, in sostituzione del regolamento (CE) n. 834/2007, a partire dal 1° gennaio 2021, e che, in ragione delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19, il regolamento (UE) n. 2020/1693 ne ha differito la data di entrata in vigore al 1° gennaio 2022;

rilevato che a livello unionale la disciplina in materia di controlli è dettata principalmente dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, e che disposizioni specifiche volte a rafforzare i sistemi di controllo sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici sono previste dal citato regolamento (UE) n. 2018/848, nonché dal relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commis-

sione del 22 febbraio 2021 che stabilisce, tra l'altro, i requisiti minimi di controllo; esprime, per quanto di competenza,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla delega al Governo, di cui all'articolo 19, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i decreti legislativi ivi previsti debbano essere adottati in coerenza con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2017/625 sui controlli ufficiali, nonché dal regolamento (UE) n. 2018/848 e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione, citati in premessa.

ALLEGATO 2

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE (JOIN(2020)17).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: « Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE » (JOIN(2020)17);

premessi che:

il Piano d'azione intende accrescere l'efficacia dell'impegno dell'UE per la parità di genere, in quanto priorità trasversale dell'azione esterna nella sua attività strategica e programmatica, e l'UE si è impegnata a far sì che, entro il 2025, almeno l'85 per cento di tutte le nuove azioni esterne abbia come obiettivo significativo o principale la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze;

il Piano d'azione è coerente con le priorità previste dalla strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025 (COM(2020)152) presentata dalla Commissione europea il 5 marzo 2020, che definisce obiettivi e azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 verso un'Europa garante della parità di genere;

considerato che:

il nuovo Piano d'azione sulla parità di genere III (*Gender Action Plan – GAP III*) rappresenta uno strumento strategico per promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze nelle relazioni esterne;

l'emancipazione economica delle donne è fondamentale per ridurre la po-

vertà e per conseguire una crescita inclusiva e sostenibile;

i divari di genere nel mondo del lavoro persistono ancora in modo accentuato e la pandemia di COVID-19 ha reso più urgente affrontare questo problema, dato che la crisi ha colpito in modo particolare le lavoratrici;

nella comunicazione si indica che nel 2020 meno del 50 per cento delle donne partecipa al mercato del lavoro, rispetto al 76 per cento degli uomini, con un conseguente divario di genere di 27 punti percentuali a livello globale;

il differenziale tra retribuzioni inoltre accentua la posizione di svantaggio delle donne nel mondo del lavoro, come segnalato nel parere espresso dalla XIV Commissione in data 7 luglio 2021 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore (COM(2021)93 final);

secondo alcune stime riportate nel Piano d'azione, l'avanzamento della parità di genere potrebbe far crescere il PIL globale di un valore approssimativo compreso tra 11 e 21 mila miliardi di euro entro il 2025;

rilevato inoltre che l'utilizzo delle tecnologie e delle soluzioni digitali può accelerare i progressi verso la parità di genere e l'emancipazione femminile non solo nell'istruzione e nell'occupazione, ma anche nella lotta alla violenza di genere;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento fi-

nale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare, nelle competenti sedi europee:

a) la necessità di integrare la prospettiva di genere in modo sistematico in tutte le politiche concernenti la dimensione interna ed esterna dell'azione dell'UE, anche al fine di garantire l'effettiva coerenza del Piano d'azione con la strategia dell'UE per la parità di genere 2020-2025;

b) l'importanza dell'utilizzo delle analisi di genere aggiornate e dell'applicazione

al monitoraggio e alla valutazione di indicatori e dati statistici che tengano conto delle questioni di genere e disaggregati per sesso, ai fini dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i programmi esterni finanziati dall'UE;

c) l'esigenza di promuovere azioni per colmare i divari di genere globali nei tassi di partecipazione alla forza lavoro, ponendo particolare attenzione anche al sostegno all'imprenditorialità e all'occupazione femminile nei settori dell'economia verde, blu e circolare, tenuto conto dell'impatto dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale sulle donne e sulle ragazze nei paesi in via di sviluppo;

d) l'urgenza di promuovere azioni per aumentare la parità di accesso delle donne alle tecnologie digitali e tenere conto della dimensione di genere nelle politiche, nei progetti e nei programmi di sviluppo che sostengono la trasformazione digitale dei Paesi partner.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (S. 2308 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (S. 2309 Governo) (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	190
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	191
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. S. 2329 Governo (Parere alle Commissioni 8 ^a e 11 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	187
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
AVVERTENZA	189

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 8.30.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020.

S. 2308 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021.

S. 2309 Governo.

(Parere alla 5^a Commissione del Senato).

(*Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, nel ricordare preliminarmente come il rendiconto generale dello Stato sia articolato per missioni e programmi, rileva come questo sia costituito da due parti, il conto del bilancio, che espone l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni apportate dal Parlamento, e il conto del patrimonio, che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio dello Stato.

In particolare, segnala tra gli altri, gli articoli 1, 2 e 3, i quali espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2020

e sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 943,5 miliardi di euro), alle spese (con impegni per 1.076,1 miliardi di euro) e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un disavanzo di 132,6 miliardi di euro. L'articolo 6 espone poi la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2020 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano attività per un totale di circa 1.004,1 miliardi di euro e passività per un totale di circa 3.219,4 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2020 di 2.215,3 miliardi.

L'assestamento consente invece un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio. In particolare, il provvedimento, oltre alle variazioni di bilancio proposte direttamente, incorpora anche quelle apportate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e 31 maggio con atti amministrativi unitamente agli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi emanati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, inclusi il decreto-legge n. 22 del 2021 (meglio noto come « riordino Ministeri »), il decreto-legge n. 41 del 2021 (meglio noto come « sostegni »). La relazione al disegno di legge di assestamento per il 2021 evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni proposte determinino un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta ad un valore di -232,8 miliardi rispetto ad una previsione iniziale di -193,5 miliardi.

Tra le variazioni operate direttamente con il provvedimento segnalato, per l'ambito di competenza della Commissione, come spese correnti, l'aumento di 139 milioni di euro degli stanziamenti della missione « relazioni finanziarie con le autonomie territoriali » determinato dal riconoscimento delle somme occorrenti per la regolazione delle entrate erariali attribuite alle regioni a statuto speciale e dall'incremento dei trasferimenti alle regioni a statuto ordinario a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo relativo al minore get-

tito IRAP; a tali incrementi va però sottratta la riduzione delle somme per la devoluzione delle entrate erariali alle regioni a statuto speciale.

Formula quindi una proposta di nulla osta sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (S. 2308).

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 1*).

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (S. 2309).

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato 2*).

DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

S. 2329 Governo.

(Parere alle Commissioni 8^a e 11^a del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Diego ZARDINI (PD), *relatore*, nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo appaia prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere o) ed s) della Costituzione) « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 concernenti la laguna di Venezia) e « previdenza sociale » (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 in materia di tutela del lavoro); assumono anche rilievo, con riferimento alle opere da realizzare di cui all'articolo 2, le materie di competenza concorrente « governo del territorio » e

« grandi reti di trasporto e di navigazione » (articolo 117, terzo comma).

Più nel dettaglio segnalò che l'articolo 1 dichiara le vie d'acqua urbane veneziane del Bacino di San Marco, del Canale di San Marco e del Canale della Giudecca monumento nazionale; l'articolo precisa che le misure di tutela di queste vie d'acqua possano comprendere anche limitazioni e divieto del transito di navi e prevede espressamente che a decorrere dal 1° agosto 2021 sia vietato il transito delle grandi navi di stazza pari o superiore a 25.000 GT. Sono previste alcune misure di ristoro delle compagnie di navigazione, del gestore dei *terminal* di approdo e dei soggetti esercenti servizi connessi al terminal nonché ai lavoratori impiegati in attività in qualsiasi forma incise direttamente dal divieto di transito delle navi.

L'articolo 2 individua un commissario straordinario, nella persona del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna. Si tratta in particolare della realizzazione di punti di attracco temporanei non superiori a cinque nell'area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT; manutenzione dei canali esistenti, previa valutazione di impatto ambientale e interventi accessori per il miglioramento dell'accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione. Il Commissario agirà con i poteri previsti per i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 e cioè svolgerà le funzioni di stazione appaltante con la possibilità di derogare alla normativa in materia di contratti pubblici fatti salvi i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011). Il comma 4 dell'articolo 2 rinvia infine a un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la fissazione dei ter-

mini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi.

Al riguardo, rileva come gli interventi che il Commissario straordinario è chiamato a realizzare, per quanto prevalentemente riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, coinvolgono anche le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e reti di navigazione. Segnalò che anche che, essendosi proceduto direttamente nella norma all'individuazione del commissario non trova applicazione la procedura prevista dall'articolo 4 del decreto-legge sbloccacantieri che prevede che i commissari straordinari con i medesimi poteri previsti dalla disposizione in commento siano nominati, per le opere di interesse locale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la regione interessata. Invito pertanto a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione interessata, quali ad esempio il parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture previsto dal comma 4.

L'articolo 3 prevede la possibilità di riconoscimento di ulteriori settimane di trattamento ordinario di integrazione salariale con causale COVID-19 per le imprese industriali in possesso di determinati requisiti (numero di dipendenti non inferiore a mille e gestione di almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale).

L'articolo 4 estende al 2022 una disciplina già posta per gli anni 2020 e 2021 che concerne le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria e che riconosce uno sgravio contributivo, su richiesta e previa autorizzazione dell'INPS, nel caso in cui esse usufruiscano o abbiano usufruito, nell'anno precedente, di specifiche ipotesi di trattamento straordinario di integrazione salariale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 8.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 luglio 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Legge quadro dei lavoratori dello spettacolo.
Testo unificato S. 1231 e abb.*

(Parere alle Commissioni 7^a e 11^a del Senato).

*Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.
C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla I Commissione della Camera).*

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agro-alimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.

*C. 290 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione della Camera).*

ALLEGATO 1

**Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2020 (S. 2308 Governo).**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le
questioni regionali,

esaminato, per i profili di compe-
tenza, il disegno di legge S. 2308 recante il
Rendiconto generale dell'Amministrazione
dello Stato per l'esercizio finanziario 2020;

esprime

NULLA OSTA.

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (S. 2309 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 2309 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021;

rilevato che il provvedimento, tra le altre cose, opera un incremento di 139 milioni delle dotazioni della missione « Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro (S. 2329 Governo).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2329 di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro;

rilevato che:

il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *o*) ed *s*) della Costituzione) « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 concernenti la laguna di Venezia) e « previdenza sociale » (con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 in materia di tutela del lavoro); assumono anche rilievo, con riferimento alle opere da realizzazione di cui all'articolo 2, le materie di competenza concorrente « governo del territorio » e « grandi reti di trasporto e di navigazione » (articolo 117, terzo comma);

l'articolo 2 individua un commissario straordinario, nella persona del presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare adriatico settentrionale, per la realizzazione degli interventi necessari in ragione del divieto di transito delle grandi navi nelle zone sensibili della laguna; il Commissario agirà con i poteri previsti per i commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del

2019 e cioè svolgerà le funzioni di stazione appaltante con la possibilità di derogare alla normativa in materia di contratti pubblici fatti salvi i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e le disposizioni del codice delle leggi antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011); il comma 4 dell'articolo 2 rinvia infine a un decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la fissazione dei termini e delle attività connesse alla realizzazione degli interventi; al riguardo andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento della regione interessata, quali ad esempio il parere, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture previsto dal comma 4; ciò alla luce del fatto che gli interventi che il Commissario straordinario è chiamato a realizzare, per quanto prevalentemente riconducibili alla materia di esclusiva competenza statale della tutela dei beni culturali e dell'ambiente, coinvolgono anche le competenze concorrenti in materia di governo del territorio e reti di navigazione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 4, dopo le parole: « delle finanze » le seguenti: « sentita la regione Veneto ».

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro della difesa, On.le Lorenzo Guerini 193

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente URSO.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione del Ministro della difesa, On.le Lorenzo Guerini.

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della difesa, On.le Lorenzo GUE-

RINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Ministro GUERINI ha quindi svolto l'intervento di replica.

La seduta termina alle 16.25.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	194
Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, con particolare riferimento ai rischi d'infiltrazione di elementi terroristici nei flussi migratori e di rientro di <i>foreign fighters</i> nel territorio nazionale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione in diretta *streaming* sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.

Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, con par-

ticolare riferimento ai rischi d'infiltrazione di elementi terroristici nei flussi migratori e di rientro di *foreign fighters* nel territorio nazionale.

(*Svolgimento e conclusione*).

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Federico CAFIERO DE RAHO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti, i senatori Maria Domenica CASTELLONE (M5S), Tony Chike IWObI (L-SP-PSd'Az), Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'AZ), e il deputato Manuel TUZI (M5S).

Federico CAFIERO DE RAHO, *Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo*, replica alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia l'auditore e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	196
Audizione del Presidente di ASSORAE, Giuseppe Piardi	196
Audizione del Presidente di ERION, Andrea Fluttero	197

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	197
Esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi (Relatori: on. Vignaroli, on. Muroni, on. Vianello) (<i>Esame e rinvio</i>)	197
Esame della proposta di relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti (Relatori: on. Vignaroli, sen. Ferrazzi, sen. Nugnes) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	197

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
---	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che, alla luce di quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre scorso, i parlamentari possono partecipare all'odierna audizione in videoconferenza.

Avverte, altresì, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente di ASSORAE, Giuseppe Piardi.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Presidente di ASSORAE, Giuseppe Piardi. Partecipa all'audizione Maria Letizia Nepi, segretario di Unicircular.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Giuseppe PIARDI, *Presidente di ASSO-RAEE*, e Maria Letizia NEPI, *segretario di Unicircular*, intervenendo da remoto svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) e Paola NUGNES (Misto), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Giuseppe PIARDI, *Presidente di ASSO-RAEE*, e Maria Letizia NEPI, *segretario di Unicircular*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del Presidente di ERION, Andrea Fluttero.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione, in videoconferenza, del Presidente di ERION, Andrea Fluttero. Partecipa all'audizione il General Manager di ERION, Giorgio Arienti.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli auditi che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.

Andrea FLUTTERO, *Presidente di ERION*, e Giorgio ARIENTI, *General Manager di ERION*, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Paola NUGNES (Misto) e Maria Alessandra GALLONE (FI-BP), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), da remoto, nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Andrea FLUTTERO, *Presidente di ERION*, e Giorgio ARIENTI, *General Manager di ERION*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi (Relatori: on. Vignaroli, on. Muroi, on. Vianello).

(Esame e rinvio).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi e di avere presentato, insieme agli altri due relatori, onorevole Muroi e onorevole Vianello, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione unitamente alla indicazione del termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica al testo medesimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Esame della proposta di relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di

rifiuti (Relatori: on. Vignaroli, sen. Ferrazzi, sen. Nugnes).

(Esame e rinvio).

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti e di avere presentato, insieme agli altri due relatori, senatore Ferrazzi e senatrice Nugnes, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione unitamente alla indicazione del termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica al testo me-

desimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 16.10 alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	199
PROCEDURE INFORMATIVE	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Ministro dell'interno	199
Sui lavori della commissione	200

Mercoledì 28 luglio 2021. – Presidenza della presidente RONZULLI. – Interviene il Ministro dell'interno, Luciana Lamorgese.

La seduta comincia alle 8.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV Camera* che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Ministro dell'interno.

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 21 luglio.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità a intervenire in presenza ai lavori della Commissione e a fornire il suo autorevole contributo nell'ambito della indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani.

Precisa quindi che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica ancora in corso, per l'audizione odierna è consentita la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti della Commissione.

Il Ministro LAMORGESE riferisce sulle tematiche oggetto della indagine conoscitiva.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

Intervengono per porre quesiti le deputate Fabiola BOLOGNA (CI) e Maria SPENA (FI), la senatrice Vanna IORI (PD) e i deputati Federica ZANELLA (Lega), SIANI (PD) e Maria Teresa BELLUCCI (FDI).

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione e dà la parola al Ministro per le repliche.

Il Ministro LAMORGESE fornisce alcuni elementi di risposta ai quesiti posti, riservandosi di rispondere più ampiamente per iscritto.

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Sui lavori della commissione.

La PRESIDENTE avverte che è di prossima assegnazione alla Commissione per l'espressione del prescritto parere il V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle 9.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Programmazione lavori 201

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza
della presidente PIARULLI.*

Programmazione lavori.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
ore 8.35 alle ore 9.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**sulla morte di Giulio Regeni**

S O M M A R I O**AUDIZIONI:**

Audizione del Vice Questore della Polizia di Stato, Fabrizio Malavasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	202
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 28 luglio 2021. — Presidenza del presidente Erasmo PALAZZOTTO.

La seduta comincia alle 8.40.

**Audizione del Vice Questore della Polizia di Stato,
Fabrizio Malavasi.**

(Svolgimento e conclusione).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda — I lavori proseguono in seduta segreta).

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, ringrazia il Vice Questore Malavasi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.35.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Presidente	3
------------------------------------	---

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Andrea Ruggieri (atto di citazione della senatrice Paola Taverna) (doc. IV-ter, n. 22) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di Covid-19 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati di origine del virus SARS-CoV-2 per evitarne la propagazione nel mondo. Esame emendamenti Doc. XXII, n. 42-A	6
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (IV e VII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari (<i>Deliberazione di variazione del programma</i>)	7
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, on. Claudio Durigon, sulle prospettive di Italia Trasporto Aereo Spa (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	8
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc. XXII, n. 56 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	10
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	34
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290 e abb.-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	12
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere della relatrice)</i>	35
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	37

Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .	20
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	39
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, e relativo Protocollo; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187. C. 3039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	23
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	40
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia. C. 3043 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	29
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	41
Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. C. 3044 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	42
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	33
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Doc XXII, n. 56 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290 e abb.-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali Esame emendamenti C. 3179-A ed abb.	46
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	47
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello. C. 2435 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	47
III Affari esteri e comunitari	
RISOLUZIONI:	
Variazioni nella composizione della Commissione	49

7-00664 Grande: Sulla protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle donne afgane dopo il ritiro del contingente internazionale (<i>Discussione e rinvio</i>)	50
7-00684 Palazzotto: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.	
7-00698 Orsini: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.	
7-00699 Delmastro Delle Vedove: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.	
7-00703 Quartapelle Procopio: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba.	
7-00704 Lupi: Sulla crisi economica e umanitaria a Cuba (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>) ..	52
7-00688 Fassino: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19.	
7-00696 Ehm: Sul rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero nel perdurare della pandemia di Covid-19 (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	53
7-00700 Orsini: Sulla repressione dei movimenti di opposizione in Nicaragua (<i>Discussione e rinvio</i>)	54
INTERROGAZIONI:	
5-06362 Delmastro Delle Vedove: Sulla detenzione di un connazionale negli Emirati Arabi Uniti	54
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	56
5-06470 Ehm: Sul caso di una cittadina italiana condannata in Marocco per oltraggio all'Islam.	
5-06500 Zoffili: Sul caso di una cittadina italiana condannata in Marocco per oltraggio all'Islam	55
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
IV Difesa	
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	58
Variatione nella composizione della Commissione	58
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – parere favorevole</i>)	58
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	62
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	59
DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	61
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)</i>	67

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. Nuovo testo Doc. XXII, n. 56 (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	65
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	66

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. C. 2361 Ferro e abbinate C. 3069 Cancellieri e C. 3081 Alessandro Pagano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	75
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	79

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile. COM(2020) 690 final.	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021. Doc. LXXXVI, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	77
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	80

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	78

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	83
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	88

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un'Unione vitale in un mondo fragile (COM (2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto e rinvio</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Stefano Laporta a presidente dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Nomina n. 97 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione</i>)	91
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato ed abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	91
--	----

ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	97
--	----

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1346-B, approvato in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
---	----

ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	98
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06508 Foti: Sui tempi di attuazione del processo di revisione e rinnovo delle concessioni per lo sfruttamento della risorsa idrica ai fini idroelettrici del bacino idrografico del fiume Adda e del Lago di Como e per l'approfondimento del progetto ADDAPT con Sogesid	94
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	99
--	----

5-06509 Pezzopane: Iniziative per la tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico nel territorio di Scansano, in provincia di Grosseto da possibili pregiudizio conseguenti ad attività estrattive	95
--	----

ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	100
--	-----

5-06510 Mazzetti: Iniziative urgenti per la protezione e rinascita del patrimonio ambientale colpito dal fenomeno dei roghi in Sardegna	95
---	----

ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	101
--	-----

5-06511 D'Ippolito: Iniziative volte a garantire l'attendibilità dei controlli sulla depurazione delle acque nel territorio della regione Calabria	95
--	----

ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	103
--	-----

5-06512 Timbro: Iniziative per la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli .	96
--	----

ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	105
--	-----

5-06513 Badole: Introduzione nell'ambito degli interventi finanziati dal PNRR di opere funzionali al contrasto al dissesto idrogeologico in Veneto	96
--	----

ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	107
--	-----

AVVERTENZA	96
------------------	----

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Presidente dell'Automobile Club d'Italia (ACI), nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2675 Rosso, recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica	108
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	108
---	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata, in	
--	--

un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	110
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	123
Ratifica ed esecuzione dell’Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	115
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	125
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	116
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	126
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010 sono previste votazioni. C. 3043 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	118
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	127
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma della disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. C. 1494 Benamati (Seguito esame e rinvio)	120
ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)	128
RISOLUZIONI:	
7-00609 Vallasca: Iniziative per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell’idrogeno (Seguito della discussione e rinvio) .	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	122
XI Lavoro pubblico e privato	
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:	
Programma di lavoro della Commissione per il 2021 – Un’Unione vitale in un mondo fragile (COM(2020)690 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) (Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole)	130
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	139
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell’agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell’Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 ^a sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)	130
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	141
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallasca, C. 2817 Serracchiani, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura, C. 3150 Zangrillo (Esame e rinvio)	131
INTERROGAZIONI:	
5-01923 Costanzo: Tutela dei lavoratori della società Bennet Spa	136
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	143

5-06012 Foti: Effetti dell'assenza alla visita per gli accertamenti sanitari di revisione sulle prestazioni economiche riconosciute per invalidità e disabilità	136
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	144
5-06234 Barzotti: Tutela delle condizioni di lavoro dei « rider » anche rispetto all'utilizzo di applicazioni informatiche che determinano anomalie nei sistemi di prenotazione delle consegne	136
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	146
5-06447 Caparvi: Interventi per la tutela dei lavoratori della società Indelfab Spa, ex JP Industries, in liquidazione	137
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	137
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione del professor Sandro Mainardi, ordinario di diritto del lavoro presso l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, e della professoressa Francesca Lecci, associata di <i>management</i> pubblico presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00635 Viscomi, concernente la verifica dell'efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e la definizione degli obiettivi generali in materia per le amministrazioni pubbliche	137
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI)	137
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-420-1314-1386-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	156
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 184 sulla sicurezza e la salute nell'agricoltura, adottata a Ginevra il 21 giugno 2001 dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro nel corso della sua 89 ^a sessione. C. 2666 CNEL (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006. C. 3039 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	151
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. C. 181-1034-1188-1593-1710-1749-1836-1839-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla 12 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Discussione e approvazione</i>)	152

INTERROGAZIONI:

5-05766 Gemmato: Inadeguatezza di alcune strutture sanitarie pubbliche nell'erogazione delle prestazioni essenziali	154
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	157
5-05958 Savino Elvira: Campagna di informazione sui possibili effetti collaterali dei vaccini anticovid	155
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	159
5-05965 Baldini: Coinvolgimento dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione anticovid	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	161

SEDE REFERENTE:

DL 105/2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. C. 3223 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	155
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	165
Modifica all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di controllo della fauna selvatica. C. 174 Paolo Russo, C. 2138 Caretta e C. 2673 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	165

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	165
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. C. 3156 cost., approvata dal Senato, C. 15 cost. Brambilla C. 143 cost. Paolo Russo, C. 240 cost. Del Barba, C. 2124 cost. Prestigiacomo, C. 2150 cost. Meloni, C. 2174 cost. Muroni, C. 2315 cost. Consiglio Regionale del Veneto, C. 2838 cost. Sarli, C. 2914 cost. Pezzopane e C. 3181 cost. Cunial (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito esame e rinvio – Parere favorevole</i>)	165
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	170

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	166
Proposta di nomina del professor Angelo Frascarelli a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Nomina n. 96 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	166

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-06479 Sandra Savino: Sulle misure urgenti a sostegno di un'equa distribuzione del valore aggiunto all'interno della filiera del pomodoro	167
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	171
5-06480 Ciaburro: Su iniziative urgenti a sostegno delle filiere di carne di razza piemontese .	167
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	173
5-06481 Pignatone: Su iniziative urgenti per garantire l'utilizzo delle risorse del programma operativo Feamp da parte delle regioni	168
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	174
5-06482 Viviani: Su iniziative urgenti per potenziare il sistema di controllo sui prodotti ittici e tutela dei prodotti italiani	168
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	175

5-06506 Lombardo: Adozione del decreto attuativo sulle riduzioni delle rese per ettaro per la produzione di vini comuni	168
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	176
5-06507 Frailis: Misure urgenti a favore delle aziende agricole colpite dai gravi incendi della regione Sardegna	168
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	177
AVVERTENZA	169

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	178
Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico. C. 290-410-1314-1386-B, approvata in un testo unificato dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	178
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	182

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio: Piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III – Un'agenda ambiziosa per la parità di genere e l'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'UE. JOIN(2020)17 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	181
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	184

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (S. 2308 Governo).	
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 (S. 2309 Governo) (Parere alla 5 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole</i>)	186
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	190
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	191
DL 103/2021: Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro. S. 2329 Governo (Parere alle Commissioni 8 ^a e 11 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	187
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	192
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	189
AVVERTENZA	189

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro della difesa, On.le Lorenzo Guerini	193
--	-----

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	194
-----------------------------------	-----

Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone.	
Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, con particolare riferimento ai rischi d'infiltrazione di elementi terroristici nei flussi migratori e di rientro di <i>foreign fighters</i> nel territorio nazionale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	194
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	196
Audizione del Presidente di ASSORAEE, Giuseppe Piardi	196
Audizione del Presidente di ERION, Andrea Fluttero	197
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	197
Esame della proposta di relazione sulle procedure di localizzazione del Deposito Unico Nazionale dei rifiuti radioattivi (Relatori: on. Vignaroli, on. Muroni, on. Vianello) (<i>Esame e rinvio</i>)	197
Esame della proposta di relazione sull'evoluzione del fenomeno degli incendi negli impianti di gestione di rifiuti (Relatori: on. Vignaroli, sen. Ferrazzi, sen. Nugnes) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	197
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
Sulla pubblicità dei lavori	199
PROCEDURE INFORMATIVE	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani: audizione del Ministro dell'interno	199
Sui lavori della commissione	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Programmazione lavori	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI GIULIO REGENI	
AUDIZIONI:	
Audizione del Vice Questore della Polizia di Stato, Fabrizio Malavasi (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	202

PAGINA BIANCA



18SMC0152900